

Il Corriere del
Commercialista

M A G A Z I N E





04

Cento giorni per costruire un nuovo Ordine
EDITORIALE di Matteo De Lise

08

Green Tour:
dal 15 luglio al via le domande
per i contributi al Turismo
Marilena Nasti

12

Responsabilità sanzionatoria
del commercialista: il progressivo
ampliamento del concorso
nell'illecito tributario
Renato Polise

19

Il Consulente Tecnico d'Ufficio
commercialista nelle valutazioni
economico-aziendali
e nelle perizie giudiziarie
Arcangelo Sessa

25

L'esdebitazione dell'incapiente
tra meritevolezza del debitore
e funzione sociale della procedura
Maria Sabba

29

Rottamazione quinquies
nel Comune di Napoli
E per gli altri 499 Comuni
della Regione Campania?
Nuna Maione e Giuseppe Pedersoli

06

"Più tutele e semplificazione
per i commercialisti"
INTERVISTA

10

Bilanci dei condomini sotto esame:
perché servono revisori esperti
Mario Michelino

14

La salvaguardia degli equilibri
di bilancio negli Enti Locali: profili
normativi, dinamiche operative
e responsabilità degli organi di controllo
Michele Saggese

22

Cultura Cresce: incentivi per imprese
creative e progetti culturali
nel Mezzogiorno.
Il ruolo strategico del commercialista
Liliana Speranza

27

A.R.C.H.I.V.I.O. della Riscotruzione
Contabile, Historica, Innovazione
e Valore dell'Italia Operosa:
la storia che non sapevamo di conservare
Alessia Fulgeri

31

Gli aiuti di Stato:
la ratio del regime de minimis
Concetta Riccio



Indice

35

Dal costo storico al clima:
il nuovo orizzonte
dell'impairment test

Andrea Rey

39

L'intelligenza artificiale
entra nei bilanci ESG:
opportunità e rischi

Emmanuela Saggese

43

La fiscalità delle cripto-attività
tra evoluzione normativa
e nuove prospettive impositive

Lorenzo Ruosi

47

La Transazione fiscale nell'ambito
delle procedure di composizione negoziata:

Silvia Wurzburger

51

Investimenti 4.0 2025-2026:
operativa la piattaforma GSE.
Al via il nuovo sistema di prenotazione
e monitoraggio delle risorse

Nunzio Strazzullo

55

I commercialisti rilanciano
il ruolo strategico
della governance ambientale

Angelo Ruggiero

37

Rottamazione Quinquies,
storia di un flop annunciato

Vincenzo Tiby

41

"Senza dichiarazione
niente esenzione Imu
per gli enti non commerciali"

Michele Fusco

45

Somministrazione di lavoro:
la flessibilità non può ridurre i diritti

Luca Canale

49

Manuale di Frascati
e crediti R&S ante 2020:
il progressivo disinnescio
della giurisprudenza

Fabiana Varriale

53

L'agricoltura invisibile: la scommessa
(finanziaria) che i Commercialisti
non possono perdere

Aniello Pennino

56

Quinto rinvio della Corte costituzionale
per la legge Foti

Ulderico Izzo



L'EDITORIALE

Cento giorni per costruire un nuovo Ordine

a cura di **Matteo De Lise**

Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Napoli

Sono trascorsi poco più di cento giorni dall'insediamento del nuovo Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Napoli.

Cento giorni sono pochi per tracciare bilanci definitivi, ma sufficienti per comprendere se una direzione esiste davvero e se gli impegni assunti stanno iniziando a trasformarsi in attività concrete. Fin dal primo giorno è stato scelto un metodo semplice: lavorare. Lavorare insieme ai colleghi, alle istituzioni, alle imprese e al territorio. Siamo convinti che sia necessario costruire relazioni solide, mettere in discussione modelli consolidati e riportare al centro i bisogni reali della professione. In questi primi mesi si è cercato di dare continuità a questa impostazione. Non ci si è limitati a evidenziare criticità, si è provato a costruire soluzioni. È stato avviato un confronto costante con gli enti con cui i commercialisti si interfacciano quotidianamente, il senso di tutto era ed è semplificare il lavoro dei professionisti e, di conseguenza, agevolare imprese e contribuenti.

Abbiamo provato a concentrarci su temi che ritenevamo più impellenti rispetto al momento, uno di questi è sicuramente la crisi d'impresa. La riforma del Codice della Crisi ha attribuito ai commercialisti responsabilità sempre più rilevanti nei processi di risanamento aziendale, allo stesso tempo però il nostro ordinamento ha previsto l'iscrizione ad albi ed elenchi per gestire e lavorare queste materie.

Ci siamo posti il problema di fornire ai commercialisti napoletani i requisiti necessari per l'iscrizione a questi albi ed elenchi così da poter accedere a questi incarichi, a questi lavori e per questa ragione abbiamo promosso il corso abilitante per Esperto nella Composizione Negoziata della Crisi d'Impresa al quale hanno partecipato circa 250 commercialisti ed abbiamo avviato il corso per gestore della crisi da sovraindebitamento al quale altri 50 commercialisti hanno partecipato.

Questo, per noi ha significato investire nella costruzione di una nuova generazione di professionisti in grado di accompagnare imprese e contribuenti nei momenti più delicati della loro vita economica, ha significato dare a circa 300 colleghi l'opportunità di procurarsi lavoro.

Sempre in questo ambito abbiamo provato a rafforzare il ruolo del nostro Ordine come riferimento scientifico, è stato incrementato il dialogo con le istituzioni coinvolte nei percorsi di risanamento. Sono state elaborate osservazioni tecniche alla

bozza di circolare dell'Agenzia delle Entrate in materia di transazione fiscale, abbiamo voluto partecipare da protagonisti al dibattito nazionale.

Il convegno organizzato a Ischia, con la presenza del Vice-ministro dell'Economia Maurizio Leo, del Viceministro della Giustizia Francesco Paolo Sisto e del Direttore dell'Agenzia delle Entrate Vincenzo Carbone, ha rappresentato un momento importante di confronto istituzionale. C'era un'opportunità di incidere ed è stata colta.

Siamo sempre stati consapevoli che per i Commercialisti il rapporto con Agenzia delle Entrate ed Agenzia delle Entrate Riscossione è fondamentale, per questo abbiamo dedicato grande attenzione alla costruzione di un rapporto paritario e giusto fra Enti.

Dopo aver incontrato i vertici delle Agenzie, il direttore Chiariello ed il direttore Boffa, siamo partiti dalle necessità e dalle criticità riscontrate dai nostri colleghi.

L'abbiamo fatto chiedendo a loro, direttamente, attraverso un questionario che ha raccolto il contributo di circa 1.500 commercialisti, questo ci ha permesso di individuare criticità operative concrete. I risultati sono stati condivisi con Ade ed Ader nella convinzione che il miglioramento del sistema passi attraverso un dialogo costante tra amministrazioni e professionisti. Convinti dell'importanza del confronto costante con Agenzia delle Entrate si sta lavorando ad un corso di formazione congiunta in materia di bilanci e revisione, formare e formarsi insieme serve a conoscersi ed a capirsi meglio, serve a rendere più facile la soluzione dei problemi.

Nello stesso spirito si inseriscono gli incontri con la Direttrice Santillo dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per la Campania e con il Presidente Di Maio della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Campania. Con lo stesso spirito di cui sopra, con entrambe le istituzioni sono stati avviati percorsi di collaborazione finalizzati a costruire protocolli operativi, momenti formativi congiunti e strumenti capaci di favorire uniformità interpretativa e maggiore efficienza amministrativa.

Anche con il Comune di Napoli è stato aperto un confronto concreto. L'incontro con l'assessore al Bilancio Pier Paolo Baretta ha consentito di affrontare il tema della rottamazione quinquies e delle definizioni agevolate relative ai tributi locali. Sono state rappresentate le esigenze dei professionisti e dei contribuenti e il Comune, entrato in sede con un'idea, ha am-

piato la platea delle misure previste, includendo anche sanzioni stradali e tributi comunali pregressi.

I commercialisti napoletani hanno saputo, con la presenza, la competenza ed il dialogo cambiare la storia della prima rottamazione del comune di Napoli

Importante anche il lavoro svolto con la Camera di Commercio di Napoli. Abbiamo incontrato più volte il Presidente Fiola il conservatore ed i dirigenti degli uffici legali dell'ente, per ultimo c'è stato un incontro presso la nostra sede.

Sono state affrontate insieme le problematiche relative al deposito dei bilanci e alle procedure del Registro delle Imprese, richiedendo persino un parere al Ministero delle Imprese e del Made in Italy per garantire soluzioni tecnicamente e giuridicamente solide. È questa l'idea di Ordine che vogliamo costruire: un Ordine che non si limita a segnalare i problemi ma partecipa alla loro soluzione.

Con la Regione Campania è stato avviato un tavolo congiunto insieme all'Unione Industriali Napoli per lavorare sugli incentivi alle imprese, sui bandi regionali e sulle strategie di sviluppo economico del territorio. Il confronto con l'assessore Fulvio Bonavitacola, con il presidente di Sviluppo Campania e con il presidente dell'Unione Industriali ha permesso di presentare proposte concrete elaborate dal nostro Ordine per migliorare l'efficacia delle misure agevolative e valorizzare il ruolo del commercialista quale garante della qualità progettuale e della sostenibilità economico-finanziaria degli investimenti.

A proposito, Unione Industriali di Napoli, da sempre, commercialisti ed imprenditori sono riferimento gli uni per gli altri, non esiste un'attività economica che non abbia un commercialista, non esiste un commercialista che non abbia un cliente imprenditore, eppure, fino ad ora non vi era nessuna partnership fra le due istituzioni, fino ad ora appunto! Abbiamo firmato un protocollo d'intesa che ci permetterà di essere anche come istituzioni gli uni accanto agli altri, lavoreremo insieme per le nostre categorie e la nostra città, era doveroso farlo, era giusto farlo, lo abbiamo fatto!

Il tema che più di ogni altro abbiamo voluto dovesse caratterizzare il nostro mandato è il futuro della professione è quello dei giovani. Per anni si è ripetuto che occorre avvicinare le nuove generazioni al mondo professionale. Oggi è arrivato il momento di costruire strumenti concreti.

Abbiamo iniziato un'intensa attività di orientamento nelle scuole, crediamo fortemente che la "cultura" del Commercialista vada impiantata lì, siamo stati all'ITC E. Caruso, al Liceo A. Genovesi ed al liceo G. Mercalli, ci serve convincerli fin da piccoli... Incrementeremo quest'azione a partire dal prossimo mese di settembre per essere presenti su tutto il territorio cittadino.

Al percorso iniziato con le scuole va aggiunto l'accordo siglato con l'Università attraverso la convenzione con la Federico II di Napoli, con i dipartimenti DEMI e DISES per creare un collegamento stabile tra ateneo, professione e mondo del lavoro.

Parliamo di ricerca, innovazione, intelligenza artificiale, sostenibilità, stage e tirocini, ma soprattutto di opportunità reali. I giovani professionisti non hanno bisogno soltanto di incoraggiamenti, ma di percorsi concreti per costruire il proprio futuro.

Ed ancora, in questi primi cento giorni si è scelto anche di guardare alle nostre radici, ci serviva far vedere a tutti, commercialisti compresi, cosa siamo stati in questi anni, come si è evoluta la professione e come questa ha impattato sull'economia della città da sempre. È nato così il progetto "A.R.C.H.I.V.I.O.", che accompagnerà le celebrazioni dei 120 anni dell'istituzione del

collegio dei Ragionieri e degli 80 anni dell'Ordine dei commercialisti di Napoli. Vogliamo realizzare il primo Archivio Storico Digitale della professione economico-contabile nel Mezzogiorno, per raccontare non soltanto la storia dei commercialisti, ma anche quella delle imprese, delle famiglie e del territorio che la categoria ha accompagnato nel corso dei decenni.

Particolare attenzione è stata riservata anche alla comunicazione della professione, va cambiato il racconto, questa professione vive un calo di vocazioni anche e soprattutto a causa di una pubblicità negativa che da sempre accompagna la nostra categoria, Napoli, in queste settimane, è stato attraversata da una campagna che racconta il ruolo sociale ed economico dei commercialisti. Non è marketing. È il tentativo di restituire alla città l'immagine reale di una categoria che ogni giorno affianca imprese, famiglie ed enti nella gestione delle sfide più complesse.

Proprio per raccontare il valore quotidiano della professione, il lavoro spesso silenzioso che contribuisce alla crescita economica e alla tutela della legalità, abbiamo accolto l'invito de "Il Mattino" a pubblicare la rubrica "Conti in Ordine".

Nel frattempo, l'Ordine ha ripreso a vivere: sono state istituite 56 commissioni di studio, quasi tutte con la presenza di under 43 nelle cariche gestionali, organizzati circa 30 eventi formativi, triplicate le entrate derivanti dalle sponsorizzazioni e avviati interventi di riqualificazione della sede e degli strumenti dedicati alla formazione a distanza.

Il lavoro sulle sponsorizzazioni, tuttavia, non si ferma qui. Stiamo continuando a costruire nuove partnership e a ricercare ulteriori risorse che consentano di rafforzare le attività dell'Ordine senza gravare sugli iscritti. Siamo consapevoli che dal prossimo anno entrerà in vigore effettivamente l'aumento della quota disposto dal Consiglio Nazionale, ma è un preciso impegno di questo Consiglio fare tutto il possibile affinché tale incremento non si traduca in un maggiore costo a carico dei commercialisti napoletani. Continueremo quindi a lavorare per reperire nuova liquidità e nuove fonti di finanziamento, con l'obiettivo di garantire più servizi, più opportunità e una gestione sempre più efficiente delle risorse dell'Ordine.

L'Ordine è la casa dei commercialisti e deve essere un luogo moderno, efficiente e accogliente.

Per tutto questo desidero ringraziare Consiglio, Collegio dei Revisori e Fondazione di Napoli che hanno condiviso e sostenuto questo importante lavoro, solo insieme potevamo fare tanto, solo insieme abbiamo la possibilità di finire quanto iniziato, GRAZIE.

Grazie anche a chi c'era e ci ha aperto la strada, grazie al Presidente Moretta che ci ha messo insieme e grazie al Presidente Turi e al suo Consiglio per quanto ci hanno lasciato.

È altresì giusto ringraziare anche i dipendenti della struttura che ci hanno supportato in questa rivoluzione. Nulla di tutto questo era scontato.

Sono ripetitivo, scusatemi ma tutto questo è stato possibile perché crediamo profondamente che una professione non si qualifichi soltanto per il titolo che porta, ma per il valore che riesce a generare ogni giorno.

Vale una regola che dovrebbe guidare tutti noi: *non è tanto chi sei, ma quello che fai che ti qualifica.*

Cento giorni non bastano per cambiare una professione. Possono però essere sufficienti per iniziare a cambiare il modo di affrontarne i problemi.

La strada è lunga, le sfide sono complesse, ma noi non abbiamo alcuna intenzione di arretrare.

"Più tutele e semplificazione per i commercialisti"

a cura di Frida Calò

Parla Vincenzo Moretta, vicepresidente nazionale con la delega strategica alla Fiscalità

Il voto del 15 aprile 2026 ha segnato una nuova tappa per la governance nazionale dei commercialisti italiani. La lista "Direzione Chiara: Risultati, Competenza e Visione", guidata dal Presidente uscente Elbano de Nuccio, è risultata vincitrice nelle elezioni per il rinnovo del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, superando la lista "Unione dei Territori" guidata da Claudio Siciliotti. Un risultato netto, pari al 69,6% dei voti, maturato con la partecipazione dei consiglieri dei 132 Ordini territoriali italiani.

Nel nuovo assetto del Consiglio Nazionale, un ruolo di particolare rilievo è affidato a **Vincenzo Moretta**, eletto Vicepresidente e destinatario della delega alla Fiscalità, materia centrale per l'attività quotidiana degli iscritti e per il rapporto della professione con il sistema economico, le imprese, i contribuenti e l'Amministrazione finanziaria. Una delega strategica, forse tra le più sensibili dell'intero mandato, alla quale si affiancano anche competenze fondamentali sui rapporti con gli Ordini territoriali, con la Fondazione Nazionale Commercialisti, con

le associazioni sindacali di categoria, con le Casse di previdenza professionale e sulla riforma dell'ordinamento professionale.

Vicepresidente Moretta, con la sua elezione torna un rappresentante napoletano ai vertici della struttura del Consiglio Nazionale. Che significato attribuisce a questa presenza per Napoli, per il Mezzogiorno e per gli Ordini territoriali?

È certamente motivo di orgoglio, ma lo considero soprattutto una responsabilità. Napoli e il Mezzogiorno esprimono una professione viva, competente, radicata nei territori e spesso chiamata ad affrontare criticità complesse: dalla pressione degli adempimenti alla difficoltà delle imprese, dalla gestione delle crisi aziendali alle opportunità legate agli investimenti e alle misure agevolative. Portare questa sensibilità all'interno del Consiglio Nazionale significa dare voce ai territori, non in una logica localistica, ma in una prospettiva nazionale. Il commercialista deve essere sempre più un presidio di legalità, competenza e sviluppo. Il mio impegno sarà quello di rafforzare il dialogo con gli Ordini territoriali, ascoltare le istanze dei colleghi e trasformarle in proposte concrete da sottoporre alle istituzioni.

La delega alla Fiscalità è una delle più importanti per la categoria. Quali saranno le prime priorità operative del Suo mandato?

La fiscalità è il terreno sul quale i commercialisti misurano quotidianamente il proprio ruolo professionale. Le priorità sono chiare: semplificazione reale degli adempimenti, certezza delle regole, razionalizzazione del calendario fiscale e maggiore qualità del rapporto con l'Amministrazione finanziaria. Non possiamo limitarci a rincorrere scadenze, proroghe e correttivi dell'ultimo minuto. Occorre un metodo diverso, fondato su confronto preventivo, tavoli tecnici stabili e coinvolgimento della professione nella fase di elaborazione delle norme e delle procedure. Il commercialista conosce gli effetti concreti delle disposizioni fiscali sulle imprese e sui contribuenti: questa esperienza deve diventare patrimonio del legislatore e dell'Amministrazione.

La professione vive una fase di forte complessità, tra adempimenti crescenti, responsabilità professionali e trasformazione digitale. Come si può rafforzare il ruolo del commercialista come interlocutore qualificato del sistema fiscale?

Il commercialista non può essere percepito come un mero esecutore di adempimenti. La nostra funzione è molto più ampia:



assistiamo imprese, famiglie, enti e pubbliche amministrazioni; presidiamo la correttezza dei comportamenti fiscali; contribuiamo alla tenuta del sistema economico. Per questo serve un riconoscimento più chiaro del ruolo professionale. La digitalizzazione e l'intelligenza artificiale possono essere strumenti utili, ma non devono trasformarsi in ulteriori carichi operativi scaricati sugli studi. La tecnologia deve semplificare, non moltiplicare gli obblighi. L'obiettivo è costruire un rapporto più equilibrato con l'Amministrazione finanziaria, nel quale il commercialista sia parte attiva del sistema di compliance e non soltanto destinatario finale di procedure già definite.

Uno dei temi più sentiti dai colleghi è quello delle tutele della professione: equo compenso, responsabilità, rispetto delle competenze, semplificazione degli adempimenti. Cosa intende fare il Consiglio Nazionale guidato da un gruppo di autorevoli professionisti e guidati dal Presidente Elbano de Nuccio?

Il tema delle tutele è centrale e riguarda la dignità stessa della professione. Occorre lavorare su più piani. Il primo è quello dell'equo compenso, che deve trovare applicazione effettiva e non restare un principio astratto. Il secondo riguarda la responsabilità professionale, che deve essere proporzionata al ruolo effettivamente svolto dal commercialista e non trasformarsi in un'esposizione illimitata per attività spesso condizionate da norme incerte o da procedure amministrative complesse. Il terzo piano è quello della riforma dell'ordinamento professionale, che deve aggiornare strumenti, competenze e modalità di rappresentanza della categoria. Infine, serve una battaglia costante sulla semplificazione: ogni nuovo adempimento deve essere valutato anche in termini di impatto sugli studi professionali. La tutela della professione passa dal riconoscimento del valore del nostro lavoro, dalla difesa delle competenze e da una rappresentanza forte nei confronti delle istituzioni.

Come stanno cambiando il ruolo e le competenze del commercialista alla luce dell'intelligenza artificiale, della sostenibilità ESG e dei nuovi modelli di cooperative compliance?

“L'intelligenza artificiale sta automatizzando molte attività ripetitive e a basso valore aggiunto: registrazioni contabili, controlli formali, predisposizione di documenti standard, analisi preliminari dei dati. Questo significa che il commercialista non sarà meno importante, ma dovrà essere sempre più un professionista della consulenza, dell'interpretazione e della governance. Tre grandi direttrici stanno già ridisegnando la professione:

1. Intelligenza artificiale: dal compilatore al consulente strategico. L'IA non sostituisce il commercialista, ma trasforma il suo ruolo.

Il professionista del futuro dovrà: governare i dati aziendali; interpretare gli output dei sistemi intelligenti; supportare le decisioni imprenditoriali; presidiare i profili etici, fiscali e di compliance legati all'utilizzo dell'IA.

La vera competenza non sarà 'fare i conti', ma comprendere il business e trasformare i dati in decisioni.

2. ESG: il commercialista come garante della sostenibilità

Le imprese sono chiamate a misurare non solo i risultati economici ma anche gli impatti ambientali, sociali e di governance. In questo scenario il commercialista può diventare: consulente dei processi ESG; supporto nella raccolta e certificazione dei dati; interlocutore tra impresa, banche e investitori;



garante della trasparenza delle informazioni non finanziarie. Si apre un mercato professionale enorme che richiede competenze nuove e multidisciplinari.

3. Cooperative Compliance e rapporto collaborativo con il Fisco

L'evoluzione del sistema tributario va verso modelli di prevenzione del rischio e dialogo continuo tra contribuente e amministrazione.

Il commercialista diventa: gestore del rischio fiscale; consulente dei sistemi di controllo interno; facilitatore del rapporto tra impresa e amministrazione finanziaria; garante dell'affidabilità dei processi aziendali.

Non più soltanto difensore nel contenzioso, ma architetto della compliance.

La sfida più importante: attrarre i giovani

Per molti giovani il commercialista è ancora percepito come una professione burocratica, legata agli adempimenti e alla fiscalità tradizionale.

Dobbiamo invece mostrare che il commercialista del prossimo decennio sarà: esperto di tecnologia e IA; consulente strategico delle imprese; professionista della sostenibilità; specialista della governance e del rischio; protagonista della trasformazione digitale delle PMI.

È una professione che richiede competenze economiche, giuridiche, tecnologiche e manageriali: una delle poche professioni intellettuali realmente interdisciplinari.

Un possibile messaggio programmatico

Il futuro della professione non consiste nel difendere attività che la tecnologia renderà sempre più automatiche. Consiste nel valorizzare ciò che nessuna tecnologia può sostituire: il giudizio professionale, la capacità di interpretare la complessità, la consulenza strategica e il rapporto fiduciario con imprese e cittadini. Intelligenza artificiale, sostenibilità e cooperative compliance non rappresentano una minaccia, ma l'occasione per costruire una nuova identità del commercialista, più moderna, più qualificata e più attrattiva per le nuove generazioni”.



Green Tour: dal 15 luglio al via le domande per i contributi al Turismo

a cura di **Marilena Nasti**

Consigliere dell'Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Napoli

C'è tempo fino al 15 settembre, istruttoria a graduatoria e non click day

Il nuovo Fondo per il sostegno alle imprese del turismo, denominato Green Tour, entra nella fase operativa. Il decreto ministeriale 16 marzo 2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 20 aprile 2026, ha definito l'architettura della misura: finalità, beneficiari, spese ammissibili, intensità di aiuto e regole generali di gestione. Il decreto direttoriale n. 96263 del 18 giugno 2026, invece, ha dato concretamente avvio alla misura, fissando termini, piattaforma di presentazione, documentazione obbligatoria, criteri di punteggio e modalità di formazione della graduatoria.

La finestra per le domande si aprirà alle ore 12.00 del 15 luglio 2026 e si chiuderà alle ore 17.00 del 15 settembre 2026. La domanda dovrà essere trasmessa esclusivamente tramite la procedura informatica disponibile nell'apposita sezione del sito di Invitalia, soggetto gestore della misura.

È importante sottolineare che le istanze presentate entro il termine stabilito sono considerate come pervenute nello stesso istante, indipendentemente dal giorno, dall'ora e dal minuto di invio. Non siamo quindi davanti al temuto click day, bensì ad una procedura valutativa con formazione di graduatoria.

La dotazione finanziaria è pari a 109 milioni di euro: 59 milioni destinati al contributo a fondo perduto e 50 milioni al finanziamento agevolato. Il decreto direttoriale riserva il 60 per cento delle risorse alle PMI e, all'interno di tale quota, almeno il 25 per cento agli investimenti realizzati da micro e piccole imprese. Le Regioni e gli enti locali potranno inoltre mettere a disposizione risorse aggiuntive per cofinanziare le iniziative.

La misura si rivolge alle imprese turistiche di qualunque dimensione, localizzate sul territorio nazionale e operanti nei settori individuati dai codici ATECO della Tabella 1 del decreto ministeriale (in calce all'articolo). Il perimetro comprende, tra gli altri, servizi di alloggio e strutture ricettive, ristorazione e catering, centri termali e benessere, parchi di

divertimento e parchi tematici, stabilimenti balneari, discoteche e sale da ballo, organizzazione di convegni e congressi. Possono accedere anche imprese attive da almeno tre anni che, pur non avendo uno dei codici ATECO indicati, dimostrino da scritture contabili di aver realizzato oltre il 50 per cento del fatturato in attività turistiche agevolabili; sono ammessi anche i proprietari delle strutture, purché costituiti in forma di impresa, avvalendosi dei requisiti dei gestori e con il consenso di questi ultimi. Per le imprese estere è richiesta, tra l'altro, una sede in Italia, codice fiscale o partita IVA italiana e il rispetto dell'obbligo assicurativo per calamità naturali ed eventi catastrofici.

Sul piano soggettivo restano centrali i requisiti ordinari: iscrizione al Registro delle imprese, impresa attiva e nel pieno esercizio dei diritti, assenza di liquidazione volontaria o procedure concorsuali, regolarità previdenziale, fiscale e assicurativa, assenza dello stato di difficoltà ai sensi del Regolamento GBER, nonché assenza di aiuti illegali o incompatibili non rimborsati. Un'attenzione specifica va posta alla polizza catastrofale: il decreto direttoriale la richiama espressamente tra i requisiti di accesso e l'Allegato 4 prevede una DSAN dedicata.

I programmi ammissibili devono avere un importo di spesa non inferiore a 1 milione di euro e non superiore a 15 milioni. Devono essere avviati dopo la presentazione della domanda e conclusi entro 18 mesi dalla concessione delle agevolazioni, comunque non oltre il 30 settembre 2028. La misura finanzia investimenti finalizzati allo sviluppo dell'offerta turistica, **con una prevalenza necessaria** di interventi di efficienza energetica e/o produzione di energia da fonti rinnovabili. Il decreto direttoriale distingue gli interventi in trainanti, aggiuntivi trainati, digitalizzazione trainata e accessori: ai fini dell'ammissibilità, gli interventi trainanti devono rappresentare almeno il 51 per cento della spesa ammissibile del programma.

Tra gli interventi trainanti rientrano, ad esempio, coibentazione dell'involucro edilizio, sostituzione di serramenti, efficientamento di illuminazione, impianti e piscine, rimozione dell'amianto se funzionale, caldaie ad alta efficienza, impianti fotovoltaici, solari termici, geotermici, pompe di calore e si-

stemi di accumulo. Gli interventi trainati possono riguardare giardini verticali e tetti verdi, risparmio idrico, infrastrutture di ricarica, automazione e intelligenza dell'edificio. Per la digitalizzazione, sono richiamati programmi informatici, licenze, know-how e nuove tecnologie di prodotto o di processo.

Le agevolazioni sono concesse in combinazione tra contributo a fondo perduto e finanziamento agevolato, secondo un mix predefinito: 54 per cento della componente agevolativa sotto forma di contributo e 46 per cento sotto forma di finanziamento. Le intensità massime dipendono dalla tipologia di spesa e dal relativo inquadramento nel GBER: per taluni interventi di efficienza energetica la base è il 30 per cento, con maggiorazioni per piccole e medie imprese e per investimenti in zone assistite; per la produzione di energia da rinnovabili le intensità possono arrivare, a seconda della dimensione d'impresa, al 45, 55 o 65 per cento, mentre per i sistemi di stoccaggio sono previste soglie del 30, 40 o 50 per cento. Le consulenze strettamente connesse sono ammissibili per le sole PMI nel limite del 4 per cento dell'investimento complessivamente ammissibile; gli studi e servizi in materia ambientale ed energetica hanno un limite specifico del 2 per cento. Il finanziamento agevolato ha durata massima di cinque anni e viene rimborsato con rate semestrali posticipate al 30 giugno e al 31 dicembre.

Per i commercialisti, la vera partita si gioca prima dell'apertura della piattaforma. La domanda richiederà, oltre al modulo di accesso, piano di impresa, dichiarazioni sostitutive sui requisiti generali, dimensione d'impresa, cumulo, competenze, antiriciclaggio, polizza catastrofale, eventuale documentazione antimafia per agevolazioni superiori a 150.000 euro, schede tecniche di programma e, quando necessario, DSAN sui dati di bilancio. È richiesta la firma digitale, l'accesso tramite SPID, CNS o CIE e una PEC attiva registrata al Registro delle imprese. La procedura genera un PDF immodificabile e l'invio si considera perfezionato solo con il rilascio dell'attestazione di avvenuta presentazione.



Il punteggio massimo è pari a 100. La graduatoria valorizza il rapporto tra investimenti trainanti e totale investimenti, gli interventi aggiuntivi trainati, la digitalizzazione, nonché parametri economico-finanziari tratti dall'ultimo bilancio approvato e depositato: incidenza del MOL sul fatturato, indipendenza finanziaria, rapporto di indebitamento e incidenza degli oneri finanziari sul fatturato. Sono previste maggiorazioni per rating di legalità, certificazione della parità di genere e certificazioni ambientali quali GSTC, Green Key, ISO 21401, ISO 50001, ISO 14001, EMAS o altre riconosciute. A parità di punteggio prevale il piano di investimento con il minor costo.

Operativamente bisogna effettuare una verifica preliminare a tre livelli: ammissibilità soggettiva, tenuta tecnico-energetica del progetto e solidità economico-finanziaria. La presenza del CUP sulle fatture, la tracciabilità dei pagamenti, l'eventuale calcolo del controfattuale, la coerenza con gli articoli 18, 28, 38, 38-bis, 41 e 49 del GBER e il rispetto dei limiti de minimis non sono elementi formali, ma condizioni che incidono sull'ammissibilità e sull'erogazione. Green Tour è quindi un'opportunità rilevante, ma richiede una progettazione tempestiva: chi arriva al 15 luglio con ATECO, bilancio, polizza, schede tecniche e piano finanziario già allineati avrà un vantaggio concreto nella costruzione di una domanda solida.

Codici ATECO ammessi

Ai fini dell'accesso, il perimetro soggettivo deve essere verificato sulla base dei codici ATECO riportati nella Tabella 1 del decreto ministeriale 16 marzo 2026, come risultanti dalla visura camerale alla data di presentazione della domanda.

Ambito	Codici ATECO	Attività comprese
Servizi di alloggio	55; 55.1; 55.10; 55.10.0; 55.10.00; 55.2; 55.20; 55.20.1; 55.20.10; 55.20.2; 55.20.20; 55.20.4; 55.20.41; 55.20.42; 55.22.09; 55.3; 55.30; 55.30.0; 55.30.01; 55.30.02; 55.30.03; 55.30.04; 55.9; 55.90; 55.90.0; 55.90.00	Alberghi e simili; alloggi per vacanze e brevi soggiorni; ostelli; rifugi e baite; B&B, camere, case e appartamenti per vacanze; altri servizi di supporto al trasporto marittimo e per vie d'acqua interne; campeggi, villaggi turistici e glamping, aree attrezzate e marina resort; altri servizi di alloggio.
Ristorazione e catering	56; 56.1; 56.11; 56.11.1; 56.11.11; 56.11.12; 56.11.9; 56.11.91; 56.11.92; 56.2; 56.21; 56.21.0; 56.21.01; 56.21.02; 56.22; 56.22.0; 56.22.01; 56.22.02	Ristoranti, con o senza servizio al tavolo o da asporto; ristoranti connessi ad aziende agricole o ittiche; catering per eventi e su base contrattuale; altri servizi di ristorazione.
Centri termali e benessere	96.23.1; 96.23.10; 96.23.9	Servizi di centri termali; altri servizi di centri benessere, sauna e bagno di vapore.
Attività artistiche, sportive e di divertimento	93.21; 93.21.0; 93.21.00; 93.29.10; 93.29.2; 93.29.20	Parchi di divertimento e parchi tematici; discoteche, sale da ballo e simili; gestione di stabilimenti balneari.
Convegni, fiere e congressi	82.3; 82.30; 82.30.0; 82.30.01	Organizzazione di convegni e fiere; organizzazione di conferenze e congressi.

Nota: possono accedere anche le imprese attive da almeno tre anni che, pur non avendo uno dei codici indicati, documentino dalle scritture contabili un fatturato prevalentemente riferibile ad attività turistiche, nonché i proprietari delle strutture che si avvalgano dei requisiti dei gestori, nei limiti e alle condizioni previste dal decreto.



Bilanci dei condomini sotto esame: perché servono revisori esperti

a cura di Mario Michelino

Consigliere Segretario dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Napoli

La recente sentenza della Corte di Cassazione n. 25446/2025 si inserisce in un dibattito tecnico che da tempo coinvolge professionisti, amministratori di condominio e operatori del settore.

Si tratta di una decisione che assume particolare rilievo anche alla luce dell'attività di studio e approfondimento che la Commissione Condominio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, che ho avuto l'onore di poter seguire come consigliere delegato e presieduta da Anna Maria Travalione, sta portando avanti sul tema della corretta rendicontazione condominiale e della trasparenza gestionale.

Da anni la categoria dei commercialisti sostiene la necessità di una rappresentazione contabile che non si limiti alla mera registrazione delle entrate e delle uscite di cassa, ma che consenta di fotografare in maniera completa e veritiera la situazione economica, finanziaria e patrimoniale del condominio. Un approccio che trova fondamento nelle competenze professionali proprie del dottore commercialista, tradizionalmente formato alla redazione, all'analisi e alla certificazione di sistemi contabili complessi e alla predisposizione di bilanci ispirati ai principi di chiarezza, veridicità e trasparenza. L'orientamento espresso dalla Suprema Corte appare pertanto in linea con una visione della gestione condominiale moderna, nella quale il rendiconto non rappresenta più un semplice elenco di incassi e pagamenti, ma un vero e proprio strumento di informazione destinato a consentire ai condomini una piena conoscenza dello stato della gestione.

Una impostazione che la dottrina professionale e numerosi commercialisti impegnati nel settore condominiale hanno sostenuto sin dall'entrata in vigore della riforma del 2012, evidenziando la necessità di adottare modelli di rendicontazione capaci di rappresentare non solo i flussi finanziari ma anche crediti, debiti, fondi e rapporti pendenti.

In questo contesto, la sentenza n. 25446/2025 assume il valore di un importante punto di approdo interpretativo, destinato a rafforzare quei principi di corretta amministrazione, trasparenza e accountability che costituiscono oggi elementi imprescindibili della gestione condominiale.

A partire da oggi, potremmo affermare "Stop alla tesi del rendiconto esclusivamente per cassa".

Con la sentenza n. 25446 del 16 settembre 2025 la Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione interviene su una questione che da anni alimenta il contenzioso condominiale: quale criterio contabile deve essere utilizzato nella redazione del rendiconto annuale del condominio dopo la riforma del 2012?

La Suprema Corte coglie l'occasione per fornire una ricostruzione sistematica dell'art. 1130-bis c.c., affermando un principio destinato ad incidere significativamente sull'attività degli amministratori e sulle future impugnazioni delle delibere assembleari: il rendiconto condominiale non può essere redatto esclusivamente secondo il criterio di cassa, ma deve necessariamente contenere anche elementi propri del criterio di competenza.

L'aspetto più significativo della decisione riguarda l'interpretazione dell'art. 1130-bis c.c., introdotto dalla riforma del condominio del 2012.

La Corte osserva che il rendiconto condominiale moderno non coincide più con un semplice elenco delle somme incassate e pagate nel corso dell'anno.

Il legislatore ha infatti previsto una struttura articolata composta da tre documenti essenziali:

- il registro di contabilità;
- il riepilogo finanziario;
- la nota sintetica esplicativa della gestione.

Si tratta di documenti che assolvono funzioni differenti e che, proprio per tale ragione, non possono essere ricondotti ad un unico criterio contabile.

Nel registro di contabilità trovano spazio i movimenti effettivi di entrata e uscita, secondo una logica tipicamente finanziaria e cronologica, propria del criterio di cassa.

Diversamente, il riepilogo finanziario o stato patrimoniale deve rappresentare anche crediti e debiti esistenti alla chiusura dell'esercizio, vale a dire situazioni che non sempre hanno già avuto una manifestazione monetaria. Qui entra inevitabilmente in gioco il criterio di competenza.

Secondo la Cassazione, pertanto, la corretta rappresentazione della gestione condominiale richiede la coesistenza di entrambi i criteri.

La sentenza assume particolare rilievo perché conferma l'evoluzione del rendiconto condominiale verso una struttura

assimilabile, pur con le dovute differenze, ad un vero e proprio bilancio.

La Corte evidenzia che il rendiconto deve consentire ai condomini di conoscere non soltanto ciò che è stato incassato o pagato, ma anche la reale situazione patrimoniale dell'ente di gestione.

In quest'ottica devono essere indicati:

- i crediti derivanti da quote deliberate ma non ancora riscosse;
- i debiti verso fornitori non ancora pagati;
- gli impegni economici maturati nell'esercizio;
- i rapporti giuridici pendenti.

La rappresentazione esclusivamente per cassa finirebbe infatti per occultare una parte rilevante della situazione economico-patrimoniale del condominio, compromettendo la trasparenza che la riforma ha inteso perseguire.

Un altro passaggio di particolare interesse riguarda il principio della prevalenza della sostanza sulla forma.

La Suprema Corte ribadisce un orientamento ormai consolidato: il rendiconto condominiale non deve necessariamente rispettare i rigorosi schemi tecnici previsti per i bilanci societari.

Ciò che conta è che la documentazione sia idonea a rendere intellegibili ai condomini le voci di entrata e di spesa e a consentire un controllo effettivo dell'operato dell'amministratore.

Ne consegue che non ogni irregolarità formale comporta automaticamente l'invalidità della delibera di approvazione. L'annullamento può essere pronunciato solo quando le carenze contabili siano tali da impedire al condomino di comprendere la reale situazione gestionale o da determinare una rappresentazione non veritiera del patrimonio condominiale. La pronuncia, sotto questo profilo, conferma un approccio sostanzialistico che mira a limitare il contenzioso fondato su mere contestazioni formali.

La decisione contiene anche un'importante precisazione processuale.

Chi impugna il rendiconto non può limitarsi ad invocare l'astratta violazione delle regole di redazione previste dall'art. 1130-bis c.c.

Occorre dimostrare concretamente che la presunta irregolarità abbia prodotto una rappresentazione non corretta della gestione o abbia impedito la comprensione dei dati contabili.

La sentenza affronta anche il tema dell'efficacia degli accordi raggiunti in mediazione dall'amministratore.

Secondo la Corte, l'amministratore non dispone autonomamente del potere di vincolare il condominio mediante accordi transattivi che incidano sui diritti sostanziali dei condomini.

La semplice autorizzazione a partecipare alla procedura di mediazione non è sufficiente.

Affinché l'accordo sia opponibile al condominio è necessaria la successiva approvazione dell'assemblea con le maggioranze previste dalla legge.

In assenza di tale ratifica, l'accordo resta privo di efficacia nei confronti della compagine condominiale.

Anche su questo punto la decisione si inserisce nel solco di un orientamento consolidato che valorizza il ruolo centrale dell'assemblea nelle scelte aventi natura dispositiva.

La sentenza n. 25446/2025 rappresenta uno dei più chiari interventi della Cassazione in materia di contabilità condominiale dopo la riforma del 2012.

Il messaggio rivolto agli operatori è netto: il rendiconto deve offrire una fotografia completa della gestione, combinando la dimensione finanziaria con quella patrimoniale. Per gli amministratori ciò significa predisporre documenti capaci di evidenziare non soltanto i movimenti di cassa, ma anche crediti, debiti e rapporti pendenti.

Per i condomini, invece, la decisione restringe gli spazi delle impugnazioni fondate esclusivamente sulla contestazione del criterio contabile adottato, imponendo la prova concreta dell'effettiva lesione del diritto all'informazione.

La Corte, in definitiva, consolida un modello di rendiconto orientato alla trasparenza sostanziale e alla rappresentazione veritiera della gestione, superando definitivamente la concezione tradizionale del bilancio condominiale come semplice elenco di entrate e uscite. Una pronuncia destinata a diventare un punto di riferimento per professionisti, amministratori e operatori del diritto condominiale.





Responsabilità sanzionatoria del commercialista: il progressivo ampliamento del concorso nell'illecito tributario

a cura di Renato Polise

Consigliere dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Napoli

Le recenti sentenze della Corte di Cassazione, Sez. Tributaria, n. 5638/2026 e n. 5639/2026 hanno riportato sotto i riflettori il tema della responsabilità sanzionatoria del commercialista che redige, o addirittura si limita ad intervenire nella trasmissione dei dichiarativi, quale mero intermediario.

Alla luce delle sentenze in rassegna si pone in evidenza l'esistenza di un punto di equilibrio sempre più delicato tra autonomia tecnica della prestazione professionale e doveri di controllo imposti dal mandato e dalla diligenza qualificata.

La linea evolutiva appare coerente con l'idea che il commercialista non sia un soggetto neutro quando, consapevolmente, o per grave negligenza, agevoli dichiarazioni o operazioni fiscalmente irregolari.

Tuttavia, proprio l'ampiezza delle formule utilizzate impone una lettura rigorosa e non espansiva, per evitare che la responsabilità sanzionatoria si trasformi in una sorta di responsabilità di posizione, dovendosi però precisare che, in entrambe le sentenze, il professionista sanzionato con riferimento all'art. 9 del D. Lgs. n. 472/1997, rubricato *"concorso di persone"*, pur formalmente limitatosi a trasmettere le dichiarazioni, era a conoscenza dell'esatta situazione contabile e tributaria delle società accertate, perché tenutario delle scritture contabili.

Le pronunce richiamate convergono su un punto centrale: per affermare la responsabilità del terzo professionista non è necessario dimostrare un beneficio economico autonomo ulteriore rispetto al compenso professionale. In particolare, la Cassazione ha affermato che il vantaggio personale può al più assumere valore indiziario, ma non costituire elemento essenziale del concorso, valorizzando in tal modo il contributo causale materiale o psicologico, anche di natura omisiva, del commercialista.

La prospettiva è coerente con l'art. 9 del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, che disciplina il concorso di persone nell'illecito tributario, e con l'art. 5 del medesimo decreto, che ancora la responsabilità alla riferibilità soggettiva della violazione. In questa cornice, l'elemento decisivo non è il profitto del

professionista, bensì la sua partecipazione consapevole alla violazione o la sua omissione colpevole di controllo, laddove il mandato professionale gli imponga una verifica sulla coerenza tra scritture, dichiarazioni e dato normativo.

Rilevante è, altresì, il richiamo all'art. 1176, comma 2, c.c., che esprime il parametro della diligenza qualificata del professionista.

La Cassazione collega tale parametro all'obbligo di controllare la veridicità e la conformità legale delle dichiarazioni trasmesse telematicamente quando il consulente sia anche incaricato della tenuta contabile. Ne deriva una figura di responsabilità che, pur non coincidente con quella dell'organo di controllo, si avvicina funzionalmente a un presidio di legalità tecnico-operativa.

Rimane però un profilo problematico: le formule utilizzate sono ampie e, talora, descrivono il commercialista come soggetto tenuto ad astenersi dinanzi a segnali evidenti di irregolarità, pena il rischio di concorso. Se ciò è giustificato nelle ipotesi di frodi manifeste, il pericolo è che il confine tra consulenza e partecipazione si dilati fino a ricomprendere condotte meramente colpose o scelte interpretative controverse. Una lettura sistematica impone dunque di preservare la distinzione tra errore professionale e contributo agevolativo all'illecito.

Sotto tale profilo non si impone tanto, ad avviso di chi scrive, un generico dovere di astensione, quanto la necessità di una corretta delimitazione del mandato, della tracciabilità delle scelte e della coerenza tra incarico ricevuto e attività svolta.

È significativo osservare che le sentenze del marzo 2026 hanno creato apprensione e disagio fra i professionisti del settore, tanto che il Presidente del Consiglio Nazionale, dott. Elbano De Nuccio, in un post su un noto social network ebbe modo di domandarsi *"dove finisce l'attività tecnica e dove inizia il rischio di essere chiamati a rispondere delle scelte del cliente?"*

A gettare acqua sul fuoco è stato il Direttore Generale dell'Agenzia delle Entrate, dott. Vincenzo Carbone, nel corso di un incontro tenutosi il 13 maggio di quest'anno presso l'Auditorium San Fedele di Milano, laddove ha affer-

mato che *“La responsabilità dei professionisti rimane limitata ai casi di partecipazione diretta al comportamento di frode da parte del professionista stesso”*.

Si tratta di una dichiarazione rassicurante, soprattutto a ridosso della stagione dei dichiarativi che ci vede impegnati in questi giorni.

In conclusione, è possibile affermare che la responsabilità sanzionatoria del commercialista, nel diritto vivente, non è più direttamente collegata alla prova dell'ottenimento di un vantaggio economico, bensì alla dimostrazione di un contributo causalmente apprezzabile all'illecito tributario del cliente. L'orientamento appare ormai consolidato, ma va interpretato in modo non estensivo, per evitare che la diligenza qualificata si trasformi in una responsabilità oggettiva mascherata. Per il professionista, la questione decisiva è dunque il perimetro della propria attività: collaborare tecnicamente non significa aderire all'illecito, ma l'omissione di controllo in presenza di indicatori evidenti può far trasmodare la consulenza in una condotta di concorso sanzionabile.

Lo svolgimento della professione di Dottore commercialista sempre più vede l'allargamento della responsabilità professionale.

Una adeguata polizza a copertura dei rischi professionali non deve essere più vista come un onere o un adempimento ad un preciso dovere deontologico, ma come una forma di investimento a tutela della propria serenità, del proprio patrimonio e nell'interesse anche della propria famiglia.

Ne abbiamo parlato con la dottoressa **Valeria Di Somma** della **Mediass**, broker specializzato nel settore e partner dell'ODCEC di Napoli.

Sul punto la dottoressa Di Somma ci ha chiarito che *“il rischio di richieste risarcitorie è concreto e crescente. La copertura assicurativa consente di affrontarlo con maggiore serenità, tutelando l'equilibrio economico dello studio”*.

Tuttavia, prosegue l'esperta, il tema delle sanzioni amministrative *“È uno dei punti su cui, ancora oggi, si registrano i maggiori equivoci. La posizione è netta: La polizza di RC professionale non può e non deve intervenire per pagare multe, ammende o sanzioni direttamente irrogate al professionista. Si tratta infatti di conseguenze di natura personale, non trasferibili all'assicuratore. Il quadro cambia quando entra in gioco il rapporto con il cliente. Se quest'ultimo subisce un danno economico a causa di un errore professionale – ad esempio maggiori sanzioni – può avanzare una richiesta risarcitoria. In questo caso, la polizza può intervenire, nei limiti contrattuali, a copertura del danno richiesto”*.

È importante comprendere la distinzione: non si assicura la sanzione in sé, ma la responsabilità civile verso il cliente e le conseguenze economiche dell'errore. È un passaggio fondamentale per evitare aspettative non corrette sulla funzione della polizza”.

Quanto alla scelta della polizza più idonea, il premio da versare è solo uno dei parametri in gioco, il primo aspetto da considerare è la coerenza tra la polizza sottoscritta e l'attività svolta; sotto questo profilo l'aiuto può essere dato proprio da un broker affidabile; il suo valore aggiunto *“risiede proprio nell'approccio consulenziale. Mediass lavora a fianco di Ordini professionali, associazioni e singoli iscritti per sviluppare programmi assicurativi dedicati, pensati sulle specificità della categoria”*.

A supporto dei professionisti, è disponibile anche il portale www.commercialistiitaliani.it, che consente un'immediata prevenzione della copertura assicurativa dedicati ai commercialisti ed esperti contabili”





La salvaguardia degli equilibri di bilancio negli Enti Locali: profili normativi, dinamiche operative e responsabilità degli organi di controllo

a cura di **Michele Saggese**

Consigliere dell'Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Napoli

1. Introduzione: il quadro concettuale e l'evoluzione del principio di pareggio

Il perseguimento e il mantenimento degli equilibri di bilancio rappresentano l'obiettivo imprescindibile per una sana e corretta gestione economico-finanziaria degli Enti locali. All'interno del comparto pubblico territoriale, l'equilibrio non deve essere inteso come un mero adempimento formale o un dato statico da rilevare ex post, bensì come una condizione dinamica che investe l'intera gestione contabile, assicurando la regolare erogazione dei servizi essenziali e la sostenibilità nel tempo delle obbligazioni assunte. La compromissione di tali equilibri, infatti, non solo pregiudica il rapporto sinallagmatico e di reciprocità socio-economica tra l'Ente e la cittadinanza (basato sull'acquisizione di beni e servizi a fronte della corresponsione di risorse pubbliche), ma espone l'amministrazione a gravi crisi sistemiche. Queste ultime possono sfociare nella necessità di ricorrere alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'art. 243-bis del Tuel o, nelle ipotesi di dissesto più severe, alla vera e propria dichiarazione di dissesto finanziario ex art. 244 e seguenti del Tuel.

Il panorama normativo ha subito una profonda evoluzione a seguito del definitivo superamento del cosiddetto "pareggio di bilancio" di derivazione europea (il vecchio saldo di finanza pubblica), formalmente abolito con decorrenza dal 1° gennaio 2019 dall'art. 1, comma 821, della Legge n. 145/2018. In sostituzione dei precedenti vincoli, il legislatore ha ricondotto la verifica del rispetto degli equilibri nell'alveo delle regole contabili ordinarie dettate dal D.Lgs. n. 118/2011. Per rendere operativo questo controllo, il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 1° agosto 2019 – in conformità con gli artt. 3, comma 6, e 11 del citato D.Lgs. n. 118/2011 – ha modificato il principio contabile applicato 4/2, introducendo un rinnovato prospetto degli equilibri all'interno del rendiconto di gestione. Se per il rendiconto 2019 la compilazione del prospetto "Verifica degli equilibri" ha rivestito una funzione meramente conoscitiva e non obbligatoria, a partire dal rendiconto 2020 tale adempi-

mento è divenuto pienamente precettivo ed operativo a tutti gli effetti di legge.

L'importanza dell'istituto della salvaguardia è tale che la mancata approvazione della relativa deliberazione consiliare è equiparata ad ogni effetto di legge alla mancata approvazione del bilancio di previsione. Ciò comporta l'attivazione delle tutele sanzionatorie previste dall'articolo 141 del Tuel, con la conseguente attivazione della procedura che conduce allo scioglimento del Consiglio dell'Ente.

2. La struttura degli equilibri a preventivo e a rendiconto

L'ordinamento finanziario degli Enti locali configura due modalità distinte di rappresentazione e verifica degli equilibri, a seconda della fase del ciclo di bilancio in cui ci si trova.

A livello preventivo

Il rispetto degli equilibri è assicurato "unicamente" dall'uguaglianza matematica tra le Entrate complessive e le Spese complessive. In questa fase, le spese devono includere anche gli stanziamenti relativi agli accantonamenti (come il Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità e i fondi rischi). I prospetti degli equilibri inseriti nel bilancio di previsione non hanno subito modifiche sostanziali sotto questo specifico aspetto.

In sede di rendiconto

Al contrario, il prospetto allegato assume una struttura "a scalare" particolarmente analitica. Distintamente per la gestione corrente e per la gestione in conto capitale, il documento evidenzia tre grandezze fondamentali:

1. **Il risultato di competenza:** rappresenta il saldo finanziario puro tra gli accertamenti e gli impegni di competenza dell'esercizio.
2. **L'equilibrio di bilancio:** si ottiene partendo dal risultato di competenza e sottraendo gli stanziamenti definitivi di bilancio stanziati per gli accantonamenti, nonché le risorse vincolate che sono state accertate nell'esercizio ma non hanno dato luogo a corrispondenti impegni di spesa.

3. L'equilibrio complessivo: rappresenta l'indicatore finale e si raggiunge modificando l'equilibrio di bilancio attraverso la sommatoria o la sottrazione delle variazioni (positive o negative) degli accantonamenti disposte specificamente in sede di rendiconto (quali le quote destinate o vincolate del risultato di amministrazione).

3. L'equilibrio finanziario di parte corrente ed il margine allargato

L'equilibrio di parte corrente costituisce il motore funzionale dell'Ente locale. Ogni amministrazione, per poter garantire i servizi istituzionali alla collettività, deve sostenere spese di funzionamento di natura continuativa e strutturale (personale, acquisto di beni e servizi, contratti di servizio, nonché il rimborso delle quote capitale dei mutui in ammor-

tamento). I principi di sana gestione finanziaria impongono che tali spese trovino integrale ed esclusiva copertura nelle entrate di carattere ordinario, scongiurando tassativamente l'utilizzo di mezzi straordinari o aleatori per il finanziamento delle funzioni correnti.

Come icasticamente statuito dalla Corte Costituzionale nella nota sentenza n. 184/2016, «da copertura economica delle spese ed equilibrio di bilancio sono due facce della stessa medaglia, dal momento che l'equilibrio presuppone che ogni intervento programmato sia sorretto dalla previa individuazione delle pertinenti risorse». Il Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (Allegato n. 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011), al paragrafo 9.10, declina operativamente i vincoli dettati dall'art. 162 Tuel. In particolare, l'equilibrio di parte corrente deve realizzarsi in termini di competenza finanziaria tra:

Spese Correnti (Componente Passiva)	Entrate Correnti (Componente Attiva)
Spese correnti (Titolo I della spesa)	Entrate correnti stabili (Primi tre titoli dell'entrata)
Spese per trasferimenti in conto capitale	Contributi destinati specificamente al rimborso dei prestiti
Quote capitale delle rate di ammortamento dei mutui e prestiti (esclusi i rimborsi anticipati)	Fondo pluriennale vincolato (FPV) di parte corrente
	Utilizzo dell'avanzo di competenza di parte corrente

Al di fuori di questo perimetro non è ammessa altra forma di finanziamento, fatte salve le strette eccezioni tassativamente disciplinate dai principi della contabilità finanziaria dirette a garantire la necessaria flessibilità degli equilibri nel rispetto del principio cardine dell'integrità del bilancio. Inoltre, alla composizione di questo equilibrio partecipa il concetto di **“gestione di parte corrente allargata”**. Vi rientrano quelle poste che, per speciale disposizione normativa o per espressa previsione dei principi contabili, sono destinate a spese cor-

renti o a investimenti pur derivando da iscrizioni in bilancio originariamente non del tutto coerenti con la concreta destinazione finale della spesa.

Specularmente, le entrate correnti straordinarie che non garantiscono un accertamento costante e regolare nel corso degli esercizi finanziari devono essere prudenzialmente escluse dal calcolo dell'equilibrio di parte corrente ordinario e destinate obbligatoriamente al finanziamento delle spese di investimento.



4. L'equilibrio finanziario in conto capitale e le regole di copertura degli investimenti

Accanto all'equilibrio corrente, il bilancio di previsione deve assicurare l'equilibrio in conto capitale in termini di competenza finanziaria. Tale equilibrio impone la perfetta correlazione tra le spese di investimento (identificabili principalmente nelle opere pubbliche e in tutti i costi a carattere pluriennale definiti dall'art. 3, comma 18, della Legge n. 350/2003) e le risorse destinate al loro finanziamento.

Le fonti di finanziamento degli investimenti nell'esercizio di gestione corrente sono analiticamente individuate dalle norme contabili e comprendono:

- Le entrate accertate in conto capitale (Titolo IV dell'entrata), quali proventi da alienazioni patrimoniali, trasferimenti da altri enti in conto capitale, proventi derivanti dai permessi di costruire e da monetizzazioni urbanistiche;
- Le entrate derivanti dall'accensione di prestiti e mutui (Titolo VI);
- Il fondo pluriennale vincolato (FPV) di entrata in conto capitale;
- L'utilizzo dell'avanzo di competenza in conto capitale;
- Le entrate da riduzioni di attività finanziarie (Titolo V), calcolate al netto delle spese impegnate al Titolo III della spesa (incremento di attività finanziarie);
- Il cosiddetto **"margine corrente positivo"** (ovvero l'avanzo di parte corrente).

Il legislatore richiede che le spese di investimento siano dotate di idonea copertura finanziaria sin dal momento dell'attivazione del primo impegno, con riferimento all'importo complessivo e pluriennale dell'intervento programmato. Sono escluse altre forme di copertura non coerenti con il principio della prudenza

L'utilizzo del margine corrente per investimenti: limiti e vincoli

L'utilizzo del "margine corrente positivo" per il finanziamento degli investimenti (ammesso per gli esercizi considerati nel bilancio preventivo non oltre il quinto esercizio successivo a quello in corso) è rigidamente subordinato alla condizione che l'Ente non si trovi in situazione di disavanzo. La quota utilizzabile è solo quella considerabile come "consolidata". In caso di disavanzo di amministrazione rilevato negli ultimi due esercizi rendicontati, o in presenza di disavanzo nell'ultimo rendiconto combinato con un disavanzo presunto nell'esercizio precedente, l'utilizzo del margine corrente per spese in conto capitale è radicalmente vietato.

Anche per questo calcolo, è condizione preliminare l'assenza di disavanzo di amministrazione in entrambi gli ultimi due esercizi.

Oltre alla quota consolidata, le norme consentono di incrementare il margine corrente destinato a investimenti tramite:

- Una quota pari al 50% delle previsioni di incremento di gettito derivanti dall'applicazione di nuove o maggiori aliquote fiscali o tariffarie formalmente deliberate, al netto del relativo FCDE, purché non accertate negli ultimi tre esercizi rendicontati;
- La quota derivante da riduzioni permanenti della spesa corrente, realizzate nell'esercizio in corso e supportate da un titolo giuridico perfetto e definitivo.

L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione libero

L'utilizzo della quota libera dell'avanzo di amministrazione accertato con l'approvazione del conto consuntivo precedente, qualora destinato al finanziamento degli investimenti o ad altre finalità, deve rigorosamente rispettare un ordine di priorità legale e sequenziale sancito dal Tuel:

1. Copertura dei debiti fuori bilancio;
2. Provvedimenti di salvaguardia degli equilibri ex art. 193 Tuel, laddove non sia possibile provvedervi con i mezzi ordinari della gestione;
3. Finanziamento di spese di investimento;
4. Finanziamento delle spese correnti aventi carattere non permanente;
5. Estinzione anticipata dei prestiti e dei mutui.

5. L'impatto del PNRR sugli equilibri finanziari

L'attuazione dei progetti legati al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) ha introdotto rilevanti deroghe e istituti di flessibilità contabile finalizzati a velocizzare la spesa per investimenti, i cui riflessi sugli equilibri sono stati oggetto di specifici chiarimenti da parte della Commissione Arconet (si veda in particolare la Faq n. 48 del 16 dicembre 2021).

Ai sensi dell'art. 15, comma 4 del D.L. n. 77/2021, gli Enti locali sono autorizzati ad accertare le risorse del PNRR sulla sola base della formale deliberazione di riparto o di assegnazione del contributo a proprio favore, prescindendo dall'avvenuto impegno da parte dell'Amministrazione centrale erogante. Tali entrate vengono imputate agli esercizi di esigibilità sulla base del cronoprogramma delle spese. Se a fine esercizio le obbligazioni di spesa non risultano ancora perfezionate, le risorse finanziarie accertate confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione. Trattandosi di fondi vincolati, esse possono essere applicate direttamente al bilancio di previsione del triennio successivo. L'art. 15, comma 3 del medesimo decreto ha previsto un'importante deroga per gli enti strutturalmente in disavanzo, consentendo loro l'utilizzo di tali avanzi vincolati PNRR in deroga ai limiti ordinari stabiliti dalla Legge n. 145/2018.

Inoltre, il regime di flessibilità consente di variare il bilancio per l'iscrizione delle risorse PNRR e dei correlati stanziamenti di spesa fino al termine perentorio del 31 dicembre di ciascun anno (art. 175, comma 3, lett. a, Tuel). Al fine di non bloccare le procedure programmatiche, le variazioni finalizzate a iscrivere i finanziamenti statali ed europei per investimenti PNRR possono essere adottate dagli enti locali anche durante l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria.

Sotto il profilo dei flussi monetari, le Amministrazioni centrali possono erogare ai soggetti attuatori delle anticipazioni di liquidità. Tali somme non costituiscono anticipazioni di liquidità in senso tecnico-ordinario, bensì veri e propri trasferimenti di risorse PNRR erogati anticipatamente rispetto alle scadenze ordinarie. Sotto l'aspetto operativo, qualora l'Ente riceva l'anticipazione di risorse che erano già state accertate con imputazione a esercizi successivi sulla base dei decreti di assegnazione, sorge l'obbligo di reimputare l'accertamento all'esercizio finanziario in cui si è materialmente incassato l'anticipo.

6. Il problema dei vincoli di cassa e la recente riforma normativa

La reintroduzione obbligatoria del bilancio di cassa ad opera del D.Lgs. n. 118/2011 (dopo la sua risalente abolizione ope-

rata dal D.Lgs. n. 77/1995) ha risposto alla stringente necessità di monitorare costantemente i flussi monetari dell'Ente, prevenendo crisi di liquidità potenzialmente prodromiche a piani di riequilibrio o a dissesti. Le previsioni di cassa possiedono oggi carattere pienamente autorizzatorio, esattamente come quelle di competenza. Per salvaguardare la liquidità necessaria ad onorare le obbligazioni scadute, gli Enti devono obbligatoriamente stanziare nella Missione 20, Programma "Fondo di riserva", un apposito fondo di riserva di cassa non inferiore allo 0,2% del valore di cassa delle spese finali (primi tre titoli della spesa), utilizzabile mediante deliberazioni della Giunta.

La gestione della cassa vincolata ha storicamente rappresentato uno dei punti di maggiore complessità operativa per i professionisti incaricati della revisione e della direzione dei servizi finanziari. Il principio del "vincolo di cassa" mira a separare le risorse libere da quelle destinate per legge, regolamento o trasferimento a specifici interventi di spesa, evitando che entrate a destinazione vincolata vengano impropriamente utilizzate per pagare spese correnti indistinte, occultando situazioni di deficit strutturale.

A fare chiarezza in una materia caratterizzata da forti contrasti interpretativi – acuiti dalla Deliberazione n. 17/2023 della Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti – è intervenuto l'art. 6, comma 6-octies del D.L. n. 60/2024 (convertito con modificazioni dalla Legge n. 95/2024). La nuova disposizione normativa ha ristretto nettamente l'ambito applicativo del regime vincolistico di cassa, stabilendo che:

- La disciplina dei vincoli di cassa è limitata esclusivamente alle risorse finanziate da mutui, prestiti e contributi/trasferimenti aventi una specifica destinazione;
- Sono stati conseguentemente eliminati i vincoli di cassa generati da entrate proprie dell'Ente che presentavano vincoli di competenza imposti per legge (fatta eccezione per le specifiche riserve di destinazione);
- Specularmente, in sede di composizione della quota vincolata del risultato contabile di amministrazione, il regime vincolistico si estende alla cassa limitatamente alle entrate da mutui, prestiti e contributi/trasferimenti specificamente vincolati.

Gli Enti locali hanno dovuto procedere al riallineamento contabile della cassa vincolata alla data del 7 luglio 2024 (data di entrata in vigore della norma), seguendo le indicazioni operative già tracciate dalla Faq Arconet n. 34/2019, ponendo fine alle incertezze gestionali che gravavano sui tesorieri e sui servizi finanziari.

7. Il ruolo e le responsabilità del Responsabile del Servizio Finanziario e dell'Organo di Revisione

Il presidio degli equilibri di bilancio è affidato dall'ordinamento a una complessa architettura di controlli interni che vede come attori principali il Responsabile del Servizio Finanziario e l'Organo di Revisione economico-finanziaria.

L'Organo di Revisione

L'Organo di Revisione è chiamato a svolgere una fondamentale "funzione collaborativa" e di vigilanza. L'art. 193 del Tuel impone la verifica periodica degli equilibri, e l'art. 239 Tuel assoggetta la relativa proposta di deliberazione al parere obbligatorio dell'organo di controllo.

Superando i precedenti e difformi orientamenti interpretativi, si evidenzia che il parere dell'Organo di Revisione sulla salvaguardia degli equilibri è **sempre obbligatorio**, anche nel caso in cui la proposta di deliberazione dia atto del perfetto permanere degli equilibri generali e non si traduca in alcuna variazione di bilancio.

Il rilascio del parere presuppone un esame accurato delle relazioni tecniche dei servizi e l'effettuazione di controlli sostanziali sulla fedele rappresentazione delle poste (correttezza dell'FPV, espunzione dei crediti prescritti, adeguatezza dei fondi rischi delle partecipate ex art. 21 D.Lgs. n. 175/2016).

8. Check-list operativa e conclusioni: gli "indicatori-spia" della sofferenza finanziaria

Per il professionista che si trova a rivestire il ruolo di revisore degli enti locali o di consulente, l'analisi degli equilibri non può limitarsi al riscontro del pareggio formale dei documenti contabili trasmessi al Consiglio. Spesso, bilanci formalmente in pareggio occultano gravi situazioni di squilibrio monetario o deficit strutturali latenti.

Al fine di prevenire crisi irreversibili, si propone una check-list strutturata basata sui principali "indicatori-spia" desumibili dalle tecniche di revisione aziendale applicate al comparto pubblico:

- **[] Monitoraggio del Fondo di Cassa:** Una costante e progressiva riduzione della consistenza del fondo cassa dell'Ente è il primo sintomo di patologia finanziaria. Significa che l'Ente sta sostenendo spese effettive e liquide finanziandole con entrate che sono solo "apparenti" o meramente cartolari.
- **[] Invecchiamento e tenuta dei Residui Attivi:** È indispensabile analizzare le procedure di accertamento e riscossione delle entrate. Un volume eccessivo e crescente di residui attivi non supportato da idonea svalutazione tramite FCDE conduce a un avanzo di amministrazione sovrastimato e puramente virtuale. Ciò spinge l'ente a dimensionare la spesa corrente su livelli superiori alla reale capacità di provvista monetaria.
- **[] Verifica dell'Equilibrio Corrente Allargato:** Mettere costantemente a confronto le previsioni e gli accertamenti dei primi tre titoli dell'entrata con le spese correnti e le quote capitale dei mutui, verificando che non vi siano infiltrazioni di entrate straordinarie o patrimoniali a copertura della spesa di funzionamento.
- **[] Ciclicità dell'Anticipazione di Tesoreria:** L'utilizzo sistematico, reiterato e non temporaneo dell'anticipazione di tesoreria, unito all'incapacità dell'Ente di ricostituire la liquidità in tempi brevi, segnala un'oggettiva difficoltà nella provvista delle risorse a breve termine e un potenziale squilibrio strutturale dei flussi di cassa.
- **[] Destinazione dell'Indebitamento:** Vigilare rigorosamente affinché le somme derivanti dall'accensione di prestiti e mutui siano integralmente e unicamente destinate al finanziamento di spese di investimento e non vadano a dare copertura a squilibri di parte corrente.

In conclusione, la vigilanza e la salvaguardia degli equilibri richiedono ai professionisti d'area un approccio rigoroso e integrato, che sappia coniugare la verifica della competenza potenziata con l'analisi di cassa, unico vero baluardo a tutela della stabilità finanziaria dell'Ente locale.

Solo insieme **si può**



DONA IL TUO 5X1000

all'Arcidiocesi di Napoli

Codice Fiscale: 80014050639

Puoi DONARE anche con BONIFICO

Iban IT78Q0306909606100000403900

Intestato a: Arcidiocesi Di Napoli Ramo Ets

**CHIESA
DI NAPOLI**
ETS



Arcidiocesi di Napoli



**Caritas
Napoli**



Il Consulente Tecnico d'Ufficio commercialista nelle valutazioni economico-aziendali e nelle perizie giudiziarie

a cura di **Arcangelo Sessa**

Consigliere dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Napoli

Evoluzione della funzione tecnica, specializzazione professionale e centralità del CTU nel processo civile contemporaneo

Introduzione

Negli ultimi anni il sistema della giustizia civile italiana ha assistito a una progressiva crescita della complessità delle controversie aventi contenuto economico, finanziario e societario. L'evoluzione dei mercati, la diffusione di strumenti finanziari sempre più sofisticati, la maggiore articolazione delle strutture societarie e l'incremento del contenzioso bancario hanno reso indispensabile il ricorso a figure professionali altamente specializzate in grado di assistere il giudice nell'accertamento dei fatti e nella corretta interpretazione delle dinamiche economico-patrimoniali sottoposte al suo esame.

In tale contesto assume una rilevanza centrale la figura del Consulente Tecnico d'Ufficio, disciplinata dagli articoli 61 e seguenti del Codice di procedura civile, quale ausiliario del giudice dotato di specifiche competenze tecniche e professionali. La disciplina della consulenza tecnica è stata recentemente interessata dalle innovazioni introdotte dal D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. Riforma Cartabia), attuativo della Legge delega n. 206/2021, che ha previsto un significativo riordino del sistema degli ausiliari del giudice e una maggiore valorizzazione delle competenze professionali richieste ai consulenti tecnici.

La consulenza tecnica rappresenta infatti uno degli strumenti più importanti attraverso i quali il magistrato può acquisire conoscenze specialistiche indispensabili per la decisione della controversia.

La crescente tecnicizzazione delle controversie ha determinato una significativa evoluzione del ruolo del CTU, che oggi non può più essere considerato un mero esecutore di accertamenti contabili, ma un professionista chiamato a svolgere un'attività di analisi, valutazione e ricostruzione economica caratterizzata da elevata complessità metodologica.

Tra le figure professionali maggiormente coinvolte in tale attività emerge il Dottore

Commercialista, il quale, grazie alla propria formazione multidisciplinare, possiede competenze che spaziano dalla contabilità alla finanza aziendale, dal diritto societario alla fiscalità, dalla matematica finanziaria alle valutazioni d'azienda.

Il fondamento normativo della consulenza tecnica d'ufficio

La figura del consulente tecnico trova il proprio fondamento nell'articolo 61 del Codice di procedura civile, che attribuisce al giudice la facoltà di farsi assistere da uno o più consulenti di particolare competenza tecnica quando l'accertamento dei fatti richieda conoscenze specialistiche non rientranti nel patrimonio professionale del magistrato. Il legislatore ha dunque riconosciuto che l'attività giurisdizionale, pur mantenendo la propria natura eminentemente giuridica, necessita in numerose circostanze del contributo di esperti in grado di fornire valutazioni tecniche su aspetti particolarmente complessi.

Secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, la consulenza tecnica d'ufficio costituisce normalmente uno strumento di valutazione dei fatti già acquisiti al processo e non un mezzo di prova in senso proprio, salvo i casi in cui la natura dell'accertamento richieda necessariamente specifiche cognizioni tecniche. La nomina del CTU avviene mediante ordinanza del giudice, il quale formula specifici quesiti tecnici ai quali il professionista dovrà fornire risposta attraverso una relazione motivata e metodologicamente fondata.

La riforma Cartabia e la valorizzazione del ruolo del CTU

Un passaggio fondamentale nell'evoluzione della consulenza tecnica è rappresentato dalla riforma Cartabia, introdotta con il D.Lgs. n. 149 del 2022, che ha profondamente innovato il sistema degli ausiliari del giudice, perseguendo obiettivi di maggiore qualificazione professionale, trasparenza e uniformità sul territorio nazionale.

Tra le innovazioni più significative vi è l'istituzione dell'Elenco Nazionale dei Consulenti Tecnici d'Ufficio e dei Pe-

riti presso il Ministero della Giustizia, gestito attraverso il Portale Nazionale CTU e Periti. Tale sistema ha sostituito la precedente frammentazione degli albi locali, introducendo criteri uniformi di iscrizione, aggiornamento e permanenza negli elenchi.

Il Decreto Ministeriale n. 109 del 4 agosto 2023 ha successivamente disciplinato in maniera dettagliata i requisiti per l'iscrizione, i criteri di mantenimento e le modalità di aggiornamento degli elenchi nazionali. Particolare rilievo è stato attribuito alla formazione continua, all'esperienza professionale maturata e alla specializzazione nei singoli settori di competenza.

La riforma evidenzia chiaramente la volontà del legislatore di elevare il livello qualitativo delle consulenze tecniche, riconoscendo la centralità del contributo professionale del CTU nell'ambito dell'accertamento giudiziale.

Le competenze specialistiche del commercialista CTU

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) ha più volte evidenziato come l'attività del CTU richieda una preparazione interdisciplinare che integri competenze economico-aziendali, giuridiche e valutative, nel rispetto dei principi deontologici della professione. Il Dottore Commercialista rappresenta una delle figure professionali maggiormente coinvolte nelle consulenze tecniche aventi contenuto economico e patrimoniale.

Le materie oggetto degli incarichi giudiziari sono estremamente varie e comprendono verifiche bancarie, ricostruzio-

ni contabili, valutazioni d'azienda, stime di partecipazioni societarie, analisi di operazioni straordinarie, procedure concorsuali, accertamenti tributari e determinazione di danni patrimoniali.

La crescente complessità delle controversie impone al consulente una preparazione che va ben oltre le tradizionali competenze contabili. Oggi il CTU deve padroneggiare tecniche di financial modelling, metodologie valutative avanzate, principi di corporate finance, normativa bancaria, principi contabili nazionali e internazionali e disciplina delle operazioni straordinarie.

Particolare importanza assume inoltre la capacità di integrare competenze economiche e giuridiche, traducendo problematiche tecniche in valutazioni comprensibili e utilizzabili all'interno del processo.

Le CTU in materia bancaria e finanziaria

Le verifiche tecniche in materia bancaria si inseriscono inoltre nel quadro normativo delineato dal D.Lgs. 385/1993 (Testo Unico Bancario), dalle Istruzioni di Vigilanza della Banca d'Italia e dalla disciplina sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Nell'ambito delle verifiche relative al costo del credito, ai tassi di interesse e alla trasparenza delle condizioni contrattuali, assumono particolare rilevanza le Istruzioni di Vigilanza e le Disposizioni sulla Trasparenza emanate dalla Banca d'Italia, nonché gli orientamenti dell'Arbitro Bancario Finanziario (ABF), frequentemente richiamati nelle controversie tra intermediari e clienti. Uno degli ambiti di maggiore sviluppo riguarda il contenzioso bancario.



Negli ultimi vent'anni il numero delle controversie aventi ad oggetto contratti di finanziamento, mutui, aperture di credito e leasing è cresciuto in maniera significativa, generando una forte domanda di consulenze specialistiche.

In tali procedimenti il CTU è frequentemente chiamato a verificare la corretta applicazione dei tassi di interesse, la presenza di eventuali fenomeni usurari, la conformità dei piani di ammortamento e la corretta determinazione degli indicatori di costo del credito.

La ricostruzione matematica dei rapporti dare-avere tra banca e cliente richiede competenze avanzate di matematica finanziaria e analisi econometrica, nonché una approfondita conoscenza della normativa bancaria e delle pronunce giurisprudenziali in materia.

La credibilità della consulenza dipende in larga misura dalla trasparenza del metodo utilizzato e dalla capacità del professionista di motivare in maniera rigorosa ogni scelta tecnica adottata.

Le valutazioni aziendali nelle consulenze giudiziarie

Altro settore di primaria importanza riguarda le valutazioni economico-aziendali.

Sempre più frequentemente i Tribunali affidano ai commercialisti incarichi relativi alla stima di aziende, rami d'azienda, partecipazioni societarie e patrimoni aziendali.

In tali attività il professionista deve applicare i Principi Italiani di Valutazione (PIV) elaborati dall'Organismo Italiano di Valutazione, nonché i criteri civilistici previsti dagli articoli 2343 e 2465 del Codice Civile in materia di conferimenti e operazioni straordinarie. I Principi Italiani di Valutazione risultano coerenti con gli standard internazionali di valutazione elaborati dall'International Valuation Standards Council (IVSC), costituendo il principale riferimento metodologico per la prassi professionale italiana.”

La scelta del metodo valutativo costituisce uno degli aspetti più delicati dell'incarico. A seconda delle caratteristiche dell'impresa e delle finalità della valutazione possono essere utilizzati approcci patrimoniali, reddituali, finanziari o misti.

La professionalità del CTU emerge soprattutto nella capacità di selezionare il criterio più coerente con il caso concreto, motivando adeguatamente le ragioni della scelta effettuata.

Indipendenza, imparzialità e responsabilità professionale

La funzione del CTU è caratterizzata da un rigoroso dovere di imparzialità.

Il consulente opera nell'interesse della giustizia e non delle parti, assumendo una posizione di assoluta terzietà rispetto agli interessi coinvolti nel procedimento. Anche per tale ragione la normativa prevede specifiche cause di incompatibilità e obblighi di astensione analoghi a quelli previsti per il giudice.

L'indipendenza professionale rappresenta il presupposto essenziale per garantire l'affidabilità della consulenza e la credibilità dell'intero sistema processuale.

Parallelamente, la crescente incidenza delle relazioni tecniche sulle decisioni giudiziarie ha determinato un significativo ampliamento dei profili di responsabilità professionale del consulente. Errori metodologici, omissioni documentali, carenze motivazionali o violazioni del contraddittorio possono infatti incidere direttamente sull'accertamento

dei fatti e determinare conseguenze rilevanti sia sul piano processuale sia sotto il profilo della responsabilità civile e disciplinare. L'attività del consulente tecnico deve inoltre conformarsi ai principi contenuti nel Codice Deontologico della Professione di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile, che impongono indipendenza, obiettività, competenza professionale, diligenza e riservatezza nello svolgimento dell'incarico.

La responsabilità del CTU tra profili civili, processuali e penali

L'incarico di Consulente Tecnico d'Ufficio comporta rilevanti responsabilità professionali. L'art. 64 del Codice di procedura civile prevede la responsabilità del consulente per i danni arrecati alle parti in conseguenza di dolo o colpa grave nell'esecuzione dell'incarico. A ciò si aggiungono i profili di responsabilità disciplinare derivanti dall'appartenenza all'Ordine professionale e, nei casi più gravi, le conseguenze previste dall'art. 373 del Codice Penale in materia di falsa perizia o interpretazione. Tali disposizioni evidenziano come l'attività del CTU debba essere svolta nel rigoroso rispetto dei principi di indipendenza, imparzialità, competenza e correttezza professionale.

Conclusioni

L'evoluzione della giustizia civile e la crescente sofisticazione delle dinamiche economiche hanno trasformato il Consulente Tecnico d'Ufficio commercialista in una figura strategica per l'accertamento giudiziale.

La riforma Cartabia, il nuovo sistema nazionale degli Albi CTU e l'introduzione di criteri più rigorosi di selezione e aggiornamento professionale confermano la volontà del legislatore di valorizzare la qualità delle consulenze tecniche e di rafforzare il ruolo degli ausiliari del giudice.

In questo scenario, il commercialista che intende svolgere attività di CTU deve investire costantemente nella formazione specialistica, nell'aggiornamento professionale e nell'approfondimento delle metodologie valutative più avanzate.

Solo attraverso un approccio rigoroso, indipendente e metodologicamente fondato il consulente potrà continuare a rappresentare un punto di riferimento essenziale per la corretta amministrazione della giustizia economica e per la tutela effettiva dei diritti delle parti coinvolte nel processo.

Dott. Arcangelo Sessa

Riferimenti normativi e istituzionali

- Codice di Procedura Civile, artt. 61-68.
- Codice Civile, artt. 2343, 2343-ter, 2465 e 2545-undecies.
- Legge 26 novembre 2021, n. 206.
- D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (Riforma Cartabia).
- Decreto Ministeriale 4 agosto 2023, n. 109.
- Ministero della Giustizia – Portale Nazionale CTU e Periti.
- Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC).
- Organismo Italiano di Valutazione (OIV), Principi Italiani di Valutazione (PIV).
- Banca d'Italia, Disposizioni sulla Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari.
- Corte di Cassazione, orientamenti in materia di consulenza tecnica d'ufficio e valutazioni economiche.



Cultura Cresce: incentivi per imprese creative e progetti culturali nel Mezzogiorno. Il ruolo strategico del commercialista

a cura di **Liliana Speranza**

Consigliere Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Napoli

Dal 10 dicembre 2025 è operativo Cultura Cresce, l'incentivo promosso e finanziato dal Ministero della Cultura e gestito da Invitalia, pensato per sostenere la nascita, il consolidamento e lo sviluppo di iniziative imprenditoriali nelle filiere culturali e creative del Mezzogiorno. La misura si inserisce nel quadro del **Programma Nazionale Cultura 2021-2027**, Azione 1.3.1, e rappresenta uno degli strumenti più rilevanti per rafforzare il sistema delle imprese culturali e creative nelle regioni meno sviluppate. Le risorse disponibili, pari a **151,71 milioni di euro**, sono destinate a progetti localizzati in **Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia**. L'intervento assume particolare interesse anche per i professionisti che assistono imprese, enti non profit e soggetti del Terzo Settore, poiché richiede una valutazione preliminare non solo della sostenibilità economico-finanziaria del progetto, ma anche della corretta qualificazione del soggetto proponente, della coerenza dell'attività con le filiere ammissibili e della capacità di rispettare tempi, vincoli e obblighi connessi all'agevolazione. L'obiettivo del bando è duplice. Da un lato, si intende sostenere il rafforzamento delle imprese già attive nel settore culturale e creativo; dall'altro, si vuole favorire la nascita di nuove iniziative imprenditoriali, comprese quelle promosse da persone fisiche che intendono costituire una nuova impresa. La cultura viene dunque considerata non solo come ambito di produzione artistica o conservazione del patrimonio, ma anche come leva di sviluppo economico, occupazionale e territoriale. Il bando punta infatti a sostenere progetti capaci di generare nuovi prodotti, servizi e iniziative culturali, favorire l'innovazione, creare occupazione qualificata e contribuire alla crescita di un mercato culturale pubblico e privato più strutturato. Per questa ragione, Cultura Cresce non si rivolge esclusivamente alle imprese tradizionali, ma include anche imprese sociali, enti del Terzo Settore, associazioni e fondazioni che svolgono attività economica nelle filiere culturali e creative.

Il bando individua tre linee di intervento, corrispondenti a tre diverse categorie di destinatari.

Capo A – Imprese culturali e creative costituite da oltre cinque anni La prima linea è rivolta alle imprese già consolidate, comprese le imprese sociali, costituite da oltre cinque anni e operanti in via esclusiva o prevalente nelle filiere culturali e creative. Rientrano in questa categoria i soggetti che svolgono attività di ideazione, produzione, sviluppo, valorizzazione, promozione, distribuzione o gestione di beni, servizi e prodotti culturali. L'obiettivo è sostenere programmi di investimento finalizzati al rafforzamento competitivo, all'ampliamento dell'offerta, all'innovazione dei processi o alla crescita organizzativa. Per i commercialisti, questa linea richiede particolare attenzione nella verifica della storicità dell'impresa, dell'attività effettivamente esercitata, dei codici ATECO, dell'oggetto sociale e della prevalenza dell'attività culturale o creativa rispetto ad altre attività eventualmente svolte.

Capo B – Nuove imprese culturali e creative La seconda linea riguarda le imprese costituite da non oltre cinque anni, incluse le imprese sociali, nonché le persone fisiche che intendono costituire una nuova impresa culturale e creativa. Si tratta della linea probabilmente più interessante per start-up culturali, giovani professionisti, gruppi informali, collettivi artistici e team progettuali che intendono trasformare un'idea in una struttura imprenditoriale vera e propria. In questo caso, il piano d'impresa assume un ruolo centrale. Non è sufficiente presentare un'idea culturalmente valida: occorre dimostrare la sostenibilità economica del progetto, la capacità del soggetto proponente di realizzarlo, l'esistenza di un mercato di riferimento e la coerenza tra investimenti, fonti di copertura, tempi di realizzazione e prospettive di ricavo.

Capo C – Imprese sociali, Terzo Settore, associazioni e fondazioni La terza linea è destinata a imprese sociali, enti del Terzo Settore, associazioni e fondazioni costituiti da almeno due anni, che svolgano attività economica all'interno delle filiere culturali e creative. Questa sezione appare particolarmente significativa per quei soggetti che operano nel campo della valorizzazione del patrimonio culturale, della promozione sociale attraverso la cultura, della gestione di

spazi culturali, museali, bibliotecari, archivistici o di iniziative culturali con ricadute sociali e territoriali. Per tali enti sarà necessario verificare con attenzione la compatibilità tra attività statutaria, attività economica esercitata, regime contabile adottato e requisiti richiesti dal bando. Il professionista dovrà inoltre valutare gli effetti dell'eventuale agevolazione sulla gestione finanziaria dell'ente, anche in relazione agli obblighi di rendicontazione e alla tracciabilità delle spese.

Le filiere culturali e creative ammissibili e la tipologia di investimenti ammissibili. Il perimetro dei settori interessati è ampio. Possono essere agevolati progetti riconducibili, tra gli altri, a musica, audiovisivo, cinema, televisione, videogiochi, software, multimedia, radio, teatro, danza, arti performative, patrimonio culturale materiale e immateriale, archivi, biblioteche, musei, arti visive, fotografia, architettura, design, editoria, letteratura, moda e artigianato artistico. Questa ampiezza consente di intercettare una pluralità di iniziative: dalla produzione audiovisiva alla digitalizzazione di contenuti culturali, dalla gestione innovativa di spazi espositivi alla valorizzazione di archivi e biblioteche, fino a progetti legati al design, alla moda e all'artigianato artistico. È tuttavia fondamentale che il progetto non si limiti a richiamare genericamente il settore culturale, ma dimostri una chiara connessione con una delle filiere ammissibili e con le finalità dell'intervento. I programmi di investimento devono essere localizzati in una o più delle regioni ammissibili e devono essere realizzati entro 24 mesi dalla sottoscrizione del contratto di finanziamento.

Per i Capi A e B, i progetti possono avere un importo massimo pari a 2,5 milioni di euro. Per il Capo C, invece, il limite massimo è pari a 500.000 euro.

Gli investimenti possono riguardare, tra l'altro, l'acquisizione di mezzi di produzione, l'insediamento di nuove attività, lo sviluppo di nuovi processi, prodotti o servizi, l'innovazione organizzativa e il rafforzamento della capacità produttiva e gestionale dell'impresa o dell'ente.

La misura guarda con favore ai progetti in grado di generare incremento del fatturato, nuova occupazione, inclusione so-

ciale e valorizzazione della componente giovanile e femminile. Si tratta di elementi che dovrebbero essere evidenziati con particolare cura nel piano d'impresa, non come dichiarazioni di principio, ma attraverso dati, obiettivi misurabili e previsioni coerenti.

Le agevolazioni possono coprire sia spese di investimento sia una quota di capitale circolante.

Tra le spese di investimento rientrano, ad esempio, impianti, macchinari, attrezzature, beni pluriennali, consulenze specialistiche e opere murarie, queste ultime entro specifici limiti. Il capitale circolante, agevolabile entro il limite del 20% degli investimenti ammessi, può comprendere materie prime, utenze, canoni di locazione, servizi, spese di personale, fidejussioni bancarie e assicurative.

Questo aspetto è particolarmente rilevante nella fase di predisposizione della domanda. Una corretta classificazione delle spese, infatti, consente di evitare criticità in sede istruttoria e, successivamente, in fase di rendicontazione. Il commercialista potrà supportare il cliente nella costruzione del piano economico-finanziario, nella distinzione tra investimenti e capitale circolante, nella verifica della congruità delle spese e nella valutazione della capacità del beneficiario di sostenere la quota non coperta dall'agevolazione.

Misura delle agevolazioni Cultura Cresce prevede un mix di contributo a fondo perduto e finanziamento agevolato a tasso zero, con copertura massima fino all'80% delle spese ammissibili.

Per il **Capo A**, dedicato al consolidamento delle imprese culturali e creative, l'agevolazione può coprire fino all'80% dei costi ammissibili, attraverso un contributo a fondo perduto pari al 30% e un finanziamento a tasso zero pari al 50%, della durata di 10 anni.

Per il **Capo B**, destinato alle nuove imprese culturali e creative, è prevista la medesima struttura: copertura massima dell'80%, composta da 30% di contributo a fondo perduto e 50% di finanziamento a tasso zero.





Per il **Capo C**, rivolto a imprese sociali, enti del Terzo Settore, associazioni e fondazioni, la copertura massima resta pari all'80%, ma con una diversa composizione: 40% di contributo a fondo perduto e 40% di finanziamento a tasso zero.

Occorre inoltre considerare i limiti derivanti dalla disciplina europea sugli aiuti di Stato, con particolare riferimento al Regolamento GBER e al regime de minimis, a seconda della linea di intervento e della natura del beneficiario.

Il tutoring per i beneficiari. Un elemento qualificante della misura è rappresentato dai servizi di tutoring, previsti per tutti i beneficiari. Il tutoring può essere fruito anche in modalità telematica, fino a un valore massimo di 10.000 euro, e ha l'obiettivo di accompagnare i soggetti ammessi nelle fasi successive alla delibera di ammissione. In particolare, il supporto riguarda il perfezionamento tecnico-amministrativo degli adempimenti necessari alla stipula del contratto di finanziamento, l'affiancamento nella realizzazione del progetto e la predisposizione della documentazione richiesta dalla normativa. La presenza di questo servizio non elimina, naturalmente, la necessità di un presidio professionale interno o esterno. Al contrario, rende ancora più utile il coordinamento tra impresa, consulenti, professionisti e soggetto gestore, soprattutto nei progetti più articolati.

Presentazione della domanda. Le domande possono essere presentate esclusivamente online, attraverso l'area personale del sito Invitalia, a partire dalle ore 12:00 del 10 dicembre 2025. Le domande sono valutate con procedura a sportello, in base all'ordine cronologico di presentazione. Non è prevista una graduatoria. Questo significa che la tempestività dell'invio può assumere un peso rilevante, ma non deve andare a discapito della qualità della documentazione: una domanda incompleta, incoerente o debole sul piano economico e progettuale rischia comunque di non superare positivamente l'istruttoria.

Il ruolo strategico del commercialista. Per gli studi professionali, Cultura Cresce rappresenta un'occasione di

consulenza ad alto valore aggiunto. Il commercialista può intervenire in diverse fasi: dalla verifica preliminare dei requisiti alla scelta della linea di intervento più corretta, dalla predisposizione del piano economico-finanziario alla valutazione della sostenibilità del progetto, fino all'assistenza nella rendicontazione delle spese. Particolare attenzione dovrà essere dedicata alla coerenza tra forma giuridica, attività svolta, regime contabile e requisiti del bando. Nel caso di enti non profit e soggetti del Terzo Settore, sarà opportuno verificare anche la compatibilità tra progetto finanziato, attività di interesse generale, attività diverse e modalità di svolgimento dell'attività economica. Un ulteriore profilo riguarda la gestione finanziaria dell'operazione. Anche in presenza di una copertura fino all'80% delle spese ammissibili, il beneficiario dovrà essere in grado di sostenere la quota residua e di gestire i tempi di realizzazione, pagamento e rendicontazione. La valutazione del fabbisogno finanziario, dei flussi di cassa e delle eventuali garanzie richieste diventa quindi un passaggio essenziale. Cultura Cresce si presenta come una misura di particolare interesse per il sistema culturale e creativo del Mezzogiorno. La combinazione tra contributo a fondo perduto, finanziamento a tasso zero e servizi di tutoring può favorire sia il consolidamento di realtà già operative sia la nascita di nuove imprese. Per cogliere pienamente questa opportunità, tuttavia, è necessario affrontare il bando con un approccio strutturato. La qualità dell'idea culturale deve essere accompagnata da una solida pianificazione economica, da una corretta impostazione giuridica e fiscale e da una puntuale capacità di gestione amministrativa. In questo scenario, il ruolo del commercialista non si limita alla mera assistenza nella compilazione della domanda, ma si estende alla valutazione complessiva della fattibilità del progetto e alla costruzione di un percorso sostenibile nel medio periodo. Proprio per questo, Cultura Cresce può diventare non solo uno strumento di finanziamento, ma anche un'occasione per rafforzare la cultura d'impresa all'interno di un settore che, sempre più, richiede competenze creative, manageriali e finanziarie integrate.



L'esdebitazione dell'incapiente tra meritevolezza del debitore e funzione sociale della procedura

a cura di **Maria Sabba**
Dottore Commercialista

Il decreto del Tribunale di Napoli del 30 aprile 2026

L'esdebitazione del sovraindebitato incapiente disciplinata dall'art. 283 del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza rappresenta uno degli istituti più innovativi introdotti dal legislatore negli ultimi anni. La norma consente infatti al debitore persona fisica meritevole, privo di patrimonio e impossibilitato ad offrire utilità ai creditori, anche solo in prospettiva futura, di ottenere la liberazione dai debiti residui pur in assenza di pagamento, riconoscendo concretamente il diritto ad una seconda possibilità.

Particolarmente interessante risulta il decreto emesso dal Tribunale di Napoli – Settima Sezione Civile – nel procedimento R.G. n. 2/2025. Il provvedimento trae origine da una procedura di esdebitazione dell'incapiente ex art. 283 CCI seguita dalla scrivente nell'ambito dell'incarico di Gestore della crisi affidato dal Med di Napoli, con cui è stata concessa l'esdebitazione ad un soggetto sessantanovenne, ex titolare di un'attività commerciale e artigianale nel settore motociclistico successivamente cessata, percettore di una modesta pensione e privo di beni immobili o mobili registrati.

Il caso appare emblematico delle situazioni che oggi caratterizzano numerose procedure di sovraindebitamento. Non si tratta sempre di vicende riconducibili ad un uso irresponsabile del credito o a condotte speculative. Sempre più spesso le procedure coinvolgono piccoli imprenditori, lavoratori autonomi, artigiani o pensionati che, dopo anni di attività, si trovano progressivamente espulsi dal mercato, senza concrete possibilità di recupero economico e con esposizioni debitorie ormai irreversibili.

La posizione debitoria complessiva ammontava ad oltre 104 mila euro, derivanti prevalentemente da esposizioni bancarie, fiscali e contributive. Centrale, ai fini dell'accoglimento della domanda, è stata la relazione particolareggiata predisposta nell'ambito della procedura, dalla quale è emersa la totale assenza di patrimonio utilmente liquidabile e l'impos-

sibilità per il debitore di offrire qualsiasi utilità ai creditori, nemmeno in prospettiva futura.

Dall'istruttoria è risultato che il ricorrente viveva in un immobile concesso in comodato gratuito e percepiva una pensione insufficiente persino a garantire un pieno e dignitoso sostentamento. È emerso inoltre come la crisi economica fosse stata determinata dal progressivo ridimensionamento dell'attività imprenditoriale a causa della crescente concorrenza di operatori esteri, fenomeno che aveva reso non più sostenibile l'attività esercitata per anni dal debitore.

Particolarmente significativo appare il passaggio motivazionale relativo all'assenza di concrete prospettive reddituali future. Il debitore, pur rendendosi disponibile a svolgere attività manuali occasionali, non risultava più facilmente collocabile nel mercato del lavoro anche in ragione dell'età, della storia professionale e della cessazione definitiva dell'attività economica precedentemente esercitata.

La pronuncia conferma l'orientamento secondo cui l'incapienza deve essere valutata non soltanto sotto il profilo attuale, ma anche prospettico. Non è sufficiente verificare se il debitore possieda beni immobili, veicoli, partecipazioni o disponibilità finanziarie. Occorre anche accertare se egli sia realisticamente in grado di generare, in futuro, un reddito eccedente il minimo necessario al proprio sostentamento e destinabile, almeno in parte, ai creditori.

In questa prospettiva, la percezione di una pensione o di un reddito minimo non è di per sé ostativa all'accesso al beneficio, quando tali somme siano assorbite dalle esigenze primarie di vita e non consentano alcuna distribuzione utile al ceto creditorio. Diversamente, l'istituto rischierebbe di restare privo di effettiva applicazione proprio nei casi in cui è chiamato a svolgere la propria funzione più rilevante.

Particolare rilievo ha assunto, nel corso della procedura, il profilo della meritevolezza del debitore. Sul punto il Tribunale ha richiesto specifiche integrazioni istruttorie e ulteriori chiarimenti in ordine alle cause dell'indebitamento e alla condotta tenuta dal ricorrente nel tempo, svolgendo un approfondito

vaglio finalizzato ad accertare l'assenza di colpa grave, malafede o frode nella formazione dell'esposizione debitoria.

L'esdebitazione non costituisce, infatti, un beneficio automatico. Il requisito della meritevolezza continua a rappresentare il vero fulcro dell'istituto. La ratio della norma non è quella di agevolare indiscriminatamente il debitore insolvente, bensì di consentire una concreta ripartenza esclusivamente a favore di chi sia giunto alla situazione di sovraindebitamento senza avere fatto ricorso abusivo al credito o aver assunto obbligazioni con evidente irresponsabilità.

In tale prospettiva, il controllo demandato al Tribunale assume una funzione particolarmente rigorosa, soprattutto nei casi in cui il debitore abbia alle spalle pregresse attività imprenditoriali o rilevanti esposizioni bancarie, fiscali e contributive. La presenza di debiti verso l'Erario o verso enti previdenziali, tuttavia, non può essere considerata automaticamente indice di colpa grave. Per molti piccoli operatori economici, infatti, la crisi dell'attività si manifesta proprio attraverso la progressiva incapacità di sostenere imposte, contributi, fornitori e rate bancarie.

Ciò che deve essere verificato è se l'accumulo del debito derivi da una strategia abusiva oppure da una crisi economica reale, progressiva e non agevolmente reversibile. Nel caso di specie il Tribunale ha valorizzato l'assenza di atti in frode ai creditori, la piena collaborazione del debitore durante la procedura e la correttezza della condotta tenuta nel corso degli anni.

Interessante risulta anche il riferimento alla valutazione del merito creditizio operata dall'istituto finanziatore al momento dell'erogazione del principale finanziamento. Dall'analisi effettuata nel corso della procedura è emerso infatti che il credito concesso appariva superiore rispetto alla reale capacità reddituale del debitore, richiamando indirettamente il tema della responsabilità degli intermediari nella concessione del credito.

Questo profilo consente di evitare una lettura unilaterale della vicenda debitoria. Il ricorso al credito non è, di per sé, indice di colpa grave. Per un piccolo imprenditore può rappresentare uno strumento ordinario di sostegno alla liquidità aziendale, soprattutto quando l'attività appare ancora recuperabile. La valutazione deve quindi essere condotta con riferimento al momento in cui le obbligazioni sono state assunte, e non soltanto alla luce dell'esito negativo successivamente verificatosi.

L'istituto dell'esdebitazione dell'incapiente assume oggi una funzione sociale sempre più rilevante. Le procedure di sovraindebitamento coinvolgono frequentemente soggetti anziani, pensionati, ex piccoli imprenditori o lavoratori autonomi ormai fuoriusciti dal mercato, privi di concrete prospettive reddituali e impossibilitati a sostenere esposizioni debitorie divenute irreversibili. In tali contesti, la procedura non svolge soltanto una funzione liquidatoria o satisfattiva, ma realizza un equilibrio tra le esigenze creditorie e la tutela della dignità personale del debitore.

Con il decreto emesso dal Tribunale di Napoli i debiti sono stati dichiarati definitivamente inesigibili, consentendo così al debitore di liberarsi da una situazione economica ormai irreversibile. Resta tuttavia fermo l'obbligo di comunicare eventuali sopravvenienze rilevanti nei quattro anni successivi, pena la revoca del beneficio.

L'art. 283 CCII si inserisce così in una moderna concezione del diritto della crisi, sempre più orientata non soltanto alla tutela del ceto creditorio, ma anche al recupero sociale ed economico del debitore meritevole. La finalità dell'istituto non è esclusivamente quella di disciplinare l'insolvenza civile, ma di evitare che una condizione debitoria irreversibile si traduca in una definitiva emarginazione economica e personale.





A.R.C.H.I.V.I.O. della Ricostruzione Contabile, Historica, Innovazione e Valore dell'Italia Operosa: la storia che non sapevamo di conservare

a cura di Alessia Fulgeri

Revisore dei conti dell'Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Napoli

Ci sono luoghi dove il tempo non si limita a passare. Si deposita. Lascia tracce. Diventa memoria. E la memoria, quando viene custodita e condivisa, diventa futuro.

Spesso la storia è molto più vicina di quanto immaginiamo. Certo, vive negli archivi di Stato, nelle biblioteche e nelle istituzioni. Ma vive anche in una vecchia fotografia custodita in un cassetto, in un libro mastro dimenticato in uno studio professionale, in una fattura, in una lettera commerciale, in un bilancio aziendale, in una targa, in un semplice appunto o in un registro tramandato tra generazioni.

Molti non sanno di possedere un frammento di storia. Eppure quelle carte, quegli oggetti e quei racconti rappresentano le tracce concrete della trasformazione economica e sociale del nostro territorio. Sono testimonianze che raccontano la nascita di imprese, la crescita delle professioni, le sfide affrontate dalle famiglie, le ricostruzioni dopo le crisi, le innovazioni che hanno cambiato il modo di lavorare e di vivere.

Da questa consapevolezza nasce A.R.C.H.I.V.I.O. – Archivi del Cambiamento. Economia, Professioni e Società nel Mezzogiorno contemporaneo, un progetto culturale



ARCHIVIO DELLA RICOSTRUZIONE CONTABILE,
HISTORICA, INNOVAZIONE E VALORE DELL'ITALIA OPEROSA



OLTRE UN SECOLO DI PROFESSIONE.
RADICI NEL PASSATO, SGUARDO AL FUTURO.

promosso dall'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Napoli che ha trovato nella Camera di Commercio di Napoli il suo primo e più autorevole sostenitore istituzionale. La sensibilità dimostrata verso l'iniziativa ha contribuito in modo decisivo a trasformare un'idea in un progetto condiviso.

Attorno a questa visione si sta oggi costruendo una rete sempre più ampia di adesioni e collaborazioni. Istituzioni, imprese, università, fondazioni, associazioni e professionisti stanno progressivamente entrando a far parte del progetto, contribuendo con competenze, testimonianze, documenti e idee. È così che A.R.C.H.I.V.I.O. sta prendendo forma: come un cantiere culturale aperto e partecipato, alimentato dalla volontà comune di raccontare oltre un secolo di trasformazioni economiche, sociali e civili del Mezzogiorno attraverso le storie, le esperienze e i patrimoni documentali di chi quelle trasformazioni le ha vissute, accompagnate e spesso rese possibili.

La mostra sarà ospitata nel Salone delle Grida, prestigiosa location nel cuore di Napoli e cuore monumentale del Palazzo della Borsa oggi sede della Camera di Commercio di Napoli, situato in Piazza Bovio (Piazza della Borsa). Non poteva esserci luogo più significativo del Salone delle Grida per ospitare questo racconto che affonda le sue radici nel significato profondo di questo luogo. Non una semplice cornice, ma un protagonista della storia economica del Sud. Tra queste pareti risuonavano le celebri "grida" degli agenti di cambio della Borsa di Napoli fino agli anni 90; oggi quello stesso spazio accoglie un racconto che attraversa un secolo e due decenni di cambiamenti, sviluppo, sfide e rinascite del Mezzogiorno. Una scelta che unisce memoria, identità e futuro.

Oggi quel luogo torna a essere teatro di una storia collettiva. Non soltanto la storia di 120 anni di professione, ma il racconto di 120 anni di Mezzogiorno: delle sue trasformazioni economiche e sociali, delle imprese che hanno creato valore, delle famiglie che hanno costruito il proprio futuro, dei professionisti che ne hanno accompagnato la crescita.

Dall'inizio del Novecento all'economia digitale, dalla ricostruzione postbellica al miracolo economico, dalla Cassa per il Mezzogiorno alla globalizzazione, fino all'intelligenza artificiale e alla trasformazione digitale delle imprese. Un viaggio che attraversa guerre, ricostruzioni, crisi, innovazioni e cambiamenti epocali.

Tra i vecchi libri mastri e gli algoritmi esiste un filo invisibile che attraversa generazioni diverse.

È il filo della fiducia.

La capacità di leggere i numeri senza dimenticare le persone. Di interpretare il presente e aiutare a costruire il futuro.

Ed è proprio da questa consapevolezza che nasce A.R.C.H.I.V.I.O.

Un progetto che prende forma dagli archivi professionali ma che guarda ben oltre. Perché la memoria economica e sociale del Mezzogiorno non appartiene a una sola categoria, a una sola istituzione o a una sola generazione.

È custodita nelle imprese, nelle famiglie, nelle università, nelle associazioni, negli enti pubblici e nelle storie personali di chi ha contribuito, in modi diversi, alla crescita del territorio.

A.R.C.H.I.V.I.O. nasce per raccogliere e mettere in relazione questi frammenti di memoria, trasformandoli in un patrimonio condiviso e in un racconto collettivo del Mezzogiorno contemporaneo.

Appartiene alle imprese che hanno costruito sviluppo e occupazione. Alle istituzioni che hanno accompagnato la crescita dei territori. Alle università che hanno formato generazioni di professionisti. Alle famiglie che hanno attraversato guerre, ricostruzioni e trasformazioni sociali. Ai cittadini che, spesso inconsapevolmente, conservano nelle proprie case fotografie, lettere, registri, oggetti e documenti capaci di raccontare un'epoca.

A.R.C.H.I.V.I.O. nasce proprio da questa intuizione: trasformare una moltitudine di memorie individuali in un grande patrimonio collettivo.

Non un archivio chiuso, ma un archivio diffuso.

Un luogo fisico e digitale in cui imprese, professionisti, istituzioni, fondazioni, università e cittadini possano riconoscersi come coautori di un'unica grande narrazione: quella del Mezzogiorno che produce, innova, resiste, si trasforma e guarda al futuro.

Perché nessuno possiede da solo questa storia.

Ma tutti ne custodiamo un frammento.

La mostra sarà un'esperienza immersiva e intergenerazionale. Accanto ai documenti originali troveranno spazio installazioni multimediali, percorsi audiovisivi, podcast, mappe economiche, archivi digitalizzati, strumenti storici e applicazioni di intelligenza artificiale capaci di mettere in dialogo passato e futuro.

Perché comprendere come siamo arrivati fin qui è il modo migliore per immaginare dove stiamo andando.

In un'epoca dominata dalla velocità delle informazioni e dall'obsolescenza continua delle tecnologie, recuperare la memoria economica e professionale non significa guardare indietro con nostalgia. Significa acquisire consapevolezza.

Significa ricordare che l'innovazione più autentica nasce sempre da una conoscenza profonda delle proprie radici.

Napoli, crocevia storico di commerci, cultura e innovazione, rappresenta il luogo ideale per dare vita a questo racconto collettivo. Una città che ha attraversato tutte le grandi trasformazioni del Mezzogiorno e che oggi può diventare il centro di una nuova riflessione nazionale sul rapporto tra memoria, sviluppo e futuro.

A.R.C.H.I.V.I.O. vuole essere molto più di una mostra.

Vuole diventare un archivio narrativo permanente del Mezzogiorno contemporaneo, un punto di incontro tra professioni, imprese, istituzioni e nuove generazioni.

Perché il futuro non si costruisce dimenticando il passato.

Si costruisce comprendendolo.

E ogni documento conservato, ogni storia recuperata, ogni testimonianza restituita alla collettività rappresenta un tassello indispensabile di quel futuro che insieme siamo chiamati a immaginare e costruire.

Perché come scriveva *Benedetto Croce*, «tutta la storia è storia contemporanea», ciò che custodiamo oggi non appartiene soltanto al passato, ma continua a parlare al presente e a orientare il futuro.



Rottamazione quinquies nel Comune di Napoli E per gli altri 499 Comuni della Regione Campania?

a cura di Nuna Maione

Presidente della Commissione Contenzioso Tributario dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Napoli



a cura di Giuseppe Pedersoli

Presidente della Commissione Diritto della riscossione dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Napoli

Gran cosa, il decentramento abbinato alla deregulation. Gli enti locali sono e saranno sempre più autonomi con ampio raggio d'azione e libero arbitrio rispetto alla comunità amministrata. Ma per i dottori commercialisti si preannuncia un autunno pieno di difficoltà (ma povero di parcelle!). La rottamazione quinquies approda nello scomodo porto dei Comuni e noi professionisti siamo l'interfaccia, il perno del provvedimento legislativo – a tutti i livelli – per la buona riuscita dell'operazione. Prima di procedere alle modalità operative, alle quali i colleghi sono interessati, per ovvi motivi, è bene ricostruire la vicenda con una spiegazione per i moralisti. Rottamazione, condono, definizione agevolata sono termini che dicono tutto e nulla. Senza risalire a “condoni tombali” molto convenienti ai contribuenti, confrontando l'importo inizialmente dovuto a quello con cui “si fa pace col fisco”, le recenti rottamazioni sono “poca roba”. Dovevi 100 euro di Irpef o di Tari e 100 euro paghi. Risparmi sanzioni e interessi, certo, ma l'imposta o la tassa quelle sono. Hai il vantaggio di versare il dovuto con un ritardo che non rispetta chi ha provveduto a versare nei termini, è vero, ma paghi. E chi deve incassare, incassa senza troppo pensare a decadenza e prescrizione o a procedure sbagliate per la notifica di atti precedenti. In altri termini, mi riferisco al “sinallagma”, parola spesso sconosciuta ai profani della materia giuridica e tributaria. Conviene a tutti. L'ente

incassa, seppure a rate, il contribuente si rimette in carreggiata. I commercialisti dell'Odcec di Napoli, per il tramite del Presidente Matteo De Lise e di due Commissioni di studio, hanno incontrato l'assessore Pierpaolo Baretta del Comune di Napoli e si sono resi promotori dell'adesione del Municipio di Palazzo San Giacomo alla “quinquies”. Nella relazione alla delibera, se si legge tra le righe, l'ottimo Baretta lascia trasparire una non completa condivisione della “definizione agevolata”, pur nel profondo rispetto dell'organo volitivo (il Consiglio Comunale di Napoli) che aveva invitato la Giunta a aderire alla misura nazionale. “Non capisco ma mi adeguo”, per ispirarsi a note trasmissioni tv. Il tutto nello studio e nell'analisi dei dati contabili del bilancio comunale che, senza attendere l'agognata comunicazione di “disarcico per inesigibilità”, da tempo disattesa da Agenzia delle Entrate Riscossione, ha ridotto in modo consistente i crediti esigibili, con uno stralcio importante di ciò che il Comune di Napoli avrebbe potuto incassare.

La fonte normativa

Il tutto è iniziato con la legge n. 199 del 30 dicembre 2025 (legge di Stabilità o Finanziaria o di Bilancio 2025 per il 2026), articolo 1, commi da 82 a 101, integrata dall'art. 10 quinquies del decreto legge n. 38 del 27 marzo 2026, convertito con modifiche nella Legge n. 88 del 22 maggio 2026.

Con l'approvazione dell'emendamento al disegno di legge di conversione del decreto 63/2026 è stato differito al 31 luglio 2026 il termine entro il quale i singoli Comuni dovranno pubblicare la delibera di adesione alla rottamazione quinquies sul proprio sito internet istituzionale ed entro la stessa data la delibera dovrà essere inviata all'agenzia delle Entrate-Riscossione. L'emendamento modifica l'articolo 10-quinquies del decreto legge n. 38 del 27 marzo 2026, modificando la tempistica, per consentire l'adesione ai Comuni che hanno appena rinnovato i Consigli (e Sindaco e Giunta). Ader (acronimo di Agenzia delle Entrate Riscossione) avrà un mese in più (dal 15 settembre al 15 ottobre) per rendere disponibili ai debitori la situazione complessiva. Di conseguenza, il pagamento della prima o unica rata dovrà essere effettuato entro il 31 marzo 2027, anziché entro il 31 gennaio 2027.

La delibera della Giunta napoletana è la n. 240 e la relativa relazione accompagnatoria sono datate 28 maggio 2026. Come precisa la suddetta relazione, la norma nazionale non ha limiti temporali di applicazione.

Ricostruzione della vicenda giuridica – il Comune di Napoli – ci sono altri 91 comuni nella Città Metropolitana di Napoli e 499 nella Regione Campania

Il tutto è iniziato con la Rottamazione quater che con la legge di Stabilità per il 2026 è diventata "quinquies". A differenza della quater, la quinquies ha concesso agli Enti locali massima libertà, per l'adesione e per la portata del provvedimento. I Comuni, con delibera di Consiglio, potranno decidere di aderire alla Rottamazione quinquies. E' bene chiarire che quest'articolo fa espresso ed esclusivo riferimento al Comune di Napoli. In Italia ci sono 7894 Comuni, nella regione Campania 500 e nella Città Metropolitana di Napoli 92. Non risulta agli autori che esista una "banca dati riepilogativa" e, quindi, se la clientela degli studi professionali dispone di più proprietà nel territorio campano, si dovrà avere cura di visitare il sito di ogni singolo Comune per verificare l'adesione al condono e le regole procedurali. Nell'interesse dei cittadini – contribuenti i dottori commercialisti napoletani si sono spesi con l'assessore Pierpaolo Baretta per concedere un'ulteriore chance a chi desidera regolarizzare la propria posizione. Tuttavia, sarà faticoso e senz'altro poco remunerativo "indagare" sul sito dei Comuni per conoscere innanzitutto la volontà degli Enti che hanno deliberato in favore della rottamazione quinquies. In secondo luogo, avendo l'Amministrazione Centrale deciso di concedere massima autonomia ai Comuni, si dovrà lavorare professionalmente, questo è evidente, ma con modalità e procedure che possono essere le più disparate.

La procedura e i tempi per l'adesione alla rottamazione quinquies nel Comune di Napoli

Con la delibera di Giunta n. 240 del 28 maggio 2026, il Comune di Napoli ha deciso quanto segue.

La definizione agevolata riguarda i carichi affidati all'Agenzia delle Entrate Riscossione dall'1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, relativi a debiti tributari e patrimoniali con esclusione di quelli derivanti da pronunce di

condanna della Corte dei Conti. Si può regolarizzare la propria posizione versando le somme dovute a titolo di capitale e le spese previste, ma senza le sanzioni, gli interessi di mora e aggio, secondo le modalità previste dalla legge. La misura riguarda soprattutto IMU, TARI e infrazioni al codice della strada elevate dalla Polizia Municipale (per queste ultime prevista una forte riduzione per l'abbattimento degli interessi). Ma nella relazione alla delibera la Giunta partenopea si è riservata di consentire la definizione agevolata anche dei crediti patrimoniali e le sanzioni da codice della strada successive al 2023. Per gli inquilini dell'Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) ci sarebbe una concreta possibilità di regolarizzazione e per le "multe stradali" c'è da riflettere sulle oltre 300 mila persone multate con un valore medio di 366 euro per multa e 2.250 euro per ogni "contribuente infedele". Volutamente si tralasciano approfondimenti sui numeri del bilancio Comunale di Napoli: importi a credito elevatissimi. Noi commercialisti siamo costretti a riflettere per conto del contribuente.

A decorrere dal 15 settembre 2026, l'Agenzia delle Entrate Riscossione renderà disponibili ai debitori i dati necessari a individuare i carichi definibili, accedendo nell'area riservata del sito internet istituzionale. Nessuna comunicazione notificata o spedita, il cittadino dovrà farsi parte diligente e verificare la propria situazione (con lo SPID o carta nazionale dei servizi ecc. ecc.).

Dal 16 settembre al 31 ottobre 2026, sarà possibile presentare apposita istanza telematica con le modalità che l'Agenzia delle Entrate Riscossione pubblicherà sul proprio sito istituzionale.

Pagamento della somma dovuta in unica soluzione entro il 31 gennaio 2027, o in alternativa, **in un numero massimo di cinquantaquattro rate bimestrali** (rata di importo minimo: 100,00 euro).

Sulla scorta dei recentissimi provvedimenti legislativi, le citate scadenze potrebbero subire uno slittamento in avanti di un mese.

Precisazioni della Giunta napoletana e possibili modifiche alla procedura e alla tempistica

Nella relazione della Giunta alla delibera n. 240 del 2026, l'assessore Baretta ha chiarito che non è escluso un "allungamento" del perimetro di applicazione della rottamazione quinquies, in quanto a importi da rottamare e a periodi interessati. Baretta ha ipotizzato il coinvolgimento di Napoli Obiettivo Valore con relativa sospensione dell'attività di riscossione coattiva di sei mesi. A ciò si aggiunga che, in conformità al disegno di conversione del decreto 63/2026 sopra citato, tempi e procedure potrebbero subire slittamenti e modifiche.

Conclusioni

I dottori commercialisti che sono impegnati per il rispetto della raffica di adempimenti del periodo (bilanci, dichiarazioni dei redditi e quant'altro), non possono prevedere un periodo di relax tra settembre e dicembre prossimi. Il Paradiso può attendere, la rottamazione quinquies decentrata e municipale, no.



Gli aiuti di Stato: la ratio del regime de minimis

a cura di **Concetta Riccio**

Presidente della Commissione di Studio Finanza Agevolata e PNRR
dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Napoli

Nel diritto dell'Unione europea sono considerati aiuti di Stato gli interventi, di qualunque forma (sovvenzioni, riduzioni fiscali, prestiti agevolati, garanzie, vendite o locazioni a condizioni preferenziali, partecipazioni al capitale, ecc.), che soddisfano congiuntamente i seguenti presupposti fissati dall'articolo 107, paragrafo 1, TFUE:

- origine statale dell'aiuto (concesso dallo Stato o mediante risorse statali);
- attribuzione di un vantaggio economico a favore di talune imprese o produzioni;
- idoneità a incidere sugli scambi tra Stati membri;
- idoneità a falsare o minacciare di falsare la concorrenza.

Funzione della disciplina “de minimis”

Il sistema UE riconosce che alcuni aiuti, per il **loro importo molto limitato**, non sono idonei a incidere in modo apprezzabile sulla concorrenza e sugli scambi tra Stati membri.

Per tali aiuti di importanza minore è stata introdotta una disciplina specifica, la cosiddetta “**regola de minimis**”, che:

- considera questi aiuti **non idonei a falsare la concorrenza** in modo significativo;
- li qualifica come “**aiuti di piccola entità**” (“de minimis”) che possono essere concessi **senza obbligo di notifica preventiva** alla Commissione, purché si rispettino



i massimali e le altre condizioni previste dai regolamenti UE pertinenti.

Per questa ragione, il diritto dell'Unione prevede che:

- entro una **soglia massima complessiva** per impresa, calcolata su un **periodo mobile di tre anni**, gli aiuti possono essere concessi **senza notifica**;
- oltre tale soglia, l'aiuto non può essere considerato "de minimis" e rientra nella disciplina ordinaria, con possibile obbligo di notifica o necessità di rientrare in un regime di esenzione per categoria (es. Reg. UE 651/2014 sugli aiuti compatibili).

I nuovi regolamenti *de minimis* entrati in vigore dal 2024, prevedono:

- Regolamento (UE) 2023/2831, che disciplina in via generale gli aiuti *de minimis* applicabili alla maggior parte dei settori;
- Regolamento (UE) 2023/2832, che disciplina gli aiuti *de minimis* per i servizi di interesse economico generale (SIEG);
- Regolamento (UE) n. 717/2014 per il settore pesca e acquacoltura;
- Regolamento (UE) n. 1408/2013, come modificato dal Regolamento (UE) n. 316/2019, per il settore agricolo.

Secondo il Reg. UE 2023/2831, la soglia generale *de minimis* è pari a 300.000 euro nell'arco di tre anni per ciascuna "impresa unica", a decorrere dal 1° gennaio 2024.

Le soglie specifiche sono le seguenti:

- **Regime generale (tutti i settori, salvo eccezioni):** 300.000 euro in 3 anni per impresa unica (soglia aumentata dal 2024, anche per il settore del trasporto su strada).
- **Servizi di interesse economico generale (SIEG):** 750.000 euro in 3 anni per impresa unica (Reg. UE 2023/2832).
- **Pesca e acquacoltura:** 40.000 euro in 3 anni (Reg. UE 717/2014).
- **Settore agricolo (produzione primaria):** 50.000 euro in 3 anni (Reg. UE 1408/2013 e Reg. UE 316/2019).

Il periodo di riferimento è un triennio "mobile" di tre esercizi finanziari o tre anni solari, a seconda del contesto, calcolato come:

- l'anno (o esercizio) in cui l'aiuto è concesso;
- più i due precedenti.

In ambito fiscale, un esempio riportato indica che, per un aiuto concesso il 5 marzo 2024, il triennio di riferimento comprende il periodo 5 marzo 2024 – 6 marzo 2021, e occorre sommare tutti gli aiuti *de minimis* concessi nel triennio precedente alla stessa impresa unica per verificare il rispetto del massimale.

In ambito lavoristico/previdenziale, si precisa che occorre considerare "l'esercizio finanziario in cui l'aiuto è concesso più i 2 precedenti" per il calcolo del cumulo *de minimis*.

Ai fini del calcolo del massimale *de minimis* e dell'individuazione del triennio, rileva il momento in cui all'impresa è accordato il diritto di ricevere l'aiuto, identificato nel provvedimento di assunzione dell'impegno giuridicamente vincolante (di regola, l'atto di concessione), indipendentemente dalla data effettiva di erogazione.

Esclusioni generali dal Reg. UE 2023/2831

Il Reg. UE 2023/2831 prevede una serie di esclusioni: la regola *de minimis* generale non si applica a:

- imprese operanti nei settori della pesca e dell'acquacoltura;

- imprese operanti nella produzione primaria di prodotti agricoli;
- imprese operanti nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli in determinati casi specifici;
- attività connesse all'esportazione;
- aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto a quelli di importazione.

Cumulo tra aiuti *de minimis*

Tutti gli aiuti concessi a un'impresa (o impresa unica) in regime *de minimis* devono essere cumulati ai fini della verifica della soglia triennale:

- si sommano aiuti di diversa natura (sovvenzioni, crediti d'imposta, esoneri contributivi, ecc.);
- si sommano aiuti concessi da diverse amministrazioni (Stato, Regioni, enti locali, altri enti pubblici).

Cumulo con aiuti non *de minimis* e nozione di doppio finanziamento Reg. (UE) 2021/241

Gli aiuti *de minimis* possono coesistere con altri aiuti autorizzati (ad es. aiuti esentati in base al Reg. 651/2014 o aiuti autorizzati individualmente dalla Commissione), fermo restando che:

- il rispetto del massimale *de minimis* è verificato autonomamente;
- per la stessa spesa ammissibile, il cumulo di aiuti *de minimis* e di altri aiuti non deve comportare il superamento delle intensità massime previste dalle discipline settoriali o orizzontali applicabili.

Per "doppio finanziamento" si intende, in sintesi, il finanziamento della stessa spesa, costo o attività con risorse provenienti da due (o più) fonti di finanziamento pubblico dell'Unione europea, in modo da far gravare il medesimo onere più volte sul bilancio UE.

Il divieto di doppio finanziamento comporta che:

- una stessa voce di costo non può essere imputata contemporaneamente al PNRR e, ad esempio, a fondi strutturali o ad altri programmi UE;
- non è ammesso che la stessa attività o output sia rendicontata come "realizzata" a carico di più strumenti UE, anche se con percentuali diverse.

Obblighi delle imprese beneficiarie

Le imprese che usufruiscono di aiuti di Stato di natura fiscale in regime *de minimis* devono:

- compilare un apposito prospetto nel quadro RS del Modello Redditi (dichiarazione dei redditi), secondo le regole di compilazione fornite dalle istruzioni ministeriali;
- dichiarare, in occasione della richiesta di un nuovo aiuto *de minimis*, tutti gli altri aiuti *de minimis* ricevuti nell'arco degli ultimi tre esercizi finanziari, a livello di impresa unica.

Ai fini del calcolo del massimale, le imprese devono:

- individuare correttamente il momento di concessione di ciascun aiuto (provvedimento di concessione);
- tenere traccia degli importi lordi degli aiuti (equivalente sovvenzione lordo);
- considerare eventuali collegamenti societari o tramite persone fisiche che determinano la qualificazione come "impresa unica";
- consultare il Registro Nazionale degli Aiuti di Stato è lo strumento centrale per:

- verificare che le agevolazioni pubbliche siano concesse nel rispetto delle disposizioni della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato;
- evitare il cumulo eccessivo di benefici;
- controllare il rispetto del massimale *de minimis* per ciascuna impresa unica.

I controlli sui contributi di “entità significativa” (Legge di Bilancio e DPCM n. 84/26)

Gli aiuti *de minimis* sono considerati di entità significativa quando rientrano nella categoria:

- contributi superiori a 1 milione di euro annui; oppure
- contributi fino a 1 milione di euro annui, ma pari ad almeno il 50% del totale delle entrate o del valore della produzione della società/ente beneficiario.

In questi casi, l'organo di controllo deve

Controlli ex ante

- verifica della corretta **contabilizzazione del contributo**:
 - acquisizione e controllo della documentazione a supporto (delibere dell'ente pubblico erogante, mandati di pagamento, convenzioni, ecc.);
 - verifica del metodo di contabilizzazione adottato (contributi in conto capitale o in conto impianti) alla luce del principio contabile OIC 16:
 - contributi in conto capitale iscritti quando vi è “ragionevole certezza” del loro riconoscimento ed erogazione;
 - contributi in conto impianti imputati a conto economico gradualmente lungo la vita utile dei cespiti, tramite riduzione del costo del bene o risconto passivo.
- verifica della **corretta classificazione** del contributo (per escludere che si tratti, in realtà, di contributi corrispettivi/retributivi/indennitari/risarcitori o crediti d'imposta, che sono esclusi dal regime di “entità significativa”).

Controlli in itinere

Durante l'utilizzo dei contributi (controlli in itinere), l'organo di controllo deve:

- verificare che l'utilizzo dei contributi rispetti le finalità per le quali sono stati concessi o consenta la realizzazione dei progetti previsti;
- monitorare l'avanzamento dei progetti finanziati, anche mediante:
 - esame periodico dei flussi di cassa e degli impegni di spesa imputati ai contributi;
 - controllo della coerenza tra budget approvati, contratti stipulati, ordini e pagamenti;
- vigilare sul sistema di controllo interno, con particolare riguardo:
 - alla separazione dei compiti nella gestione delle spese e degli investimenti finanziati;
 - alla completezza e tracciabilità della documentazione di supporto (contratti, fatture, collaudi, ecc.);

Controlli ex post

A consuntivo, i controlli ex post si concretizzano in:

- **Relazione annuale dell'organo di controllo**:
 - l'organo di controllo deve redigere una relazione con-

tenente le risultanze delle verifiche effettuate sull'utilizzo dei contributi.

Definizione di impresa unica

I regolamenti *de minimis* definiscono “impresa unica” come l'insieme delle imprese tra le quali esiste almeno una delle seguenti relazioni di collegamento, da verificare sia “a monte” sia “a valle” lungo tutta la catena partecipativa:

- un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto o di una clausola statutaria;
- un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo con altri azionisti o soci, la maggioranza dei diritti di voto di quest'ultima.

Le imprese collegate attraverso una o più altre imprese (controllo indiretto) sono anch'esse considerate parte della stessa “impresa unica”.

Nella verifica dell’“impresa unica”, rientra anche un eventuale collegamento tramite persone fisiche, quando ciò comporta un controllo sostanziale sugli operatori economici coinvolti.

La conseguenza principale è che il massimale *de minimis* non si applica alla singola società isolata, ma alla somma degli aiuti ricevuti dall'intera “impresa unica”:

- per stabilire se un'impresa possa ottenere una nuova agevolazione *de minimis* e in quale importo, occorre sommare tutti gli aiuti *de minimis* ricevuti da tutte le imprese del gruppo che costituiscono l'impresa unica, nel triennio di riferimento;
- ciò vale per ogni tipo di aiuto *de minimis* (investimenti, ricerca, internazionalizzazione, formazione, assunzioni, agevolazioni fiscali o contributive, ecc.).

L'impresa richiedente è tenuta a dichiarare tutti gli aiuti *de minimis* ottenuti a livello di impresa unica, mentre l'amministrazione deve verificare il cumulo e il rispetto del massimale prima di concedere il nuovo aiuto.

Misure temporanee collegate alla crisi ucraina (quadro d'emergenza)

Le fonti richiamano, in via distinta rispetto al regime *de minimis* ordinario, l'esistenza di “Quadri temporanei di crisi” (Temporary Framework) adottati dalla Commissione europea per far fronte alla pandemia da COVID-19 e, successivamente, alla guerra in Ucraina.

Il Quadro temporaneo legato alla guerra in Ucraina, prorogato fino al 30 giugno 2024, ha fissato massimali specifici per gli aiuti di Stato compatibili con il mercato interno (non qualificati come *de minimis*), pari a:

- 2.250.000 euro per imprese di tutti i settori;
- 335.000 euro per imprese del settore pesca e acquacoltura;
- 280.000 euro per imprese del settore agricolo.

Tali massimali sono distinti e autonomi rispetto alle soglie *de minimis* e si collocano nell'ambito di un diverso quadro giuridico (comunicazioni della Commissione del 21 novembre 2023, C-2023-1188, e del 15 dicembre 2023, C-2023-9018).

C.F. | 0 | 6 | 5 | 7 | 0 | 2 | 8 | 1 | 2 | 1 | 9 |

**DONA IL TUO 5X1000
AL SANTOBONO PAUSILIPON**



**SOSTIENI L'OSPEDALE PEDIATRICO
PIÙ GRANDE DEL MEZZOGIORNO**





Dal costo storico al clima: il nuovo orizzonte dell'impairment test

a cura di Andrea Rey

Presidente della Commissione di Studio Bilancio e Principi Contabili Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Napoli

Nella teoria economico-aziendale è ormai consolidato che il valore di un'impresa dipende in larga misura dalla sua dotazione di risorse immobilizzate, materiali, immateriali e finanziarie. Il bilancio, tuttavia, non sempre ne restituisce il valore reale: le immobilizzazioni sono iscritte al costo d'acquisto, un dato che non riflette né i benefici attesi dal loro utilizzo né gli eventuali flussi negativi legati a trend discendenti dell'attività o a condizioni sfavorevoli del mercato. Da questo scarto tra le informazioni possedute dall'impresa e quelle effettivamente fruibili dagli utilizzatori esterni del bilancio, nasce la centralità del tema della recuperabilità del valore degli asset, e con esso l'esigenza dell'*impairment test*.

È bene chiarire subito un equivoco diffuso: l'*impairment test* non si esaurisce nel calcolo del valore recuperabile di un'attività. Esso è piuttosto l'espressione di molteplici attività e analisi interconnesse, come l'identificazione delle *Cash-Generating Units* (CGU), la costruzione del piano prospettico, il peso attribuito alle presunzioni di perdita di valore, che richiedono competenze approfondite e, soprattutto, il giudizio professionale dei soggetti chiamati a compiere le scelte operative. È, in altri termini, un processo valutativo, non un'operazione aritmetica.

La disciplina cardine, in ambito internazionale, è lo IAS 36 «Impairment of Assets», che regola l'*impairment test* dell'avviamento, dei beni immateriali e di quelli materiali. Per l'avviamento, gli intangibili a vita utile indefinita e quelli non ancora disponibili per l'uso la verifica deve essere svolta annualmente e, comunque, in presenza di indicatori di perdita di valore; per le altre attività, solo quando tali indicatori emergano. Il meccanismo è il confronto tra il valore contabile (*carrying amount*) e il valore recuperabile (*recoverable amount*), definito come il maggiore tra il fair value al netto dei costi di dismissione (*fair value less costs of disposal*) e il valore d'uso (*value in use*). Qualora il valore recuperabile risulti inferiore al valore contabile, si rileva una perdita di valore (*impairment loss*) pari alla differenza.

Il cuore tecnico del test risiede proprio nella stima del valore d'uso, condotta nella prassi attraverso il Discounted Cash Flow. La proiezione deve fondarsi sul più recente

piano industriale approvato dal management, escludendo i flussi non ricorrenti, gli investimenti futuri volti a migliorare la performance dei beni e le ristrutturazioni non ancora deliberate. I flussi vanno poi attualizzati a un tasso appropriato che, nella versione vigente dello IAS 36, deve essere espresso al lordo delle imposte (*pre-tax basis*); nella prassi, tuttavia, si parte dal WACC calcolato al netto delle imposte e successivamente convertito in un tasso *pre-tax*. La stima è infine completata dal *terminal value*, calcolato con i modelli condivisi dalla prassi professionale. Quando un'attività non genera flussi autonomi rispetto alle altre, il test non riguarda il singolo bene ma la CGU cui esso appartiene, ossia il più piccolo gruppo identificabile di attività in grado di produrre flussi in entrata ampiamente indipendenti.

Sul versante delle tecniche di stima, l'*impairment test* si colloca nel perimetro delle valutazioni a fini di bilancio disciplinate dagli standard di valutazione. I Principi Italiani di Valutazione (PIV) vi dedicano un apposito capitolo, che annovera tra le finalità tipiche proprio la «verifica di recuperabilità di valore» e allinea la nozione di fair value alla definizione dell'IFRS 13, in coerenza con gli International Valuation Standards (IVS). Ne discende una distinzione che incide direttamente sul «maggiore tra» i due parametri: il *fair value less costs of disposal* va stimato nella prospettiva del partecipante al mercato (market participant), mentre il *value in use* è una configurazione entity-specific, fondata sulle assunzioni interne del management.

Anche su questo terreno la posizione degli standard setter internazionali si è evoluta nel tempo. Dopo un lungo dibattito sull'opportunità di reintrodurre l'ammortamento dell'avviamento, nell'ambito del progetto *Business Combinations — Disclosures, Goodwill and Impairment* lo IASB ha confermato il mantenimento del modello «impairment-only», senza ritorno all'ammortamento sistematico, e la conferma del test annuale obbligatorio per le CGU che includono avviamento. Le semplificazioni allo studio per il calcolo del valore d'uso riguardano in particolare la rimozione dell'obbligo di utilizzare flussi e tasso al lordo delle imposte, con il correlato obbligo di indicare se il tasso adottato sia *pre-* o *post-tax*, e la rimozione del divieto di

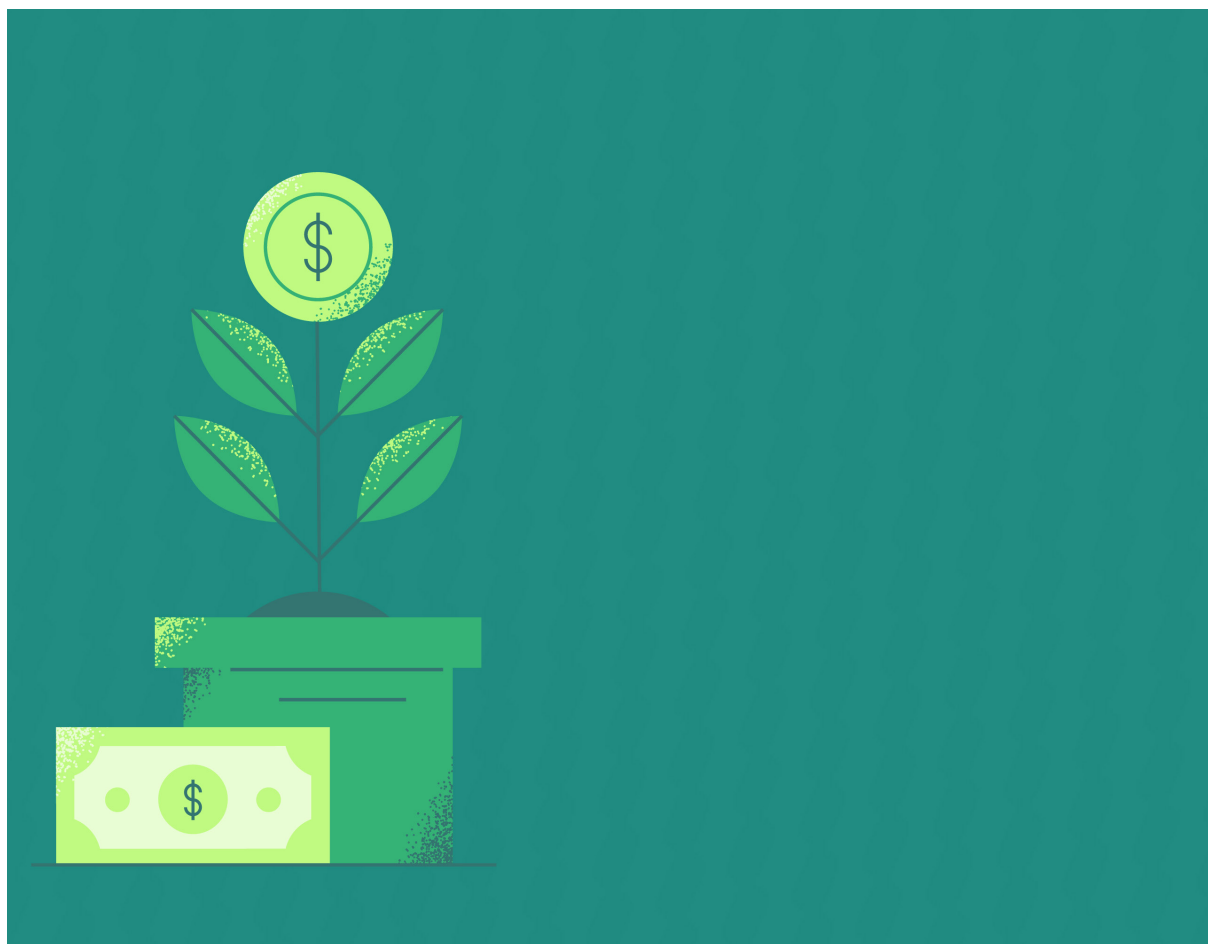
includere i flussi derivanti da ristrutturazioni non ancora impegnate e da migliorie dell'attività. Ad esse si affiancano chiarimenti sull'allocazione dell'avviamento alle CGU e un rafforzamento dell'informativa, in un percorso di rideliberazione tuttora in corso nel 2026.

In ambito nazionale, i riferimenti sono l'OIC 9 «Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali» e l'OIC 21 «Partecipazioni», entro la cornice dell'articolo 2426 del Codice civile. L'OIC 9, pur recente, è dichiaratamente ispirato alle migliori prassi e allo stesso IAS 36, con cui condivide l'impianto di fondo: anche qui il valore recuperabile è il maggiore tra il fair value al netto dei costi di vendita – termine impiegato dall'OIC 9 in luogo dei «costi di dismissione» (*costs of disposal*) dello IAS 36 – e il valore d'uso. Restano però differenze di impostazione rilevanti. La più nota attiene alla transitorietà o permanenza della perdita: lo IAS 36 impone di contabilizzare ogni riduzione di valore accertata, a prescindere dalla sua durata, mentre la disciplina nazionale richiede che la perdita abbia carattere «durevole». Comune ai due corpus è invece il divieto di ripristino dell'avviamento, motivato dal rischio di rilevare un avviamento internamente generato. Sul piano operativo, infine, l'OIC 9 tratta la CGU in modo sintetico, richiamandola solo quando non sia possibile stimare il valore recuperabile di una singola attività e fornendo indicazioni essenziali sull'allocazione della perdita, laddove lo IAS 36 ne fa un cardine analitico del procedimento. La frontiera più recente è quella dei fattori ESG e, in particolare, dei rischi climatici. La questione, sul piano tecnico, è

come riflettere tali rischi nel calcolo del valore recuperabile: se attraverso i flussi di cassa o tramite il tasso di attualizzazione, con l'avvertenza di evitare un double counting che li consideri in entrambi i parametri. Gli impatti si estendono alla vita utile, al valore residuo e al terminal value, dove gli effetti climatici tendono a manifestarsi sul lungo periodo. Su questo fronte lo IASB ha completato il proprio percorso: l'exposure draft del luglio 2024 si è tradotto, nel novembre 2025, nel documento «Disclosures about Uncertainties in the Financial Statements», un set di sei esempi illustrativi — costruiti su fattispecie climatiche ma di portata generale — che emendano gli esempi a corredo di diversi principi (tra cui IAS 1, IAS 8, IAS 36, IAS 37, IFRS 7 e IFRS 18). Tali esempi non modificano le regole esistenti ma ne migliorano l'applicazione nella rappresentazione delle incertezze; privi di una data di efficacia, se ne attende l'adozione tempestiva da parte dei redattori.

Pertanto, l'*impairment test* è un esercizio imprescindibile e complesso, che coinvolge management, comitato controllo e rischi, organo amministrativo, collegio sindacale, esperti valutatori e società di revisione. La progressiva convergenza internazionale e l'innesto della dimensione ESG ne innalzano l'asticella tecnica, mentre la comparabilità dei bilanci, le valutazioni di analisti e investitori e il giudizio dei revisori dipendono in misura crescente dalla qualità e dalla trasparenza delle assunzioni adottate.

Anche qui, dunque, il tema reclama una formazione professionale specifica e aggiornata, tanto sui principi contabili quanto sulle implicazioni valutative e fiscali connesse.





Rottamazione Quinquies, storia di un flop annunciato

a cura di Vincenzo Tiby

Dottore Commercialista

Analisi e prospettive dopo la conversione in legge del DL 38/2026

È noto a tutti che la rottamazione quinquies delle cartelle esattoriali non è un condono ma una definizione agevolata, che consente ai contribuenti di usufruire del vantaggio di risparmiare sanzioni e interessi maturati nel periodo 01/01/2000 – 31/12/2023. Istituita con La legge 199/2025 (Legge di Bilancio 2026), la quinquies circoscrive la tipologia dei debiti rottamabili e precisamente:

- Imposte a seguito dei controlli automatizzati e formali dichiarazioni dei redditi – IVA: artt. 36 bis e 36 ter DPR 600/73, 54 bis e 54 ter DPR 633/72;
- Contributi INPS esclusi da accertamento;

Violazioni codice della strada per le Amministrazioni dello Stato (Prefetture)

La richiesta di adesione, da parte di cittadini e imprese, andava inoltrata all' ADER (Agenzia delle Entrate Riscossione) entro lo scorso 30 aprile (utilizzando l'area riservata a mezzo sistema pubblico identità digitale), i pagamenti (unica soluzione o prima rata) partiranno dal prossimo 31 luglio con possibilità di corrispondere il dovuto in 54 rate bimestrali (nove anni) con un minimo di euro 100 per ognuna di esse.

COME PAGARE

UNICA SOLUZIONE (ENTRO 31 LUGLIO 2026) o in alternativa:

MAX 54 RATE BIMESTRALI – 9 ANNI CIRCA

si applicano interessi pari al 3% annuo che decorrono dal 1 agosto 2026

NB.: DECADENZA IN CASO DI MANCATO PAGAMENTO DI DUE RATE SEPPUR NON CONSECUTIVE

CONVERSIONE IN LEGGE DEL DL 38/2026 NOVITA' PER GLI ENTI LOCALI

Con la conversione in Legge del DL 38/2026 (Legge 88/2026 pubblicata su Gazzetta Ufficiale n°117 del 22 maggio 2026) , è stato esteso il perimetro dei ruoli rottamabili ai tributi locali dei Comuni e specificatamente:

IMU – TARI (anche derivanti da accertamento);
Multe stradali e contravvenzioni Polizia Municipale;
Altri tributi locali (tassa di soggiorno).

I Comuni **che hanno affidato la riscossione all'ADER** avranno tempo fino al prossimo 31 luglio per deliberare l'eventuale adesione (approvazione dell'emendamento al disegno di legge di conversione del DL 63/2026, noto come decreto "Carburanti ter"). Entro la stessa data la delibera dovrà essere inviata all'Agenzia Entrate Riscossione, che ha pubblicato sul proprio sito web le istruzioni, a mezzo pec, insieme al modulo "Comunicazione provvedimento di applicazione della definizione agevolata Enti Territoriali". Entro il 15 ottobre ADER metterà a disposizione i prospetti degli importi da corrispondere, l'adesione deve perfezionarsi entro e non oltre il 15 dicembre 2026. Entro il 28 febbraio 2027 ADER invierà i prospetti delle somme dovute con pagamenti da effettuarsi con decorrenza 31 marzo 2027 (unica rata o prima di 54 rate max, importo minimo euro 100,00 con interessi al 3 per cento).

REALE OPPORTUNITA' PER CONTRIBUENTI, STATO ED ENTI LOCALI?

Fare cassa fa sempre comodo allo Stato, risparmiare sanzioni e interessi ovviamente non dispiace a cittadini e imprese. Ma il punto focale non è quello di promuovere il **mercato dell'incasso** ma mettere nella condizione il contribuente di corrispondere il dovuto (specie smaltimento dell'arretrato) senza avere l'ansia di subire azioni esecutive a seguito di decadenze, analizzando in primis la reale sostenibilità. Anche se il DL 38/2026 ha riaperto la tolleranza dei cinque giorni di ritardo pagamento rata, resta sempre la criticità di una stringente misura che non consente sempre adeguato rientro.

Delle 54 rate totali è sufficiente non pagarne due, seppur non consecutive, per decadere dai benefici, con la differenza però, che rispetto alla quater non è più possibile proporre ulteriori rateazioni, con lo spettro delle azioni esecutive alle porte, che per tanti possono rappresentare il definitivo colpo di grazia (Ipoteca unità immobiliare, fermo amministrativo, pignoramento presso terzi) .

CRITICITA' ROTTAMAZIONI QUALI REALI ALTERNATIVE

Le rottamazioni non risolvono il problema del sovraindebitamento, basta considerare il flop della rottamazione quinquies (dati al 30 aprile scorso) con un tasso di adesione fermato a circa il **23 per cento su una potenziale platea di 7,7milioni di soggetti**. Le tagliole previste in caso di decadenza hanno fatto ben riflettere gli italiani. I dati in possesso dell'Amministrazione finanziaria e dell'ADER non possono essere utilizzati solo per accertamenti e recuperi, ma anche e soprattutto per fotografare situazioni reddituali di cittadini e imprese con reali opportunità di rientro. Da non sottovalutare poi l'attuale stallo dell'economia italiana, che stenta a superare la crescita dello zero virgola, e questo non è certamente segnale di adeguato sviluppo, soprattutto considerando la morsa debitoria che attanaglia l'italiano medio. Non si comprende poi perché i ruoli relativi ai contributi INPS rientrano nella rottamazione quinquies a differenza dei ruoli derivanti dai contributi Casse di Previdenza dei Professionisti. La natura previdenziale è la stessa, non si spiega il perché di questa disparità. I ruoli relativi ai tributi locali derivanti da accertamento possono rientrare nella rottamazione, a dif-

ferenza dei ruoli relativi ad accertamenti imposte redditi – IVA, in barba alla filosofia sottesa di non favorire gli evasori.

A completamento dell'analisi, questi i dati che ci danno l'idea chiara, precisa ed inequivocabile del grande **FLOP** di questa misura agevolativa denominata **ROTTAMAZIONE**:

TOTALE INCASSI ADE - ADER 2025 EURO 36.2 MLD +5% RISPETTO AL 2024

EURO 16,8 MLD (46,4%) DA CARTELLE ESATTORIALI, CONTENENTI PERO' ANCHE EURO 7.2 MLD derivanti da recuperi INPS – INAIL – COMUNI.

LE ENTRATE DERIVANTI DA ROTTAMAZIONE QUATER SONO STATE PARI ad EURO 4.5 mld pari al 27% delle entrate complessive ADER.

Da considerare che le entrate derivanti da misure straordinarie (tra le quali la definizione agevolata) hanno subito una riduzione del 17%. Questi numeri, rapportati anche all'esito delle adesioni quinquies a tutto il 30 aprile, danno la misura dello scarso appeal della **"rottamazione"**, tra i contribuenti cittadini e imprese.





L'intelligenza artificiale entra nei bilanci ESG: opportunità e rischi

a cura di Emanuela Saggese

Presidente della Commissione Sostenibilità E.S.G. area rendicontazione dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Napoli

L'intelligenza artificiale sta trasformando profondamente il modo in cui le imprese raccolgono, elaborano e utilizzano le informazioni. Anche il mondo della sostenibilità e della rendicontazione ESG è coinvolto in questo processo di innovazione. Se fino a pochi anni fa la predisposizione di un bilancio di sostenibilità richiedeva attività prevalentemente manuali, oggi strumenti basati sull'intelligenza artificiale sono in grado di supportare numerose fasi del processo, dalla raccolta dei dati alla predisposizione dei report.

La domanda che professionisti e imprese dovrebbero porsi non è se l'intelligenza artificiale entrerà nei processi di rendicontazione ESG, ma come utilizzarla in modo efficace e responsabile.

Uno dei principali vantaggi dell'intelligenza artificiale riguarda la gestione dei dati. La rendicontazione ESG richiede infatti la raccolta di informazioni provenienti da molteplici funzioni aziendali: consumi energetici, emissioni di gas serra, gestione dei rifiuti, utilizzo delle risorse idriche, dati relativi al personale, formazione, salute e sicurezza sul lavoro. Si tratta spesso di informazioni distribuite tra documenti, database e sistemi informativi differenti, che devono essere recuperate, organizzate e validate.

L'intelligenza artificiale può contribuire a semplificare questo processo automatizzando l'acquisizione dei dati e riducendo il rischio di errori materiali. Sistemi avanzati sono già in grado di leggere documenti, estrarre informazioni rilevanti, classificare dati e alimentare automaticamente piattaforme di reporting.

Un esempio concreto può aiutare a comprendere la portata del cambiamento. Si pensi a un'impresa che debba raccogliere i dati necessari per la rendicontazione delle emissioni di gas serra. Tradizionalmente questa attività richiede il reperimento di fatture energetiche, documenti relativi ai consumi di carburante, dati provenienti da sedi e reparti differenti e successive elaborazioni manuali. Un sistema di intelligenza artificiale può acquisire automaticamente tali informazioni, classificarle, individuare eventuali anomalie e predisporre elaborazioni preliminari

da sottoporre alla verifica dei responsabili aziendali. Il risultato è una riduzione dei tempi operativi e una migliore capacità di monitorare le performance ambientali.

Un ulteriore ambito di applicazione riguarda l'analisi dei dati ESG. Gli algoritmi possono individuare anomalie, incoerenze e trend che potrebbero sfuggire a una verifica tradizionale. Ad esempio, un sistema potrebbe segnalare un incremento dei consumi energetici incompatibile con una contemporanea riduzione delle emissioni dichiarate, oppure evidenziare scostamenti significativi rispetto agli anni precedenti. In questo modo l'AI diventa uno strumento di supporto alle attività di controllo interno e di monitoraggio delle performance di sostenibilità.

Particolarmente interessante è il possibile utilizzo dell'intelligenza artificiale nell'ambito delle attività di assurance e revisione della sostenibilità. Il revisore si trova spesso ad analizzare una grande quantità di documentazione e di evidenze a supporto delle informazioni rendicontate. Strumenti intelligenti possono facilitare l'individuazione di dati mancanti, documenti incoerenti o situazioni che richiedono approfondimenti specifici. L'obiettivo non è sostituire il giudizio professionale, ma aumentare l'efficienza delle verifiche e consentire ai professionisti di concentrarsi sugli aspetti a maggiore valore aggiunto.

L'evoluzione tecnologica non riduce il ruolo dei professionisti, ma ne modifica profondamente le competenze richieste. Commercialisti, revisori della sostenibilità e consulenti ESG saranno chiamati sempre più spesso a valutare non soltanto la correttezza dei dati rendicontati, ma anche l'affidabilità dei sistemi utilizzati per produrli. Comprendere le logiche di funzionamento dell'intelligenza artificiale, i suoi limiti e i rischi connessi al suo utilizzo diventerà parte integrante dell'attività professionale. Il valore aggiunto non sarà rappresentato dalla semplice produzione delle informazioni, ma dalla capacità di verificarne qualità, attendibilità e coerenza.

Accanto alle opportunità emergono tuttavia rischi significativi che non possono essere sottovalutati. Il primo riguarda l'affidabilità delle informazioni generate dall'intelligenza artificiale. I sistemi generativi possono

produrre contenuti apparentemente corretti ma privi di fondamento documentale o contenenti errori difficili da individuare. Nel contesto della rendicontazione ESG questo rischio assume una particolare rilevanza, poiché le informazioni pubblicate sono destinate a investitori, banche, clienti, lavoratori e altri stakeholder.

Esiste inoltre il rischio di un vero e proprio “greenwashing automatizzato”. L’intelligenza artificiale è in grado di generare testi ben strutturati e convincenti, ma la qualità formale della comunicazione non garantisce la veridicità delle informazioni riportate. Un report di sostenibilità può apparire completo e professionale pur non essendo supportato da dati affidabili e verificabili. Per questo motivo il controllo umano rimane indispensabile.

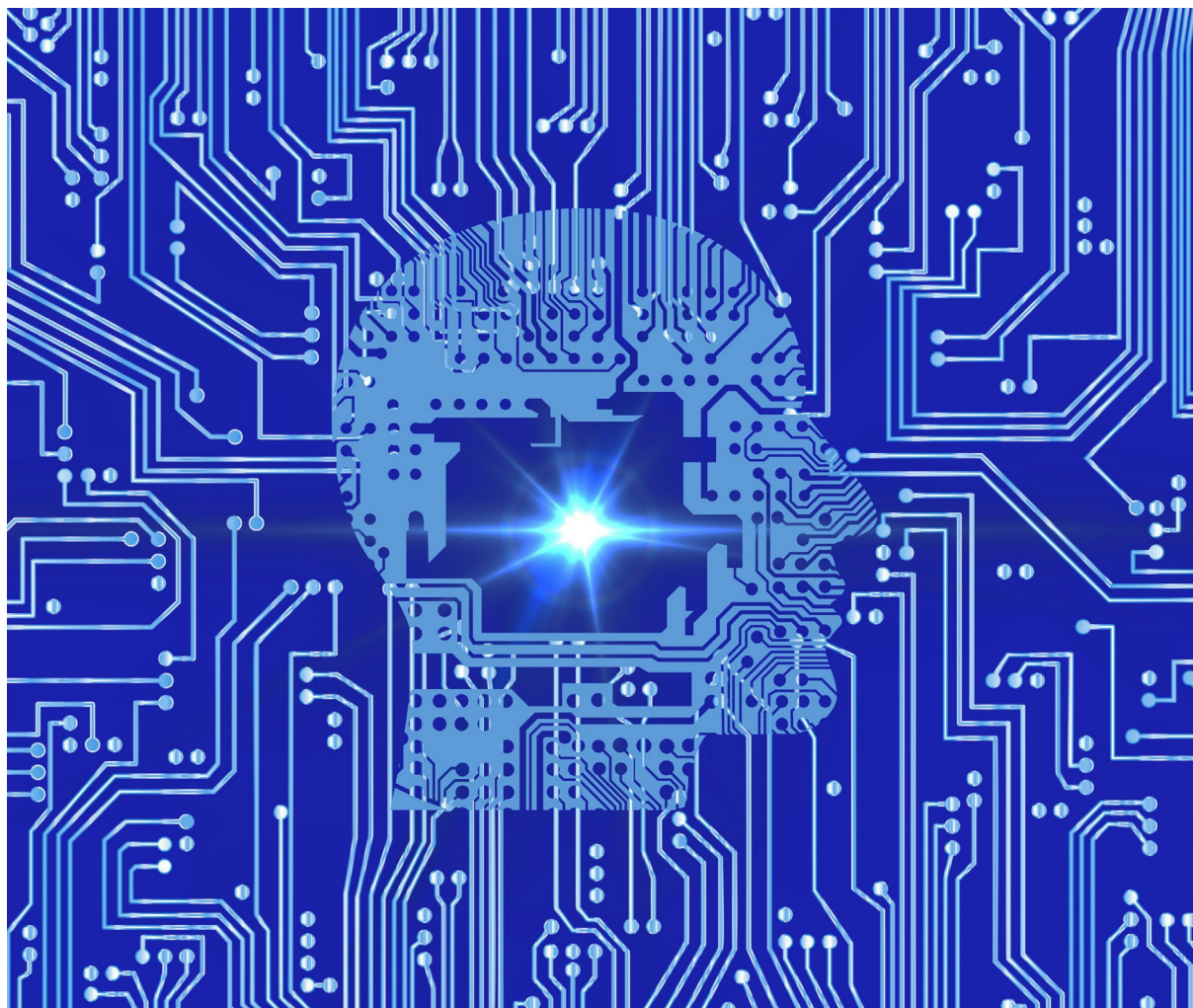
Un ulteriore elemento critico riguarda la trasparenza dei processi. In molti casi non è immediatamente chiaro quali dati siano stati utilizzati dal sistema, come siano stati elaborati e quali criteri abbiano portato a determinate conclusioni. La crescente diffusione dell’intelligenza artificiale rende quindi necessario rafforzare i meccanismi di governance aziendale, definendo procedure, responsabilità e controlli specifici per il suo utilizzo.

In questo contesto assume particolare importanza il rapporto tra sostenibilità e governance dell’intelligenza artificiale. L’attenzione non deve essere rivolta esclusivamente all’impiego dell’AI per la rendicontazione ESG, ma anche

alle modalità con cui le imprese governano questa tecnologia. Temi quali trasparenza, supervisione umana, gestione dei rischi, protezione dei dati e accountability stanno assumendo un ruolo sempre più centrale, anche alla luce dell’AI Act europeo, il primo quadro normativo organico dedicato all’intelligenza artificiale.

Le organizzazioni saranno sempre più chiamate a dimostrare non soltanto come misurano i propri impatti ambientali, sociali e di governance, ma anche come gestiscono gli strumenti tecnologici utilizzati nei processi decisionali e di rendicontazione. La governance dell’intelligenza artificiale diventerà un elemento qualificante della buona governance aziendale.

L’intelligenza artificiale rappresenta dunque una grande opportunità per migliorare l’efficienza dei processi di rendicontazione e controllo della sostenibilità. Tuttavia, la credibilità delle informazioni ESG continuerà a dipendere dalla qualità dei dati, dall’efficacia dei controlli interni e dalla competenza dei professionisti coinvolti. La tecnologia può supportare il processo, ma non può sostituire la responsabilità, il giudizio critico e l’etica professionale che costituiscono il fondamento di una rendicontazione realmente affidabile. Il vero obiettivo non sarà avere bilanci di sostenibilità scritti dall’intelligenza artificiale, ma bilanci più accurati, verificabili e credibili grazie a un utilizzo consapevole dell’AI.





“Senza dichiarazione niente esenzione Imu per gli enti non commerciali”

a cura di Michele Fusco

Commissioni Enti Ecclesiastici e Terzo Settore e non profit dell'Ordine dei Dottori commercialisti e degli esperti contabili di Napoli

La Suprema Corte conferma: termini perentori e rischio sanzioni per parrocchie ed enti ecclesiastici

La Corte di Cassazione rafforza l'obbligo dichiarativo per gli enti non commerciali che intendono beneficiare dell'esenzione IMU sugli immobili destinati ad attività svolte con modalità non commerciali. Un principio che riguarda direttamente anche parrocchie, enti ecclesiastici, fondazioni e associazioni, chiamati a prestare particolare attenzione agli adempimenti fiscali e alle scadenze previste dalla normativa.

Con la sentenza n. 24200 del 2024, la Suprema Corte ha infatti chiarito che la dichiarazione IMU ENC non rappresenta un semplice adempimento formale, ma un vero e proprio atto di volontà con valore negoziale. Attraverso la presentazione della dichiarazione, il contribuente manifesta formalmente l'intenzione di usufruire del beneficio fiscale esercitando un diritto soggettivo. La conseguenza è particolarmente rilevante: in assenza della dichiarazione il diritto all'esenzione non sorge per il periodo d'imposta interessato. Tradotto in termini pratici, senza l'invio della dichiarazione IMU ENC l'ente perde il beneficio fiscale e rischia l'applicazione di sanzioni che possono variare dal 100% al 200% del tributo dovuto. Un orientamento rigoroso che consolida la linea interpretativa della Cassazione e che impone agli enti interessati una gestione ancora più attenta degli adempimenti tributari.

Il termine per la presentazione della dichiarazione è fissato al 30 giugno 2026 e viene considerato perentorio, con possibilità di inviare la dichiarazione nel termine sufficiente per non essere considerata omessa. La Suprema Corte ha infatti escluso la possibilità di sanare eventuali omissioni attraverso il principio generale dell'emendabilità delle dichiarazioni fiscali. Tale principio, secondo i giudici, può applicarsi soltanto a una dichiarazione già esistente e non può invece sanare la totale assenza dell'atto richiesto entro i termini di legge. La vicenda esaminata dalla Cassazione nasce dal ricorso di un Comune contro una precedente decisione favorevole a un'associazione religiosa che aveva ottenuto l'esenzione IMU per l'anno 2012 pur avendo presentato la dichiarazione soltanto nel 2017, e peraltro dopo la notifica di un avviso di

accertamento. La Corte ha ribaltato la decisione chiarendo che la presentazione tardiva della dichiarazione è giuridicamente inefficace e determina la decadenza definitiva dal beneficio fiscale.

La sentenza evidenzia inoltre la differenza tra il vecchio regime ICI e l'attuale disciplina IMU. Mentre la normativa ICI non richiedeva la presentazione della dichiarazione per gli immobili esenti, l'IMU ha introdotto questo obbligo per garantire ai Comuni la possibilità di verificare la reale sussistenza dei requisiti previsti per l'agevolazione, in particolare la natura non commerciale delle attività svolte negli immobili interessati. La dichiarazione diventa così uno strumento centrale di controllo e trasparenza amministrativa.





Sul piano normativo, un ruolo importante è stato svolto dalla legge di bilancio 2024 e dalla circolare n. 2 del 16 luglio 2024 del Dipartimento delle Finanze, che hanno chiarito alcuni aspetti interpretativi relativi all'esenzione IMU per gli enti non commerciali. La normativa precisa, ad esempio, che gli immobili possono considerarsi "posseduti" anche nel caso in cui siano concessi in comodato gratuito a soggetti funzionalmente o strutturalmente collegati al concedente, purché vengano svolte esclusivamente attività istituzionali con modalità non commerciali.

Il Dipartimento delle Finanze, richiamando la giurisprudenza della Cassazione, ha chiarito che il collegamento funzionale sussiste quando le attività svolte dal comodatario risultano coerenti e strumentali rispetto alle finalità istituzionali dell'ente concedente. È il caso, ad esempio, di immobili utilizzati per attività didattiche, sanitarie, assistenziali o religiose collegate direttamente alla missione dell'ente proprietario. Anche il collegamento strutturale può consentire il mantenimento dell'esenzione, soprattutto quando il comodatario appartiene alla stessa struttura organizzativa o istituzionale del concedente.

La normativa chiarisce inoltre che l'esenzione può continuare ad applicarsi anche in assenza temporanea dell'effettivo svolgimento delle attività, purché non venga meno la destinazione strumentale dell'immobile. Non tutti i periodi di inutilizzo, quindi, determinano automaticamente la perdita

del beneficio fiscale. L'elemento decisivo resta la permanenza del vincolo funzionale dell'immobile rispetto alle attività istituzionali protette dalla norma agevolativa.

La Cassazione ha inoltre ricordato che, per gli immobili destinati esclusivamente all'esercizio del culto, permane una presunzione favorevole all'esenzione, salvo prova contraria da parte dell'ente impositore. Tale agevolazione può estendersi anche alle pertinenze strettamente collegate all'attività religiosa, comprese strutture utilizzate per la catechesi, attività pastorali, incontri parrocchiali e abitazioni destinate al clero o al personale religioso operante all'interno della comunità ecclesiastica.

Sul piano probatorio, la Corte ha precisato che spetta al contribuente dimostrare la propria qualità di ente ecclesiastico o ente non commerciale e la destinazione esclusiva dell'immobile alle attività meritevoli di tutela previste dalla legge. Resta invece a carico del Comune l'eventuale prova dell'esercizio di attività commerciali incompatibili con il regime agevolato. La pronuncia della Suprema Corte consolida, dunque, un orientamento molto rigoroso: senza una dichiarazione tempestiva non può essere riconosciuta alcuna esenzione IMU. Una linea interpretativa che punta a garantire certezza amministrativa e corretta pianificazione delle entrate comunali, ma che al tempo stesso obbliga enti ecclesiastici, associazioni e fondazioni a una rigorosa osservanza degli obblighi formali previsti dalla normativa tributaria.



La fiscalità delle crypto-attività tra evoluzione normativa e nuove prospettive impositive

a cura di Lorenzo Ruosi

Ugdec Napoli e Segretario Commissione di Studio Diritto Societario
dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Napoli

La disciplina fiscale delle crypto-attività rappresenta uno degli ambiti nei quali il legislatore tributario italiano ha registrato, negli ultimi anni, una delle più significative evoluzioni normative. La progressiva diffusione delle criptovalute e, più in generale, degli asset digitali basati su tecnologie decentralizzate ha infatti posto il problema di individuare criteri di tassazione coerenti con strumenti che, per caratteristiche economiche e tecnologiche, risultano difficilmente assimilabili alle categorie tradizionali del diritto tributario. Dopo una lunga fase caratterizzata dall'assenza di una disciplina legislativa specifica e dal conseguente ricorso a soluzioni interpretative elaborate dall'Amministrazione finanziaria, il legislatore è intervenuto con una regolamentazione organica che ha progressivamente definito il trattamento fiscale delle crypto-attività, delineando un quadro normativo autonomo destinato a incidere in misura crescente sull'attività di professionisti e contribuenti.

Per comprendere l'attuale assetto normativo è opportuno ripercorrere le principali tappe che hanno caratterizzato l'evoluzione della materia. Fino al 2022, infatti, la fiscalità delle criptovalute trovava il proprio fondamento quasi esclusivamente nelle interpretazioni dell'Agenzia delle Entrate, che aveva progressivamente assimilato le valute virtuali alle valute estere ai fini dell'applicazione delle regole previste per le plusvalenze finanziarie.

Tale impostazione aveva condotto all'applicazione della nota soglia di giacenza pari a euro 51.645,69 detenuta per almeno sette giorni lavorativi continui, mutuata dalla disciplina dei depositi e dei conti correnti in valuta estera. Sebbene tale soluzione consentisse di individuare un criterio pratico per l'individuazione delle plusvalenze imponibili, essa presentava evidenti criticità sia sotto il profilo sistematico sia sotto quello operativo, considerata la profonda diversità esistente tra le valute tradizionali, emesse da autorità monetarie centrali e dotate di corso legale, e gli asset digitali decentralizzati, il cui valore dipende esclusivamente dalle dinamiche del mercato.

La svolta normativa è intervenuta con la Legge n. 197 del 29 dicembre 2022 (cd. Legge di Bilancio 2023), che ha introdotto per la prima volta nel nostro ordinamento una disciplina specificamente dedicata alle crypto-attività: il legislatore ha

definito tali strumenti come rappresentazioni digitali di valore o di diritti trasferibili e memorizzabili elettronicamente mediante tecnologia a registro distribuito o tecnologia analogica, recependo una nozione sufficientemente ampia da ricomprendere le molteplici tipologie di asset digitali presenti sul mercato e superando definitivamente la precedente assimilazione alle valute estere. L'intervento normativo ha così riconosciuto autonomia fiscale ad un fenomeno economico che, fino a quel momento, era stato disciplinato attraverso adattamenti interpretativi di regole concepite per fattispecie completamente diverse.

In tale contesto è stata introdotta - nell'articolo 67, comma 1, del TUIR - la lettera c-sexies), che qualifica come redditi diversi le plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante rimborso, cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di crypto-attività; la disposizione ha determinato l'ingresso definitivo degli asset digitali nell'ambito della fiscalità finanziaria, attribuendo rilevanza tributaria alle manifestazioni di capacità contributiva derivanti dalla loro circolazione e valorizzazione economica.

La disciplina introdotta dall'anno 2023 prevedeva l'assoggettamento delle plusvalenze a un'imposta sostitutiva nella misura del 26%, in linea con quanto previsto per la generalità dei redditi di natura finanziaria. Contestualmente era stata introdotta una franchigia annuale di € 2.000,00 al di sotto della quale le plusvalenze realizzate non assumevano rilevanza fiscale: la scelta appariva orientata a conciliare le esigenze di gettito con finalità di semplificazione amministrativa, evitando di assoggettare ad imposizione operazioni di modesta entità e limitando gli adempimenti a carico dei piccoli investitori.

Accanto alla disciplina delle plusvalenze, la legge di bilancio 2023 ha introdotto specifiche disposizioni finalizzate all'emersione delle attività precedentemente non dichiarate. In particolare, è stata prevista una procedura di regolarizzazione per i contribuenti che avevano omesso gli obblighi dichiarativi relativi alle crypto-attività detenute negli anni precedenti, mentre sul piano ordinario è stato confermato l'obbligo di monitoraggio fiscale mediante compilazione del quadro RW ed è stata introdotta l'imposta sul valore delle crypto-attività nella misura dello 0,2% annuo, sostanzialmente all-

neata all'IVAFE prevista per le attività finanziarie detenute all'estero.

L'anno 2024 ha rappresentato il primo anno di effettiva applicazione del nuovo impianto normativo ed ha consentito di verificare concretamente le principali criticità operative della disciplina.

Le principali problematiche hanno riguardato in particolare la determinazione del costo fiscalmente riconosciuto, la ricostruzione delle movimentazioni effettuate attraverso differenti exchange nonché l'individuazione degli eventi fiscalmente rilevanti; particolare attenzione è stata dedicata alle operazioni di conversione tra differenti tipologie di crypto-attività, rispetto alle quali si è progressivamente consolidato l'orientamento secondo cui non tutte le permuthe assumono rilevanza reddituale.

Ma è con la Legge n. 207/2024 (cd. Legge di bilancio 2025) che il legislatore è intervenuto in maniera decisamente più incisiva sulla materia, introducendo modifiche sostanziali alla normativa.

La prima novità di rilievo consiste nell'eliminazione della franchigia di € 2.000,00 prevista dal regime originario; infatti, a decorrere dal periodo d'imposta 2025, qualsiasi plusvalenza realizzata mediante cessione o conversione di crypto-attività diviene integralmente imponibile, indipendentemente dal relativo ammontare.

La medesima manovra ha inoltre introdotto un nuovo meccanismo di rivalutazione delle crypto-attività detenute al 1° gennaio 2025 (cd. "rivalutazione onerosa"): i contribuenti possono assumere quale valore fiscalmente riconosciuto quello esistente a tale data, mediante il versamento di un'imposta sostitutiva pari al 18%. La disposizione si inserisce nel solco delle tradizionali operazioni di affrancamento previste per altre categorie di beni, replicandone modalità e scadenze, consentendo di ridurre l'impatto fiscale delle plusvalenze

maturate negli anni precedenti, offrendo un rilevante strumento di pianificazione tributaria.

La modifica di maggiore impatto sistematico è tuttavia rappresentata dall'innalzamento dell'aliquota di tassazione dal 26 al 33% per le plusvalenze e gli altri proventi derivanti da crypto-attività realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2026. La scelta legislativa segna una significativa discontinuità rispetto all'impostazione originaria della riforma del 2023, che aveva sostanzialmente equiparato la fiscalità degli asset digitali a quella delle altre attività finanziarie. Il 2025 assume pertanto la funzione di anno transitorio, poiché le plusvalenze realizzate entro il 31 dicembre continuano a beneficiare dell'aliquota del 26%, mentre quelle conseguite dal periodo d'imposta successivo ricadono nel nuovo regime impositivo maggiorato.

L'evoluzione normativa evidenzia dunque il passaggio da una fase iniziale caratterizzata da soluzioni interpretative costruite per analogia ad un nuovo sistema autonomo e strutturato, nel quale le crypto-attività costituiscono una categoria fiscale distinta. Rimangono tuttavia numerosi profili suscettibili di ulteriori chiarimenti, soprattutto con riferimento alla fiscalità delle operazioni decentralizzate, alle problematiche fiscali connesse alle attività di *staking* e *lending*, nonché al coordinamento tra la normativa tributaria nazionale e la disciplina europea dei mercati delle crypto-attività delineata dal regolamento MiCAR.

In prospettiva, il progressivo rafforzamento degli obblighi di trasparenza e l'implementazione dei meccanismi di scambio automatico delle informazioni previsti dalla direttiva UE DAC8 contribuiranno a ridurre le aree di incertezza ancora esistenti, rendendo sempre più centrale il ruolo del professionista nell'assistenza ai contribuenti chiamati a operare in un settore caratterizzato da una continua evoluzione normativa e tecnologica.





Somministrazione di lavoro: la flessibilità non può ridurre i diritti

a cura di Luca Canale

Componente Dipartimento Lavoro del CNDCEC

La Cassazione rafforza il principio di parità di trattamento economico: il lavoratore somministrato ha diritto al premio di risultato riconosciuto ai dipendenti dell'utilizzatrice

Nel mercato del lavoro contemporaneo la somministrazione rappresenta uno degli strumenti più utilizzati per rispondere alle esigenze di flessibilità delle imprese. Dai settori manifatturieri alla logistica, dal commercio al turismo, passando per i servizi e le attività ad alta stagionalità, il ricorso ai lavoratori somministrati è diventato una componente strutturale dell'organizzazione aziendale.

La crescente diffusione di questo istituto ha contribuito a superare, almeno in parte, una visione tradizionale del rapporto di lavoro caratterizzata da modelli organizzativi rigidi e poco adattabili alle dinamiche produttive moderne. Attraverso la somministrazione, infatti, le imprese possono affrontare incrementi temporanei dell'attività, sostituzioni di personale assente, esigenze organizzative impreviste o processi di riorganizzazione interna senza rinunciare alla continuità operativa.

Accanto alle esigenze delle aziende vi è poi il ruolo che la somministrazione svolge nel favorire l'ingresso e il reinserimento nel mercato del lavoro. Per molti lavoratori, il contratto di somministrazione rappresenta il primo contatto con una realtà aziendale, una concreta occasione di crescita professionale e, non di rado, il punto di partenza di percorsi che conducono successivamente a rapporti di lavoro stabili.

Eppure, nonostante l'evoluzione normativa degli ultimi anni e il crescente utilizzo dell'istituto, continua a persistere una percezione diffusa secondo cui il lavoratore somministrato sarebbe una figura "diversa" rispetto ai dipendenti assunti direttamente dall'impresa utilizzatrice. Una convinzione che spesso si traduce in differenze di trattamento non tanto sul piano della retribuzione base o dell'inquadramento contrattuale, quanto piuttosto nell'accesso ai sistemi premianti, alle iniziative di welfare aziendale e agli strumenti di incentivazione collegati ai risultati d'impresa.

La sentenza n. 16326/2026: i fatti e la questione giuridica

È proprio su questo terreno che si inserisce la recente sentenza della Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, n. 16326 del 26 maggio 2026. La vicenda trae origine dalla domanda di un lavoratore somministrato, dipendente di un'agenzia per il lavoro e utilizzato da una grande impresa del settore postale, il quale aveva rivendicato il diritto a percepire il premio di produzione riconosciuto dall'utilizzatrice ai propri dipendenti diretti, per un importo complessivo di circa 3.866 euro, maturato nel periodo di somministrazione dal 2018 al 2021.

L'utilizzatrice aveva concluso accordi aziendali negli anni 2019 e 2020 che, nella loro formulazione, di fatto escludevano i lavoratori somministrati dall'erogazione del premio. L'agenzia di somministrazione sosteneva, dal canto suo, che il diritto al premio dipendesse dall'espressa previsione in tal senso da parte della contrattazione collettiva applicata dall'utilizzatrice.

Il Tribunale di Ancona e, successivamente, la Corte d'Appello di Ancona avevano entrambi accolto la pretesa del lavoratore. La Cassazione, con la pronuncia in commento, ha rigettato il ricorso dell'agenzia di somministrazione, confermando definitivamente l'orientamento dei giudici di merito.

La ratio decidendi: parità di trattamento come norma inderogabile

Il fulcro della motivazione ruota attorno all'art. 35, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2015, che sancisce il principio della parità di trattamento economico "complessivo" tra lavoratori somministrati e dipendenti dell'utilizzatrice a parità di mansioni. La Corte afferma con nettezza che si tratta di una norma di carattere inderogabile, direttamente attuativa della Direttiva 2008/104/CE sul lavoro tramite agenzia interinale, che all'art. 5 impone agli Stati membri di garantire ai lavoratori interinali condizioni di base equivalenti a quelle applicabili ai lavoratori assunti direttamente dall'impresa utilizzatrice.

Il nodo centrale della controversia riguardava il ruolo della contrattazione collettiva. L'art. 35, comma 3, D.Lgs. n. 81/2015 rinvia infatti alla contrattazione collettiva la de-

finizione di “modalità e criteri” per la determinazione e la corresponsione delle erogazioni economiche correlate ai risultati. La Cassazione chiarisce che questa delega non attribuisce alle parti sociali il potere di decidere se i lavoratori somministrati abbiano diritto al premio, ma soltanto come calcolarlo e corrisponderlo, in considerazione delle specificità del lavoro flessibile.

Un esempio eloquente proposto dalla Corte: la verifica del raggiungimento di un obiettivo produttivo potrebbe avvenire in un momento in cui la somministrazione è già cessata. La contrattazione collettiva ha quindi la funzione di adattare le modalità di calcolo del premio alla discontinuità della presenza del lavoratore somministrato, non quella di negarne il diritto. Questo significa che, anche in assenza di una previsione espressa nel CCNL dell'utilizzatrice, il diritto al premio non può essere escluso: farlo equivarrebbe a una violazione frontale del principio di parità di trattamento posto dalla norma primaria.

Sul piano della nullità degli accordi difformi, la Cassazione è altrettanto netta. Gli accordi aziendali sottoscritti dall'utilizzatrice negli anni 2019 e 2020, nella parte in cui escludevano il diritto al premio per i lavoratori somministrati, risultano in contrasto con una norma imperativa. La conseguenza è la nullità parziale di quelle clausole, ai sensi dell'art. 1418 c.c., con sostituzione automatica della disciplina legale: il lavoratore non era quindi tenuto a impugnare espressamente quegli accordi, poiché la fonte legale e la contrattazione collettiva dell'agenzia di somministrazione costituivano titolo sufficiente per il riconoscimento del diritto.

Il regime di solidarietà e il diritto di rivalsa

La sentenza affronta anche il profilo della ripartizione del debito tra somministratore e utilizzatore. L'art. 35, comma 2, D.Lgs. n. 81/2015 prevede la responsabilità solidale di entrambi nei confronti del lavoratore, ma riconosce all'utilizzatore un diritto di rivalsa integrale verso il somministratore. La Corte precisa che questa rivalsa è prevista dalla legge senza condizioni: il peso economico del debito retributivo grava esclusivamente sul somministratore, che è il datore di lavoro in senso tecnico, mentre la solidarietà passiva è uno strumento di rafforzamento della garanzia patrimoniale del lavoratore, non una forma di coobbligazione sostanziale.

Le implicazioni pratiche per imprese e professionisti

Il premio di risultato ha assunto negli ultimi anni una funzione strategica all'interno delle politiche retributive aziendali. Nato come strumento di partecipazione ai risultati d'impresa, è diventato progressivamente una leva di coinvolgimento, fidelizzazione e valorizzazione delle risorse umane. Escludere da tali meccanismi i lavoratori somministrati che contribuiscono quotidianamente al raggiungimento degli obiettivi aziendali rischia di creare una frattura tra lavoratori formalmente diversi ma sostanzialmente impegnati nelle medesime attività produttive.

Nella pratica professionale accade frequentemente che le aziende prestino grande attenzione alla corretta applicazione dei livelli di inquadramento, delle retribuzioni

tabellari, delle maggiorazioni per lavoro straordinario o festivo. Assai meno frequente è, invece, la verifica dell'estensione ai lavoratori somministrati di premi aziendali, sistemi di welfare e incentivi legati alla produttività. Eppure, proprio questi strumenti rappresentano oggi una componente sempre più significativa e sempre più visibile ai lavoratori, del trattamento economico complessivo.

Per i Commercialisti del Lavoro, gli HR manager e i responsabili delle relazioni industriali si apre pertanto una fase di particolare attenzione. Sarà necessario verificare la struttura degli accordi aziendali, dei sistemi premianti, dei regolamenti interni e delle politiche di incentivazione per accertarne la compatibilità con il principio di parità di trattamento. In concreto, occorrerà accertare: se l'utilizzatrice eroga premi di risultato ai propri dipendenti; se i contratti di somministrazione e i CCNL applicati dall'agenzia includono clausole conformi all'art. 35; se gli eventuali accordi aziendali escludono i somministrati e, in caso affermativo, se tale esclusione possa fondarsi su misure alternative e sostitutive di pari valore economico, unica deroga ammessa dalla Cassazione.

La pronuncia della Suprema Corte non limita la flessibilità organizzativa delle imprese né mette in discussione il ruolo della somministrazione nel mercato del lavoro. Al contrario, ne rafforza la legittimazione, ricordando che flessibilità e tutela dei diritti non sono obiettivi incompatibili.

In un contesto economico nel quale le forme di lavoro flessibile sono destinate a svolgere un ruolo sempre più centrale, il messaggio della Cassazione appare chiaro: la diversa tipologia contrattuale non può giustificare trattamenti economici discriminatori quando il contributo professionale e produttivo è sostanzialmente identico. La sentenza n. 16326/2026 rappresenta, sotto questo profilo, un ulteriore tassello nel percorso evolutivo del principio di parità di trattamento, principio che, come ha ricordato la Corte, affonda le proprie radici nel diritto europeo e trova nella norma primaria interna la sua espressione inderogabile.

Il valore del lavoro, in definitiva, non può essere misurato esclusivamente dalla forma contrattuale attraverso cui esso viene prestato.

Riferimenti normativi e giurisprudenziali

- Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, sentenza 26 maggio 2026, n. 16326
- Art. 35, D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 (Jobs Act — disciplina della somministrazione di lavoro)
- Art. 33, D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 (contratto di somministrazione)
- Direttiva 2008/104/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa al lavoro tramite agenzia interinale, art. 5 (principio di parità di trattamento)
- Art. 30, co. 8, CCNL per le Agenzie per il Lavoro (premi di produzione o di risultato dei lavoratori somministrati)
- Art. 1418 c.c. (nullità del contratto per violazione di norme imperative)
- Art. 2740 c.c. (responsabilità patrimoniale generica)



La Transazione fiscale nell'ambito delle procedure di composizione negoziata

a cura di Silvia Wurzbürger

Ugdcec Napoli e Componente Comitato Scientifico Commissione di Studio Metodi A.D.R. e gestione crisi da sovraindebitamento Odcec Napoli

Focus sul ruolo dell'attestatore e differenze rispetto alle altre procedure concorsuali previste nel codice della crisi

Con il D.Lgs. 136/2024 (cosiddetto correttivo *ter* al Codice della Crisi d'impresa e dell'Insolvenza) è stata introdotta, anche nell'ambito della procedura di composizione negoziata, la possibilità di presentare una proposta di transazione fiscale alle agenzie fiscali (e quindi all'Agenzia delle Entrate, all'agenzia delle Dogane e all'agenzia delle Entrate Riscossione).

In precedenza, infatti, quindi prima dell'introduzione con il correttivo *ter*, tale possibilità era preclusa, salvo concludere, a margine della composizione negoziata stessa, un accordo di ristrutturazione dei debiti o un concordato preventivo.

Con il correttivo *ter* è stato invece introdotto all'art. 23 il comma 2 *bis* secondo il quale nel corso delle trattative l'imprenditore può formulare una proposta di accordo transattivo alle agenzie fiscali che preveda il pagamento, parziale o dilazionato, del debito e dei relativi accessori.

La norma prevede che alla proposta di transazione fiscale devono essere allegate la relazione di un professionista indipendente che ne attesta la convenienza rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale per il creditore pubblico cui la proposta è rivolta e una relazione sulla completezza e veridicità dei dati aziendali redatta dal soggetto incaricato della revisione legale, se esistente, o da un revisore legale iscritto nell'apposito registro a tal fine designato.

Per quanto riguarda la relazione sulla convenienza, come previsto anche per la proposta di transazione fiscale e contributiva presentata nell'ambito di un concordato preventivo, il professionista indipendente deve esprimere una valutazione di convenienza ai fini dell'approvazione della proposta di transazione. In particolare, deve accertare che il pagamento offerto all'Amministrazione Finanziaria e agli enti previdenziali non sia inferiore a quello che tali creditori riceverebbero in caso di liquidazione giudiziale. In sostanza, si tratta di un'attestazione analoga a quella prevista dall'art. 84, c. 5 (per la generalità dei crediti) e a quel-

la prevista dall'art.88 comma 2 CCII (nello specifico per i crediti tributari e contributivi) per quanto riguarda la stima dell'attivo in caso di liquidazione, ma deve anche riportare la convenienza della proposta di transazione rispetto appunto all'alternativa liquidatoria stessa.

Per attestare la convenienza rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale è necessario individuare la somma di denaro realizzabile dalla liquidazione dei beni o dei diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, al netto delle spese. L'accertamento deve essere parametrato al valore di mercato attribuibile al bene o diritto gravati, per cui il professionista non può prescindere dall'individuazione, mediante una stima, del valore attribuibile al bene o diritto.

Una volta stimato il valore dei beni nello scenario della liquidazione giudiziale al fine di esprimere un giudizio sulla convenienza sarà opportuna una comparazione tra i due scenari (concordatario/transazione fiscale e di liquidazione giudiziale), con particolare riferimento alla soddisfazione dei creditori privilegiati per i quali è prevista soddisfazione parziale o comunque con dilazione lungo l'arco di Piano.

Per quanto riguarda la relazione sulla veridicità e correttezza dei dati, si fa rinvio a quanto previsto al riguardo dai Principi di attestazione (cfr. pag. 37 e ss. della versione 2024 Aggiornata rispetto al Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14); segnatamente:

- «4.3.1. L'Attestatore valuta la veridicità dei dati accolti nel Piano, della documentazione allegata al Piano e degli elementi necessari alla sua predisposizione, circoscrivendo il proprio perimetro di controllo ai dati di partenza del Piano (d'ora in avanti "Base dati contabile" o "Spalla di Piano"), su cui si fondano le previsioni del Piano. Principi di attestazione dei piani di risanamento 38 4. Verifica sulla veridicità dei dati aziendali»
- «4.3.2. L'Attestatore deve verificare che le situazioni patrimoniali, economiche e finanziarie che rappresentano la Base dati contabile siano attendibili e in grado di fornire un quadro fedele della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'azienda, così da desumere la più recente rappresentazione degli elementi del patrimonio aziendale».

- «4.3.6. Le procedure da svolgere non costituiscono una revisione contabile completa, o una revisione limitata in accordo con gli statuti principi di revisione e, di conseguenza, non comportano l'espressione di un giudizio professionale sulla situazione patrimoniale posta alla base del Piano, come emergente dalla contabilità aziendale. Le procedure di revisione che l'Attestatore è chiamato a utilizzare in relazione alla Base dati contabile sono finalizzate alla espressione del giudizio di veridicità e fattibilità del Piano nel suo insieme».

È in ogni caso esclusa la possibilità di *cram down* fiscale, ovvero che il Giudice possa imporre l'esecuzione dell'accordo in assenza di sottoscrizione da parte dell'Ufficio. Questa rappresenta una prima differenza rispetto alle proposte di transazione fiscale (e anche di transazione previdenziale) presentate nell'ambito delle procedure di concordato preventivo (Art. 88 CCII) e di accordo di ristrutturazione dei debiti (art. 63 CCII).

Una seconda differenza riguarda la circostanza che non è stata introdotta con il correttivo *ter* la possibilità di falcidiare i debiti previdenziali (mentre tale opportunità è prevista nell'accordo di ristrutturazione e nel concordato preventivo), per cui i debiti verso INPS dovranno essere soddisfatti integralmente, eventualmente ricorrendo alle rateizzazioni previste dalla normativa ordinaria.

Questa rappresenta una differenza rispetto a quanto previsto dall'art. 88 CCII per le procedure di concordato preventivo e a quanto previsto dall'art. 63 CCII, pure modificato con il correttivo *ter*, per gli accordi di ristrutturazione.

La mancata previsione della possibilità di predisporre una transazione previdenziale, unitamente alla transazione fiscale, ha generato non pochi problemi per le procedure di composizione negoziata soprattutto quando ad esempio il debitore abbia presentato domande di definizione agevolata (Rottamazione *quater* e Rottamazione *quinquies*) all'Agenzia delle Entrate Riscossione e tali domande siano state accolte. In fase di predisposizione di una transazione fiscale potreb-

be verificarsi la necessità di far decadere una domanda di definizione agevolata (con ripristino del debito originario al netto dei pagamenti già effettuati) con rimodulazione dei debiti da pagare nell'ambito della transazione stessa.

Tuttavia, qualora la domanda di definizione agevolata riguardi sia cartelle portanti debiti erariali che debiti previdenziali la decadenza potrebbe generare non pochi problemi dal punto di vista pratico atteso che, non essendo prevista la possibilità di predisporre anche una transazione previdenziale nell'ambito di una procedura di composizione negoziata, i debiti previdenziali, in caso di decadimento dall'istituto, dovrebbero essere pagati per intero perdendo così il beneficio derivante dal risparmio di sanzioni ed interessi ottenuto con l'accesso alla Rottamazione.

La problematica rappresentata può essere superata avvalendosi del servizio "ContiTu" messo a disposizione dell'Agenzia delle Entrate Riscossione attraverso il quale possono essere selezionate le cartelle di pagamento per le quali si intende proseguire con il piano dei pagamenti previsto dalla Rottamazione accolta.

In questo modo, è possibile far proseguire la Rottamazione solo per le cartelle di pagamento contenenti debiti previdenziali (per i quali non può essere previsto lo stralcio, non essendo normativamente prevista la transazione previdenziale), senza perdere così i relativi benefici, e far decadere invece la Rottamazione per le cartelle di pagamento contenenti debiti erariali che invece possono essere inserite in transazione fiscale prevedendo stralci di debiti e/o dilazioni di pagamento diverse rispetto a quelle originariamente ottenute con la presentazione dell'istanza di definizione agevolata.

Permangono quindi ancora non poche criticità derivanti dalla discrasia dovuta alla possibilità di poter presentare, nell'ambito di una procedura di composizione negoziata, una transazione fiscale ma non anche una transazione previdenziale. Criticità che ci si auspica il legislatore possa al più presto risolvere mediante un nuovo intervento legislativo.





Manuale di Frascati e crediti R&S ante 2020: il progressivo disinnesco della giurisprudenza

a cura di **Fabiana Varriale**

Segretario della Commissione Rapporti con Università e scuole - Orientamento e Placement dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Napoli

Il contenzioso sugli atti di recupero del credito d'imposta ricerca e sviluppo ex art. 3 D.L. 145/2013 ha avuto, negli ultimi anni, un protagonista silenzioso ma ingombrante: il Manuale di Frascati OCSE 2015. La tendenza dell'Amministrazione a far discendere dai suoi cinque criteri (novità, creatività, incertezza, sistematicità e trasferibilità/riproducibilità) una rilettura ultra-selettiva dell'agevolazione ha prodotto recuperi su annualità in cui quel riferimento non esisteva ancora nel sistema delle fonti; oggi, però, la giurisprudenza di merito tributaria (sulla scia di quella amministrativa) sta consolidando un orientamento che relega il Manuale entro i confini temporali tracciati dal legislatore, dichiarandone di fatto l'inutilizzabilità per gli atti riferiti ai periodi d'imposta anteriori al 2020.

Il punto di partenza è il dato normativo originario. L'art. 3 D.L. 145/2013, nella versione applicabile alle annualità 2015-2019, definisce in modo completo le attività di ricerca e sviluppo agevolabili, poggiando su una tipizzazione ampia (lavori sperimentali o teorici, ricerca pianificata, prototipi e progetti pilota, produzione e collaudo non industriale) e limitandosi ad escludere le modifiche *ordinarie* o *periodiche* a prodotti e processi/servizi esistenti. La disciplina attuativa del D.M. 27 maggio 2015 si colloca su questa linea, senza alcun rinvio al Manuale di Frascati, mentre la prassi coeva richiama il Manuale di Oslo sull'innovazione (del 2002) quale strumento concettuale di riferimento per l'inquadramento delle attività agevolabili. È solo con la legge di bilancio 2020 (art. 1, comma 200, L. 160/2019), con il D.M. 26 maggio 2020 e, da ultimo, con le Linee guida 4 luglio 2024 che il Manuale di Frascati 2015 entra formalmente nell'ordinamento come parametro per qualificare le attività R&S agevolabili.

A chiarirlo ulteriormente è stato il MEF con l'atto di indirizzo prot. n. 18 del 1° luglio 2025 "in tema di crediti d'imposta non spettanti o inesistenti". Dopo aver richiamato il D.Lgs. 87/2024, che - come noto - ha introdotto negli artt. 1, comma 1, lett. g-quater) e g-quinquies), D.Lgs. 74/2000 le definizioni di credito "inesistente" e "non spettante", il documento mette in chiaro un punto dirimente per il contenzioso R&S: ai fini dell'inesistenza non rilevano "eventuali ulteriori fonti di dettaglio,

come ad esempio manuali tecnici, che non siano oggetto di esplicito richiamo nella norma istitutiva o nelle fonti secondarie che ne completano la disciplina ovvero per i quali il rinvio sia operato solo genericamente e non 'specificamente'". L'atto precisa, inoltre, che la fonte normativa di riferimento non è solo la norma primaria istitutiva delle singole fattispecie di crediti d'imposta, ma anche le disposizioni recate dalle fonti secondarie (decreti ministeriali o regolamenti), purché espressamente richiamate dalla norma istitutiva del credito, che vanno, quindi, a completare o specificare i presupposti costitutivi del credito d'imposta. È quindi evidente che, un manuale come quello di Frascati del 2015 - salvo se espressamente richiamato dalla "norma primaria" - non può costituire parametro per contestare l'inesistenza del credito.

Sul piano giurisprudenziale tra le pronunce più esaustive si inserisce quella del TAR Lazio (sentenza n. 15039/2025) chiamato a sindacare il tema della legittima o meno applicazione retroattiva dei criteri del Manuale di Frascati. I giudici amministrativi - dopo aver chiarito che il perimetro oggettivo del credito ex art. 3 D.L. 145/2013 è "*compiutamente ed esclusivamente definito dall'art. 3 del D.L. n. 145 del 2013, istitutivo della misura, e dal relativo decreto interministeriale di attuazione del 27 maggio 2015*" - hanno rilevato che il rinvio al Manuale di Frascati del 2015 quale paradigma di riferimento per qualificare le attività di ricerca e sviluppo "*è stata ... formalmente recepita e normativizzata solo con l'art. 1, comma 200, della L. 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020), Tale applicazione è stata poi confermata dal Ministero dello sviluppo economico nel relativo decreto attuativo del 26 maggio 2020 e nelle Linee guida approvate con D.Dirett. del 4 luglio 2024*".

In tal modo il TAR ha categoricamente escluso che il recepimento del Manuale di Frascati possa trovare applicazione "retroattiva" ai periodi d'imposta precedenti al suo effettivo recepimento normativo (periodo d'imposta 2020), giacché, in caso contrario, "*l'applicazione retroattiva dei criteri contenuti nel Manuale di Frascati finirebbe per ledere il legittimo affidamento dell'impresa, che ha pianificato e realizzato le attività di ricerca e sviluppo confidando legittimamente nel quadro normativo vigente ratione temporis, delineato dall'art. 3 del D.L. n. 145 del 2013 e dal relativo*



decreto attuativo del 2015, e che di certo non avrebbe potuto prevedere un futuro e radicale mutamento dei criteri interpretativi - non previsti dalla normativa all'epoca vigente ... Un simile intervento retroattivo si porrebbe infatti in evidente contrasto con il principio di irretroattività delle norme tributarie, sancito dall'art. 11 delle Preleggi e rafforzato in ambito fiscale dallo Statuto dei diritti del contribuente, che lo eleva a principio generale inderogabile dell'ordinamento."

Questi principi sono stati recepiti (anche molto di recente) dalle corti tributarie di merito (*ex multis*, tra le più recenti, CGT di I grado di Rimini sentenza n. 34/2/2026; CGT di I grado di Bari sentenza

n. 135/9/2026; CGT di II grado della Liguria sentenza n. 174/1/2026; CGT di II grado della Sicilia sentenza n. 1534/4/2026) oltre che ripresi e concretizzati da una nuova pronuncia del TAR Lazio (sentenza n. 4772/2026), che non solo ha ribadito che il Manuale di Frascati del 2015 introduce criteri molto più restrittivi rispetto all'edizione del 2002, incompatibili con la disciplina dei crediti d'imposta del 2013, ma che nemmeno il successivo art. 1, comma 200, L. 160/2019 effettua un rinvio diretto e immediatamente operativo al Manuale di Frascati del 2015, demandando a un D.M. successivo la declinazione dei cri-

teri per la corretta applicazione e, "poiché ... detto decreto è stato adottato in data

26 maggio 2020, ed è entrato in vigore dal 21 luglio 2020, quindi ad esercizio di imposta già iniziato, i principi di tutela dell'affidamento e di necessaria prevedibilità della fattispecie tributaria ne impediscono un'applicazione alla predetta annualità, tenuto conto della sostanziale impossibilità, per la Società, di (ri)modulare, a metà anno, un progetto già avviato alle specifiche regole indicate nel d.m.. che non possono quindi incidere su progetti già avviati nel corso del medesimo esercizio 2020 (oltre che dei precedenti esercizi 2018-2019)". Ne consegue che secondo il TAR del 2026, i cinque criteri del Manuale di Frascati del 2015 sarebbero applicabili a partire dai progetti intrapresi nell'anno 2021 e non già dall'anno 2020.

In prospettiva ed in attesa di un intervento della Cassazione, sul piano tecnico-difensivo, questo quadro normativo unitamente al consolidamento giurisprudenziale e all'indirizzo ministeriale ha ricadute immediate perché consente ai difensori tributari di attaccare in radice gli atti di recupero che, pur richiamando formalmente l'art. 3 D.L. 145/2013, fondano la contestazione sulla mancata dimostrazione di uno o più dei cinque criteri del Manuale di Frascati 2015 senza confrontarsi con il testo della norma primaria e con il D.M. 2015.



Investimenti 4.0 2025-2026: operativa la piattaforma GSE. Al via il nuovo sistema di prenotazione e monitoraggio delle risorse

a cura di Nunzio Strazzullo

Componente Commissione Nazionale Finanza Agevolata CNDCEC

Con l'apertura della piattaforma informatica del Gestore dei Servizi Energetici (GSE), avvenuta il 12 giugno 2026, entra nel vivo il nuovo sistema di gestione degli investimenti in beni strumentali 4.0 introdotto dal legislatore per il monitoraggio delle risorse disponibili e per la prenotazione delle agevolazioni riconosciute alle imprese.

L'avvio del portale segna un passaggio particolarmente importante per aziende e professionisti, poiché modifica in maniera significativa l'approccio operativo seguito fino ad oggi. Se nelle precedenti annualità l'attenzione era concentrata soprattutto sulla corretta qualificazione dell'investimento e sulla successiva fruizione dell'agevolazione, il nuovo impianto normativo attribuisce invece un ruolo centrale alla fase preventiva, introducendo un articolato sistema di comunicazioni che accompagna l'investimento lungo tutto il suo ciclo di realizzazione.

In questo contesto, il GSE assume una funzione del tutto nuova rispetto al passato, diventando il soggetto incaricato della raccolta delle informazioni, della gestione delle prenotazioni e del monitoraggio dell'utilizzo delle risorse stanziato.

La scelta del legislatore di affidare al GSE la gestione operativa della misura risponde all'esigenza di garantire un controllo costante sull'andamento delle prenotazioni e sull'effettivo utilizzo dei fondi disponibili.

Il Gestore non svolge una funzione fiscale in senso stretto, che continua a rimanere nell'ambito delle competenze dell'Amministrazione finanziaria, ma assume il ruolo di soggetto tecnico-amministrativo incaricato di presidiare l'intero processo di accesso al beneficio.

La piattaforma rappresenta pertanto il punto di passaggio obbligato per tutte le imprese che intendono accedere all'agevolazione. Attraverso il sistema informatico vengono raccolte le informazioni sugli investimenti programmati, monitorati gli impegni assunti dalle imprese e verificato il rispetto delle tempistiche previste dalla normativa.

L'obiettivo dichiarato è quello di assicurare una gestione trasparente delle risorse disponibili, evitando il rischio di

prenotazioni meramente teoriche e consentendo all'Amministrazione di disporre di dati aggiornati sullo stato di avanzamento degli investimenti.

Dal punto di vista operativo, l'accesso al portale avviene tramite SPID, Carta d'Identità Elettronica o Carta Nazionale dei Servizi. Le imprese possono operare direttamente oppure delegare professionisti e intermediari alla gestione delle pratiche.

Si tratta di un aspetto particolarmente rilevante per i commercialisti, chiamati sempre più spesso a svolgere una funzione di coordinamento tra impresa, fornitori e consulenti tecnici.

La piattaforma consente infatti la profilazione di utenti delegati con specifici livelli autorizzativi, permettendo la gestione delle comunicazioni da parte di soggetti diversi dal legale rappresentante dell'impresa.

La corretta configurazione delle deleghe costituisce uno dei primi adempimenti da affrontare, soprattutto per le aziende che intendono affidare integralmente all'intermediario la gestione del procedimento.

La vera novità introdotta dal nuovo impianto risiede tuttavia nella struttura procedurale prevista per l'accesso all'agevolazione.

Il sistema si fonda infatti su un percorso articolato in cinque diverse comunicazioni, ciascuna caratterizzata da specifiche finalità e da precise scadenze temporali.

La prima fase è rappresentata dalla comunicazione preventiva, mediante la quale l'impresa manifesta l'intenzione di effettuare l'investimento e richiede la prenotazione delle risorse. In questa fase vengono indicati i dati essenziali dell'intervento, il costo previsto e il periodo di realizzazione.

L'invio della comunicazione preventiva non esaurisce però gli adempimenti richiesti. Per confermare la prenotazione effettuata, l'impresa deve successivamente trasmettere una seconda comunicazione attestante l'avvenuto pagamento di un acconto pari almeno al 20 per cento del costo dell'investimento.

Quest'ultimo passaggio assume un'importanza decisiva nell'economia del procedimento. La richiesta di dimostrare l'effettivo sostenimento di una quota dell'investimento mira infatti a garantire che le risorse vengano riservate a progetti concretamente avviati, limitando il rischio di prenotazioni prive di reale seguito operativo.

Una volta ultimato l'investimento, l'impresa è poi tenuta a trasmettere la comunicazione di completamento, attraverso la quale vengono confermati i dati definitivi dell'operazione e vengono fornite le informazioni necessarie alla chiusura dell'iter amministrativo.

A queste tre comunicazioni si aggiungono ulteriori obblighi di monitoraggio introdotti dal legislatore per consentire una verifica costante dello stato di avanzamento delle iniziative prenotate.

Particolare attenzione dovrà essere riservata alle due ulteriori comunicazioni previste per il 2027.

La prima dovrà essere trasmessa entro il 21 gennaio 2027 e ha lo scopo di aggiornare il GSE sullo stato di avanzamento degli investimenti e sull'effettivo utilizzo delle risorse prenotate.

La seconda comunicazione dovrà invece essere effettuata entro il 30 giugno 2027, completando il quadro informativo richiesto dall'amministrazione per il monitoraggio complessivo della misura.

Si tratta di un elemento di novità assoluta rispetto alle precedenti discipline agevolative. Per la prima volta, infatti, il procedimento non si esaurisce nella fase di prenotazione e di completamento dell'investimento, ma prosegue anche negli esercizi successivi attraverso specifici adempimenti di monitoraggio.

La conseguenza pratica è che il professionista incaricato della gestione della pratica dovrà presidiare un arco temporale significativamente più ampio rispetto al passato, assicurando il rispetto di tutte le scadenze previste.

L'apertura della piattaforma GSE evidenzia come il legislatore abbia scelto un modello fortemente orientato al controllo preventivo e al monitoraggio continuo delle risorse.

Per le imprese ciò comporta la necessità di programmare gli investimenti con maggiore attenzione, predisponendo sin dall'origine una documentazione completa e una pianificazione coerente con le tempistiche richieste.

Per i commercialisti si apre invece una nuova fase professionale nella quale l'assistenza non riguarda più soltanto la verifica della spettanza dell'agevolazione o la gestione dei successivi adempimenti fiscali, ma si estende alla supervisione dell'intero iter procedurale.

La corretta gestione delle comunicazioni, il controllo delle scadenze, la verifica della documentazione e il coordinamento tra i diversi soggetti coinvolti diventano attività centrali nell'assistenza alle imprese.

Si tratta di un'evoluzione che conferma come gli incentivi agli investimenti stiano assumendo una dimensione sempre più amministrativa e procedurale, nella quale il rispetto delle regole operative risulta tanto importante quanto la sussistenza dei requisiti sostanziali.

In questo scenario, il ruolo dei professionisti assume una rilevanza strategica. La corretta gestione delle tempistiche e degli adempimenti diventa infatti un fattore essenziale per accompagnare le imprese nell'utilizzo efficace degli incentivi e per evitare criticità che potrebbero compromettere il buon esito delle procedure.





L'agricoltura invisibile: la scommessa (finanziaria) che i Commercialisti non possono perdere

a cura di Aniello Pennino

Presidente della Commissione di Studio "Agroindustria, Agricoltura e Grande Distribuzione" dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Napoli

Immaginate un'azienda che fattura milioni di euro, esporta in tutto il mondo, dà lavoro a decine di persone ma che, per il sistema bancario o per un potenziale investitore, è quasi un fantasma. Sembra un paradosso, eppure è esattamente la realtà in cui naviga una fetta enorme dell'agroalimentare campano. Parliamo di un motore straordinario: solo nel 2024, la produzione agricola regionale ha toccato i 4,764 miliardi di euro e l'export ha stracciato il tetto dei 5,8 miliardi. Numeri da capogiro. Ma c'è un "ma" che rischia di frenare questa corsa: gran parte di questo valore è tecnicamente invisibile all'esterno.

Il nodo della questione è un cortocircuito normativo e culturale. Moltissime imprese agricole operano legittimamente in assetti organizzativi o regimi fiscali — legati alla determinazione del reddito su base catastale — che le esentano dal deposito del bilancio presso il Registro delle Imprese. Attenzione, non è un'accusa di opacità. È una facoltà di legge. Ma nel mercato globale e iperregolato di oggi, non avere un bilancio standardizzato e pubblicamente consultabile si traduce in un micidiale autogol strategico. Quando un'azienda si presenta in banca o dialoga con la Grande Distribuzione Organizzata (GDO), la mancanza di una base informativa storica e trasparente trasforma l'istruttoria in un percorso a ostacoli. Il risultato? I processi valutativi diventano rigidi, lunghi e, inevitabilmente, molto più prudentiali.

Certo, qualcuno potrebbe obiettare che gli istituti di credito hanno comunque accesso alla Centrale dei Rischi o ai dati andamentali. E c'è chi ricorda, giustamente, l'utilità del fascicolo aziendale nel sistema AGEA/SIAN. Ma siamo onesti: questi strumenti nascono per la gestione amministrativa e burocratica dei contributi, non per comunicare la salute economico-finanziaria al mercato del credito. È come pretendere di valutare la solidità di una multinazionale guardando solo il suo estratto conto o i suoi registri previdenziali. Semplicemente, non basta più. Come Commissione di Studio dell'ODCEC di Napoli, abbiamo deciso che non potevamo restare a guardare. Abbiamo preso carta e penna e abbiamo sottoposto all'Assessorato all'Agricoltura della Regione Campania

una Nota Programmatica che punta a ribaltare lo status quo. La nostra visione è chiara: non vogliamo assolutamente appesantire le aziende con nuova burocrazia fine a se stessa. Al contrario, vogliamo dare loro le "parole" giuste per farsi capire dal mercato.

A mio avviso, la strada da seguire non passa per gli obblighi, ma per l'opportunità e la convenienza economica. Per questo abbiamo proposto la creazione di un tavolo tecnico permanente che metta finalmente intorno allo stesso caminetto la Regione, le banche, i professionisti e le associazioni di categoria. L'idea è quella di lanciare un modello regionale volontario di reporting semplificato. Pochi indicatori chiave, ma scientifici: struttura del debito, margini operativi, capacità di autofinanziamento e sostenibilità prospettica.

Ma come convinciamo l'imprenditore agricolo a fare questo passo? Semplice, toccando le leve del business. Proponiamo di legare questo sforzo di trasparenza a percorsi preferenziali: chi adotta questi standard minimi deve avere corsie prioritarie nei bandi regionali, premialità nell'accesso ai fondi e progetti pilota di rating settoriale. In parallelo, serve una massiccia operazione di alfabetizzazione finanziaria nelle campagne, perché saper produrre un'eccellenza è un'arte, ma saperla raccontare a un direttore di banca è la condizione per farla sopravvivere. Infine, per evitare di parlare per astrazioni, è fondamentale avviare subito una ricognizione empirica sul territorio per mappare esattamente quante sono le imprese campane in questa condizione e misurare l'impatto reale del credit crunch sul settore.

La verità è che la sfida che abbiamo davanti non è un esercizio contabile per addetti ai lavori. È una battaglia culturale. Come commercialisti, siamo i consulenti naturali di questa transizione. Non possiamo più limitarci a calcolare le imposte sul reddito dominicale o agrario; dobbiamo spingere i nostri clienti verso la cultura della trasparenza finanziaria. Per sostenere davvero il patrimonio agroindustriale della Campania non basta più sbandierare la qualità dei prodotti. Se vogliamo che questo comparto continui a correre, dobbiamo metterlo nelle condizioni di farsi misurare, comprendere e, soprattutto, finanziare.

CHI PROTEGGE I BAMBINI QUANDO SONO IN PERICOLO?

IO CI SONO.
IO DONO **IL 5X1000** ALL'UNICEF

IL TUO 5X1000 ALL'UNICEF:

si trasforma in interventi concreti, come medicine, vaccini, cure mediche, cibo terapeutico e acqua sicura per tutti i bambini che ne hanno bisogno.

A te non costa nulla. A loro salva la vita.

CODICE FISCALE

0	1	5	6	1	9	2	0	5	8	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---



I commercialisti rilanciano il ruolo strategico della governance ambientale

a cura di Angelo Ruggiero

Presidente della Commissione Economia Ambientale dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Napoli

La sostenibilità ambientale non è più soltanto un tema legato alla responsabilità sociale d'impresa o alla comunicazione istituzionale. Oggi rappresenta un fattore strutturale capace di incidere concretamente sulla competitività aziendale, influenzando organizzazione interna, accesso al credito, rapporti con il mercato e capacità di permanere in un sistema economico sempre più orientato a trasparenza e responsabilità. La Commissione Economia Ambientale dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Napoli, presieduta dal dott. Angelo Ruggiero e delegata alla dott.ssa Lucia Di Lauro, promuove momenti di confronto e approfondimento finalizzati a rafforzare la cultura della sostenibilità ambientale come leva strategica per il futuro delle imprese.

È da questa consapevolezza che nasce un ciclo di incontri e approfondimenti interdisciplinari promosso dalla Commissione Economia Ambientale dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Napoli, in collaborazione con la Commissione Sostenibilità E.S.G. con l'obiettivo di diffondere maggiore attenzione sul valore economico, finanziario e strategico della sostenibilità ambientale nel sistema d'impresa attuale. L'evoluzione normativa degli ultimi anni conferma come l'Unione Europea abbia ormai intrapreso un percorso irreversibile verso l'integrazione della sostenibilità ambientale nelle dinamiche produttive ed economiche. Il Green Deal europeo, il Regolamento UE 2020/852 sulla Tassonomia delle attività ecosostenibili, la Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) e le recenti misure contro il greenwashing delineano infatti un nuovo paradigma in cui la sostenibilità diventa un parametro centrale della governance d'impresa.

In questo scenario assume particolare rilevanza il principio della "doppia materialità", introdotto dalla disciplina europea: le imprese devono valutare sia l'impatto dei fattori ambientali sulla propria situazione economico-finanziaria, sia gli effetti che l'attività aziendale produce sull'ambiente e sulla collettività. La sostenibilità assume quindi una duplice funzione: fattore di rischio economico e, al tempo stesso, elemento di responsabilità sociale. Gli obblighi previsti dalla CSRD, la direttiva europea che istituisce e formalizza un metodo univoco di misurazione e rendicontazione della sostenibilità aziendale, recentemente modificata dal Pacchetto Omnibus I dell'Unione Europea, si applicano oggi alle grandi imprese con oltre 1.000 dipendenti e fatturato superiore a 450 milioni di euro. Tuttavia, anche

se il nuovo assetto normativo riduce il numero delle aziende formalmente coinvolte, le aspettative di investitori, banche e partner commerciali restano sostanzialmente immutate. La sostenibilità continua infatti a rappresentare un elemento decisivo per l'accesso ai finanziamenti, alle filiere produttive, ai capitali e alla capacità di attrarre talenti. Cambia il perimetro dell'obbligo giuridico, ma non cambia la direzione del mercato.

A tal proposito, sempre più centrale risulta il ruolo della Tassonomia UE, introdotta dal Regolamento UE 2020/852, che consente a banche e investitori di verificare il reale livello di sostenibilità delle attività economiche, contrastando fenomeni di greenwashing e favorendo una maggiore trasparenza nei mercati finanziari. Gli istituti di credito attribuiscono ormai crescente attenzione ai fattori ambientali nella valutazione del merito creditizio delle imprese. La capacità di dimostrare adeguati livelli di compliance ambientale, gestione dei rischi climatici e sostenibilità del modello di business rappresenta oggi un elemento chiave nelle decisioni di finanziamento.

Anche il sistema dell'informazione contabile e di bilancio si sta evolvendo in questa direzione: sia i principi contabili internazionali sia i recenti aggiornamenti dei principi OIC mostrano una crescente integrazione delle informazioni legate ai rischi climatici e ai fattori ambientali nella rappresentazione economico-finanziaria dell'impresa.

Centrale, in questo scenario, è il rapporto sempre più stretto tra sostenibilità ambientale, impresa e mercato. I consumatori tendono sempre più a privilegiare aziende capaci di dimostrare politiche green concrete, verificabili e trasparenti, trasformando la reputazione ambientale in un fattore competitivo strategico, rendendo così cruciale il contrasto al greenwashing. La recente Direttiva UE 2024/825, prontamente recepita dall'Italia nel marzo 2026, mira infatti a contrastare dichiarazioni ambientali ingannevoli o prive di fondamento, prevedendo conseguenze non solo sanzionatorie ma anche reputazionali per le imprese.

In una simile prospettiva dove, tra l'altro, la consulenza contabile e fiscale evolve rapidamente verso gli automatismi informatici e l'intelligenza artificiale, la figura del Dottore Commercialista si rigenera. La pianificazione strategica per la sostenibilità ambientale rappresenta per il professionista una nuova e cruciale opportunità di valore: quella di assistere lo sviluppo economico delle imprese e, al contempo, farsi ambasciatore di un nuovo modello di business basato sulla custodia dell'ambiente.



Quinto rinvio della Corte costituzionale per la legge Foti

a cura di Ulderico Izzo

Esperto in EE.LL - Revisore dei conti in enti locali e società
a partecipazione pubblica

Premessa

Anche la sezione giurisdizionale per la regione Toscana della Corte dei conti, con l'ordinanza n.28 dell'8/06/2026 ha sollevato questione di legittimità costituzionale della legge Foti, legge n.1/2026, di approvazione della riforma della responsabilità amministrativa.

L'ordinanza della Corte dei conti toscana, segue, in ordine di tempo, quella della sezione Puglia, quelle della II sezione giurisdizionale di appello e quella della sezione piemontese.¹ L'ordinanza di remissione pone l'accento sull'illegittimità costituzionale dei commi 1 bis e 1 octies, introdotti, dalla legge di riforma, all'articolo 1 della legge 20/1994, che continua ad essere, nel suo insieme, il caposaldo della responsabilità amministrativa.

A norma del nuovo art. 1, comma 1-octies della legge n. 20 del 1994, infatti, *“salvi i casi di danno cagionato con dolo o di illecito arricchimento, la Corte dei conti esercita il potere di riduzione ponendo a carico del responsabile, in quanto conseguenza immediata e diretta della sua condotta, il danno o il valore perduto per un importo non superiore al 30 per cento del pregiudizio accertato e, comunque, non superiore al doppio della retribuzione lorda conseguita nell'anno di inizio della condotta lesiva causa dell'evento o nell'anno immediatamente precedente o successivo, ovvero non superiore al doppio del corrispettivo o dell'indennità percepiti per il servizio reso all'amministrazione o per la funzione o l'ufficio svolti, che hanno causato il pregiudizio”*.

Inoltre, il comma 1-bis, nel prevedere che nella quantificazione del danno si tenga conto dell'eventuale concorso dell'amministrazione danneggiata nella produzione del danno medesimo e dei vantaggi comunque conseguiti dall'amministrazione, fa salvi *“il potere di riduzione e l'obbligo di esercizio del potere riduttivo nei casi previsti dal comma 1-octies del presente articolo”*.

Il quinto rinvio al giudice della legittimità costituzionale pone la necessità di qualche riflessione.

Il rinvio

Il caso di cui si è occupata la sezione giurisdizionale per la toscana riguarda la richiesta di condanna al risarcimento del danno da porre a carico di tre dirigenti tecnici a causa del crollo di un ponte derivante da una condotta gravemente colposa che, rispetto alla nuova formulazione introdotta dalla legge n.1/2026, il giudice remittente, effettua una lettura costituzionalmente orientata.

Secondo un primo e condiviso orientamento ermeneutico è, infatti, possibile escludere che l'introdotta tipizzazione trovi applicazione nei confronti di condotte omissive, come quelle in esame, caratterizzate dalla mancata attivazione di una serie di attività di vigilanza e di ispezione su un manufatto.

Nel caso in giudizio, i convenuti, pur essendo inseriti nell'organizzazione amministrativa con funzioni dirigenziali, non sono, infatti, chiamati a rispondere per condotte gravemente colpose, commissive od omissive, tenute nel corso di un'attività procedimentale in vista dell'adozione di un provvedimento amministrativo, con riferimento alle quali potrebbero trovare applicazione i parametri di valutazione tipizzati dal legislatore del 2026, ma, in modo analogo ai casi di responsabilità sanitaria analizzati da altre Sezioni², sono chiamati a rendere conto dell'omissione di condotte dovute, valutabili secondo i canoni specifici della professione svolta.

A questo medesimo risultato può, inoltre, giungersi anche aderendo all'orientamento ermeneutico espresso dalla II Sezione di appello, secondo la quale il rinvio, contenuto nella nuova formulazione della norma, alla *“violazione manifesta”* di tutte le *“norme di diritto”* comprende non solo le fonti del diritto oggettivo, ma anche *“quelle norme che, fungendo da clausole generali, consentono di ampliare il novero dei criteri ai quali deve uniformarsi la prestazione nell'ambito dei rapporti obbligatori”*.³

Il danno è stato quantificato in euro 2.653.883,05 e applicando il contenimento della condanna entro la minor

1 Corte dei conti, sez. giur. Puglia, ord. n.11/2026 del 27.02.2026; Corte dei conti, sez.II giur. centrale d'appello, ordinanze n. 9/2026 del. 23.04.2026 e n. 10/2026 de. 12.05.2026; Corte dei conti, sez. giur. Piemonte ord. n. 15 del 21.05.2026

2 Corte dei conti, Sez. Regione Umbria n. 12/2026; Sez. Regione Lombardia n. 41/2026.

3 Corte dei conti, Sez. II centr. n. 74/2026.

somma tra il 30% del danno accertato ed il doppio del corrispettivo annuo, la Corte dovrebbe limitare la eventuale condanna a euro 109.000,00, il quale, invece, in epoca ante riforma sarebbe stato pari ad euro 796.164,92.

La norma, introdotta dalla riforma, sarebbe in contrasto con l'art. 3, l'art. 24, primo comma, l'art. 97, secondo comma, l'art. 101, l'art. 103 secondo comma, l'art. 111 primo e secondo comma, l'art. 117 primo comma della Costituzione.

I motivi di rinvio

Il procedimento incidentale o indiretto (l. cost. n. 1 del 1948 art. 1) può avere inizio da un qualunque giudizio ad opera di un qualunque giudice che ritenga che la legge da applicare per decidere la causa sia di dubbia costituzionalità. Si chiede, in questo caso, alla Corte per mezzo di una questione o eccezione di costituzionalità, di verificare la costituzionalità della legge. La eccezione può essere sollevata sia dal giudice che dalle parti.

Il giudice, comunque, una volta sollevata la questione di costituzionalità, fa un giudizio di rilevanza della stessa e di non manifesta infondatezza e qualora ritenga che ci siano dei profili di incostituzionalità sospende il giudizio e rimette la questione alla Corte costituzionale con un'ordinanza di rinvio.

Nel caso di specie, la sezione toscana della Corte dei conti ha iniziato a determinare la quota di danno ascrivibile alla condotta dei convenuti (art. 1 comma 1 quater della legge n. 20 del 1994), tenendo conto, secondo il consoli-

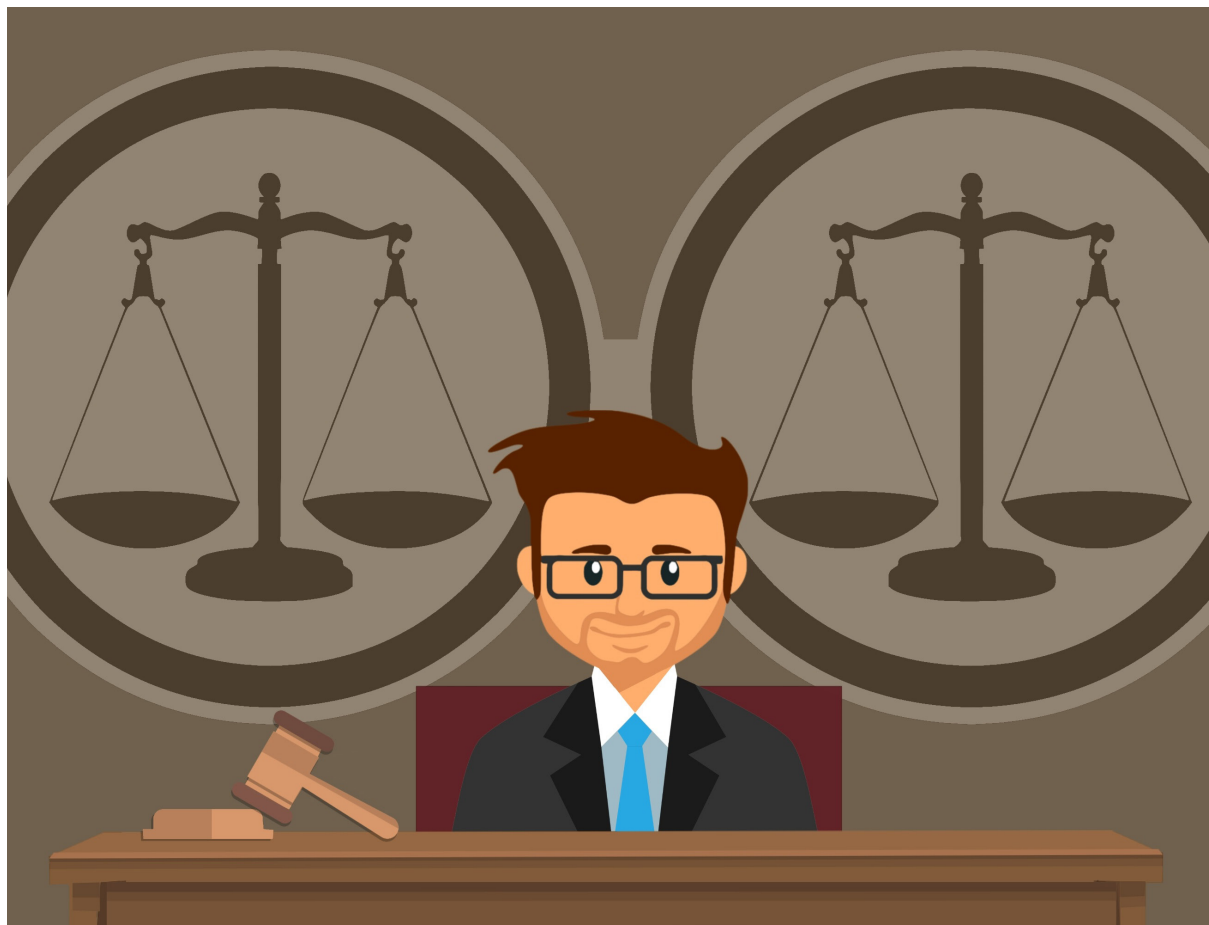
to orientamento giurisprudenziale, dell'eventuale apporto causale dell'amministrazione danneggiata o dei vantaggi comunque conseguiti dalla stessa.

La quantificazione del danno richiede di valutare, in relazione alle circostanze concrete, oggettive o soggettive, della fattispecie, se applicare o meno il tradizionale e pienamente discrezionale potere riduttivo spettante al giudice contabile (già previsto dall'art. 83 R.D. n. 2440 del 1923 e dall'art. 52, comma 2, R.D. n. 1214 del 1934 e comunque fatto salvo dalla riforma del 2026) ed, infine, sulla base delle disposizioni introdotte dal legislatore del 2026, quantificare la condanna di ciascuno dei convenuti nei limiti del più basso dei due parametri individuati dall'art. 1 comma 1-octies della legge n. 20 del 1994.

Nel caso in giudizio, l'applicazione del parametro retributivo comporterebbe di accollare alla collettività circa 2,5 milioni di euro del danno derivante dal crollo dell'infrastruttura.

Il Collegio dubita della legittimità costituzionale del limite quantitativo imposto in via generale dal legislatore, senza il riconoscimento di spazi di modulabilità discrezionale da parte del giudice in relazione alle circostanze del caso concreto come, invece, previsto nel tradizionale potere riduttivo riconosciuto sin dal 1923 al giudice contabile.

Con l'ordinanza in parola, assistiamo all'ennesimo rinvio dell'impianto della legge Foti alla Corte costituzionale e continuano le critiche, da parte della stessa Corte dei conti, come emerge dalla sentenza della sezione giurisdizionale del Lazio n.232 depositata ieri 16 giugno.



*Ordine dei
Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili*



Circondario del Tribunale di Napoli



ISCRIVITI AL CANALE



WhatsApp

RESTA INFORMATO IN TEMPO REALE

Corriere del Commercialista

Rivista dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Napoli
Piazza dei Martiri, 30 - 80121 Napoli - Tel.: 081 19810889
email: direzione@corrieredelcommercialista.it

Direttore Editoriale



Matteo De Lise

Direttore Responsabile



Giovanni Lucianelli

Comitato di Direzione



Antonella La Porta



Mario Michelino



Marilena Nasti



Giuseppe Puttini



Liliana Speranza



Immacolata M. L. Vasaturo

Consiglio Direttivo Odcec Napoli

Erika Capobianco, Roberto Coscia, Matteo De Lise, Lucia Di Lauro, Raffaele Ianuario, Antonella La Porta, Mario Michelino, Marilena Nasti, Renato Polise, Giuseppe Puttini, Michele Saggese, Arcangelo Sessa, Liliana Speranza, Maurizio Turrà e Immacolata M. L. Vasaturo

Collegio dei revisori:

Gianluca Battaglia, Daniele D'Ambrosio e Alessia Fulgeri.

Comitato Pari Opportunità:

Roberta Barone, Maurizio Carotenuto, Roberto Maglio, Daniela Molto, Nadia Gigantini e Bartolomeo Parretta.

Hanno collaborato in questo numero:

Luca Canale, Michele Fusco, Ulderico Izzo, Nuna Maione, Giuseppe Pedersoli, Aniello Pennino, Cocetta Riccio, Angelo Ruggiero, Lorenzo Ruosi, Maria Sabba, Emmanuela Saggese, Nunzio Strazzullo, Vincenzo Tiby, Fabiana Varriale e Silvia Wurzbürger,

Le foto in copertina, controcopertina e nel sommario sono state concesse da Gennaro Giorgio.



Controcopertina



Il Corriere del
Commercialista